IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI ED ENTI MONTANI

In questo numero:

IL « MONTANARO D'ITALIA »
E « UNCEM NOTIZIE » NEL 1975

Il programma del Governo Moro

Poteri locali e Stato

Riforma della Pubblica Amministrazione

Nuova legge regionale in Sicilia

Articoli su agricoltura, difesa del suolo,
sviluppo turistico e meccanizzazione in montagna

Notiziario delle Comunità montane

Foreste in Europa

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA
Per.
d
67
1974

ANNO XX
DICEMBRE 1974
11/12

EDITORE IL MONTANARO s.r.l.
ROMA - V.LE CASTRO PRETORIO, 116
SPED. ABB. POST. III/70

Due modi per risolvere gli stessi problemi:

❶ Consultare interi e pesanti volumi

❷ Aggiornarsi con il Montanaro d'Italia e UNCEM notizie

Abbonandovi riceverete ogni mese UNCEM NOTIZIE e ogni due mesi IL MONTANARO D'ITALIA che vi consentiranno di avere, in sintesi, la panoramica di tutti gli avvenimenti europei, nazionali e regionali interessanti le zone montane:

— il testo delle più importanti leggi approvate (e commentate) per gli Enti Locali

— la conoscenza delle iniziative delle Regioni e delle Comunità Montane per l'attuazione della nuova legge della montagna

— la cronaca dell'attività dell'UNCEM e delle sue Delegazioni regionali

— notizie sui convegni, svolti in ogni parte d'Italia, interessanti i Comuni e gli Enti montani

— la conoscenza di quanto si fa nei Paesi europei a favore della montagna

---

L'abbonamento per il 1975 a entrambe le pubblicazioni costa lire 10.000. (Il Montanaro 6.000, Uncem notizie 4.000) da versare sul conto corrente postale n. 1/58086 intestato a « IL MONTANARO s.r.l. » - 00185 Roma - Viale Castro Pretorio 116.

dicembre 1974 11/12

SOMMARIO

		pag.
	Ai lettori - An unsere Leser - A nos lecteurs	795
ATTUALITA	Il Montanaro d'Italia e UNCEM Notizie nel 1975	799
	Costituito il 4° Governo Moro	801
	GIANNI OBERTO: I poteri locali e lo Stato	811
	Riforma della pubblica Amministrazione e trasferimento di competenze alle Regioni e agli Enti locali - Il disegno di legge approvato dal Senato -	816
	Le proposte dell'UNCEM alla Commissione parlamentare per le questioni regionali	828
	Approvata in Sicilia una nuova legge per le Comunità montane	839
	Legge regionale 30 novembre 1974, n. 38	843
	ORFEO TURNO ROTINI: Una politica per l'agricoltura montana	856
	GIUSEPPE PIAZZONI: Difesa del suolo tra Stato e Regioni	859
	LUIGI MARTELLI: Sviluppo turistico e « seconda casa » nell'Appennino Tosco-emiliano	872
	LUIGI STIMAMIGLIO: L'uomo, la macchina e la montagna	877
NOTIZIARIO	Convegni regionali di Comunità montane nel Friuli, in Basilicata, Campania e Sicilia	885
	Approvato dal CIPE il progetto speciale per la forestazione nel Mezzogiorno	896
	Nominato il difensore civico in Toscana	898
	Piano operativo per la difesa dagli incendi in Piemonte	899

		pag.
VITA DELL'UNCEM	Riunita la Giunta esecutiva	901
	Sollecitazioni al Governo per Comuni e provincie con bilanci deficitari	902
	Attività delle delegazioni regionali: Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Abruzzo	903
COMUNITÀ MONTANE	Riunioni Presidenti delle Comunità in Puglia, Emilia-Romagna e Lazio	907
	Proposte della delegazione piemontese per i programmi delle Comunità	911
	Assegnati 500 milioni per spese di costituzione alle Comunità della Campania	918
	Altopiano dei sette Comuni: valorizzazione dell'artigianato	919
	Comunità bolognese 1°: inaugurata la sede	920
	Costituite nuove Comunità	921
CONVEGNI E RIUNIONI	Roma: politica del legno e difesa del suolo	923
	Roma: irrigare per aumentare le produzioni	928
	Roma: voto della Lega autonomie locali	930
PROBLEMI EUROPEI	REMO SEGNANA: Proprietà forestale e impegno sociale in Europa. La situazione in Italia, Francia e Spagna	933
	La politica comunitaria di tutela dell'ambiente	943
	Conferenza della Comunità delle Alpi centrali	947
	In Abruzzo nel 1975 il convegno CEA sulla montagna	950

Chiuso in tipografia il 7 dicembre 1974

AI LETTORI

Il programma editoriale per il 1975 della S.r.l. Il Montanaro apre questo numero. Trattasi della edizione della rivista bimestrale e della migliore qualificazione di UNCEM Notizie, pubblicazione finora riservata ai Consiglieri nazionali e regionali dell'UNCEM e alle Comunità montane, che con il nuovo anno sarà spedita anche agli Enti associati.

Presentiamo la composizione del nuovo Governo e diamo notizia degli impegni programmatici esposti dall'on. Moro al Parlamento in ordine agli Enti locali. Pubblichiamo anche l'ordine del giorno indirizzato dalla Giunta esecutiva dell'UNCEM al nuovo Governo e al Parlamento.

Riportiamo il discorso dell'avv. Gianni Oberto, Presidente della Giunta regionale Piemonte, sull'attuale posizione dei poteri locali nello Stato, pronunciato il 12 novembre celebrando la « Giornata delle autonomie locali ».

La progettata riforma della pubblica amministrazione, completando il trasferimento delle competenze alle Regioni e agli Enti locali, è stata approvata dal Senato ed è ora all'esame della Camera: pubblichiamo il testo del disegno di legge n. 3157 e le osservazioni presentate dall'UNCEM alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Pubblichiamo il testo della legge per le Comunità montane approvato in Sicilia.

Seguono alcuni interessanti articoli sull'agricoltura montana (prof. Rotini), sulla difesa del suolo (Piazzoni), sulla seconda casa (arch. Martelli) e sulla meccanizzazione in montagna (dr. Stimamiglio).

Il « Notiziario » comprende il resoconto di convegni regionali di Comunità montane, nonché i provvedimenti del CIPE e delle Regioni.

La rubrica « Comunità montane » presenta alcune indicazioni per le Comunità del Piemonte sulla predisposizione del programma di intervento, valide anche per altre Regioni e fornisce una panoramica sull'attività delle Comunità montane.

La rubrica « Problemi europei » riporta la relazione del Presidente dell'UNCEM sen. Segnana all'Assemblea della CEA e illustra i provvedimenti assunti dal comitato dei Ministri della CEE per la tutela dell'ambiente.

A conclusione del 20° anno di vita della rivista, il Direttore e il comitato di redazione rivolgono un cordiale augurale saluto ai lettori.

BUON NATALE E FELICE 1975!

AN UNSERE LESER

Zu Beginn der vorliegenden Nummer unserer Zeitschrift legen wir das Verlagsprogramm der Gesellschaft « Il Montanaro » m.b.H. für das Jahr 1975 vor. Es handelt sich um die Herausgabe der zweimonatlich erscheinenden Zeitschrift und um die qualitative Verbesserung der Veröffentlichung « UNCEM Notizie », die bisher nur für die National- und Regionalräte der UNCEM sowie für die Berggemeinschaften bestimmt war, die aber vom nächsten Jahr an auch den unserem Verband angehörenden Körperschaften zugestellt werden soll.

Nachdem wir die Zusammensetzung der neugebildeten Regierung und die in der Regierungserklärung enthaltenen Zusagen Ministerpräsident Moros im Hinblick auf die Gebietskörperschaften dargelegt haben, veröffentlichen wir die vom Exekutivausschuss der UNCEM an die neue Regierung und an das Parlament gerichteten Forderungen.

Es folgt die Rede, die der Präsident des Regionalausschusses der Region Piemont, Gianni Oberto, anlässlich des « Tages der Gemeindefreiheiten » am 12. November 1974 über die gegenwärtige Stellung der Gemeinden im Staat gehalten hat.

Die geplante Reform der öffentlichen Verwaltung, mit der die Übertragung der Kompetenzen auf die Regionen und die Gemeinden abgeschlossen wird, ist vom Senat verabschiedet worden und liegt gegenwärtig dem Abgeordnetenhaus zur Prüfung vor: wir veröffentlichen den Wortlaut des Gesetzes Nr. 3157 und die Bemerkungen, die die UNCEM dem parlamentarischen Ausschuss für die Regionalfragen unterbreitet hat.

Anschliessend bringen wir den Text des in Sizilien verabschiedeten Gesetzes über die Berggemeinschaften.

Es folgen einige interessante Artikel über die Bergwirtschaft (Prof. Rotini), über den Bodenschutz (Piazzoni), über das Zweithaus (Arch. Martelli) sowie über die Mechanisierung in den Berggebieten (Dr. Stimamiglio).

Unter der Rubrik « Kurzberichte » berichten wir über regionale Tagungen von Berggemeinschaften sowie über die vom CIPE (Regierungsausschuss für Wirtschaftsprogrammierung) und den Regionen ergriffenen Massnahmen.

Die Rubrik « Berggemeinschaften » enthält einige Anregungen für die Ausarbeitung des Aktionsprogramms der Berggemeinschaften der Region Piemont, die auch für andere Regionen gelten, und gibt einen Überblick über die Tätigkeit der Berggemeinschaften.

Unter der Rubrik « Europäische Probleme » veröffentlichen wir das Referat, das der Präsident der UNCEM, Senator Segnana, auf der Versammlung des Verbands der Europäischen Landwirtschaft gehalten hat, und erläutern die vom Ministerausschuss der EWG für Umweltschutz beschlossenen Massnahmen.

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens unserer Zeitschrift richten der Direktor und das Redaktionskomitee einen herzlichen Gruss an die Leser, verbunden mit den besten Wünschen zum Weihnachtsfest und zum Neuen Jahr.

A NOS LECTEURS

Le programme éditorial pour l'année 1975 de la Société à responsabilité limitée Il Montanaro ouvre ce numéro de notre revue. Il s'agit de l'« édition bimestrielle de la revue et de la meilleure qualification de la publication « UNCEM Notizie » qui a été reservée jusqu'à présent aux Conseillers nationaux et régionaux de l'UNCEM et aux Communautés de montagne, et qui à partir de l'année prochaine sera envoyée aussi aux organismes associés.

Nous présentons la composition du nouveau Gouvernement et les engagements de relatives aux Pouvoirs locaux pris dans la déclaration gouvernamentale de M. Moro au Parlément. Suit l'ordre du jour adressé par notre Commission exécutive au nouveau Gouvernement et au Parlément.

On a ensuite le discours de l'av. Gianni Oberto, Président de la Commission régionale du Piémont, à l'égard de la position actuelle des Pouvoirs locaux dans l'Etat, prononcé le 12 novembre en célébrant la « Journée des Autonomies locales ».

La réforme projetée de l'administration publique, qui complète le transfert des compétences aux Régions et aux Pouvoirs locaux, a été approuvée par le Sénat et est maintenant à l'examen de la Chambre des Députés: nous publions le texte du projet de loi No. 3157 et les observations présentées par l'UNCEM à la Commission parlementaire pour les problèmes régionaux.

Puis nous publions le texte de la loi pour les Communautés de montagne, approuvée en Sicile.

Suivent quelques articles intéressants sur l'agriculture de montagne (Prof. Rotini), sur la défense du sol (Piazzoni), sur la résidence secondaire (Arch. Martelli) et sur la mécanisation en montagne (Dr. Stimamiglio).

Sous la rubrique des « Nouvelles » nous rapportons le compte rendu des Congrès régionaux des Communautés de montagne, ainsi que des mesures prises par le CIPE et par les Régions.

La rubrique « Communautés de montagne » présente quelques indications pour les Communautés du Piémont sur l'élaboration du programme d'intervention, qui valent aussi pour les autres Régions et donne une vue d'ensemble sur l'activité des Communautés de montagne.

En ce qui concerne les « Problèmes européens » nous publions le rapport du Président de l'UNCEM sén. Segnana à l'Assemblée de la CEA et nous illustrons les mesures prises par le Comité des Ministres de la CEE pour la sauvegarde de l'environnement.

A conclusion de la XXième année de notre revue, le Directeur et le Comité de rédaction formulent à tous nos lecteurs des voeux cordiaux d'un Joyeux Noël et de bonne année.

« IL MONTANARO D'ITALIA » E « UNCEM NOTIZIE » NEL 1975

La Giunta esecutiva dell'UNCEM, d'intesa con la S.r.l. Il Montanaro, ha formulato il programma di attività editoriale per il 1975.

La rivista « Il Montanaro d'Italia » giunta al 21° *anno di edizione, sarà ulteriormente potenziata con l'apporto dei componenti il comitato scientifico e caratterizzata da un contenuto più formativo e di documentazione.*

Avrà edizione bimestrale a partire dalla prima decade di febbraio. Il costo dell'abbonamento annuo (per 6 *numeri) è fissato in L.* 6.000.

La pubblicazione quindicinale « UNCEM Notizie », finora destinata ai Consiglieri nazionali e regionali dell'UNCEM e alle Comunità montane, sarà migliorata e ampliata e destinata a tutti gli enti associati.

« UNCEM Notizie » avrà periodicità mensile e il costo dell'abbonamento annuo è fissato in L. 4.000.

Il contenuto di questa pubblicazione assorbirà parte del notiziario finora pubblicato dalla rivista. Saranno stampati supplementi speciali regionali contenenti l'illustrazione di leggi di particolare interesse per le Comunità montane, i Comuni e gli Enti locali, con lo scadenzario degli adempimenti per beneficiare delle provvidenze legislative regionali.

Gli Enti associati all'UNCEM avranno diritto di ricevere entrambe le pubblicazioni, mentre i Comuni associati tramite le Comunità montane riceveranno « Il Montanaro d'Italia ».

Raccomandiamo ai Presidenti degli Enti e ai Sindaci la sottoscrizione di alcuni abbonamenti da destinare agli amministratori componenti gli organi esecutivi e ai Capi gruppo consiliari.

Sarà gradita la sottoscrizione dell'abbonamento per entrambe le pubblicazioni per l'importo di L. 10.000 da versare sul c/c n. 1/58086 intestato a: Il Montanaro, S.r.l. - Roma, Viale Castro Pretorio 116.

rivista delle province

Direttore responsabile: VIOLENZIO ZIANTONI, Presidente dell'U.P.I.

Direzione, redazione, amm.ne e pubblicità: piazza Borghese, 3, ROMA

Prezzo di un numero L. 500 - Abbonamento annuo L. 5.000 - Per i versamenti servirsi del c/c n. 1/42146.

COSTITUITO IL IV GOVERNO MORO

A seguito delle dimissioni del Governo di centro-sinistra presieduto dall'on. Rumor, il 4 ottobre, dopo il fallito tentativo del sen. Fanfani di costituire il governo con la partecipazione dei quattro partiti del centro-sinistra, l'on. Aldo Moro ha costituito, dopo 50 giorni di crisi, il Governo con la partecipazione della DC e del PRI e l'appoggio esterno del PSI e PSDI.

Il Governo, costituito il 23 novembre, ha ottenuto la fiducia del Senato il 5 dicembre e della Camera il 7 dicembre.

Il IV Governo Moro è così composto:

Presidente del Consiglio: on. Aldo Moro.

Vice Presidente del Consiglio: on. Ugo La Malfa (PRI).

Ministri senza portofoglio:

on. Francesco Cossiga - *per l'Organizzazione della Pubblica Amministrazione*;

sen. Tommaso Morlino - *Regioni*;

on. Mario Pedini - *Ricerca Scientifica e Tecnologica*.

sen. Giovanni Spadolini (PRI) - *Beni culturali e Ambiente*.

Esteri: on. Mariano Rumor.

Interni: on. Luigi Gui.

Grazia e Giustizia: on. Oronzo Reale (PRI).

Bilancio, Programmazione Economica e interventi per il Mezzogiorno: on. Giulio Andreotti.

Finanze: on. Bruno Visentini (PRI).

Tesoro: on. Emilio Colombo.

Difesa: on. Arnaldo Forlani.
Pubblica Istruzione: on. Franco Maria Malfatti.
Lavori Pubblici: on. Pietro Bucalossi (PRI).
Agricoltura e Foreste: sen. Giovanni Marcora.
Poste e Telecomunicazioni: sen. Giulio Orlando.
Industria, Commercio e Artigianato: on. Carlo Donat Cattin.
Lavoro e Previdenza Sociale: sen. Mario Toros.
Commercio Estero: on. Ciriaco De Mita.
Marina Mercantile: on. Giovanni Gioia.
Partecipazioni Statali: on. Antonio Bisaglia.
Sanità: on. Antonino Gullotti.
Turismo e Spettacolo: sen. Adolfo Sarti.

I SOTTOSEGRETARI

Presidenza del Consiglio: on. Angelo Salizzoni.
Pubblica Amministrazione: on. Guglielmo Nucci.
Interventi per il Mezzogiorno: on. Francesco Compagna (PRI)
Beni culturali e ambiente: sen. Alberto Spigaroli.
Esteri: on. Adolfo Battaglia (PRI); on. Francesco Cattanei; on. Luigi Granelli.
Interno: sen. Girolamo La Penna; sen. Decio Scardaccione; on. Giuseppe Zamberletti.
Grazia e Giustizia: on. Renato Dell'Andro.
Bilancio: on. Salvatore Lima.
Finanze: sen. Giuseppe Cerami; on. Luigi Michele Galli; on. Filippo Maria Pandolfi.
Tesoro: sen. Lucio Abis; on. Francesco Fabbri; on. Mario Franco Mazzarino.
Difesa: sen. Onorio Cengarle; sen. Luigi Dalvit; on. Luciano Radi.
Pubblica Istruzione: sen. Francesco Smurra; on. Giorgio Spitella; on. Giacinto Urso.
Lavori Pubblici: on. Gian Aldo Arnaud.
Agricoltura: on. Carlo Felici; on. Arcangelo Lo Bianco.
Trasporti: on. Costante Degan; on. Giuseppe Sinesio.
Poste: sen. Giuseppe Fracassi.
Industria: on. Egidio Carenini; on. Adolfo Cristofori.

Lavoro: on. Tina Anselmi; on. Manfredo Bosco; sen. Alberto Del Nero.

Commercio Estero: sen. Ignazio Vincenzo Senese.

Marina Mercantile: on. Gianmario Carta; on. Primo Lucchesi.

Partecipazioni Statali: on. Francesco Bova; on. Aristide Gunnella (PRI).

Sanità: on. Franco Foschi; sen. Biagio Pinto (PRI).

Turismo: on. Antonino Drago.

LE DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE

Stralciamo alcuni significativi passi del discorso programmatico del Presidente del Consiglio on. Aldo Moro al Parlamento.

1. *Sviluppo delle regioni e delle autonomie locali e riordinamento dei ministeri e degli enti pubblici*

Vorrei in particolare sottolineare quanto attiene ai diritti civili e politici, materia nella quale le innovazioni non costano in misura incompatibile con il momento di austerità che il Paese vive. Mi siano però consentite alcune considerazioni.

L'attuazione del disegno costituzionale ha la sua linea fondamentale, tanto ai fini dell'efficienza dei pubblici poteri quanto ai fini di una reale partecipazione democratica, nello sviluppo delle autonomie locali e in primo luogo delle Regioni, che rappresentano il dato più rilevante del nostro ordinamento e la cui collaborazione è necessaria al Governo per far fronte ai gravi e complessi problemi del Paese.

La collaborazione tra Governo e Regioni richiede un dialogo continuo, leale e costruttivo, per assicurare, fuori da esasperanti conflitti, l'armonia della politica economica nazionale e la pur essenziale unità dell'ordinamento. Tale dialogo presuppone un quadro di certezze sui rispettivi ruoli, le rispettive competenze e le rispettive scelte di politica economica, sociale e civile, che, nonostante gli importanti passi fatti sin qui, non può ritenersi ancora sufficientemente definito. È perciò necessario proseguire ed intensificare il dialogo tra la Presidenza del Consiglio e, per essa ed in essa, il Ministro per le Regioni ed i Presidenti delle Giunte.

Oggetto più immediato di questo dialogo è l'impegno del Governo di completare, prima del rinnovo dei Consigli regionali, la disciplina del trasferimento alle Regioni dei poteri dell'Amministrazione centrale e degli Enti pubblici nazionali, di riformare la legge finanziaria, di

modificare la contabilità regionale, di sollecitare l'approvazione delle più importanti leggi-cornice e di risolvere infine le questioni più rilevanti delle Regioni a Statuto speciale. Contemporaneamente, si tratta di valorizzare le possibilità di coordinamento che a livello locale possono offrire i programmi regionali per la ripresa nel modo più proprio ed immediato della programmazione economica nazionale.

Il Governo sa perciò di poter contare fin d'ora sui positivi risultati della collaborazione con le Regioni, per le quali giunge ormai il momento di spiegare tutte le loro capacità di governo e di amministrazione negli importanti settori ad esse affidati, per far fronte alle responsabilità politiche che loro competono rispetto a ciascuna realtà regionale.

Desidero poi assicurare la particolare ed amichevole attenzione del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige con i suoi particolari ordinamenti, al fine di rendere possibile una pacifica e feconda convivenza tra i diversi gruppi linguistici.

La sempre più ricca articolazione del corpo sociale, i ritmi di sviluppo del sistema produttivo, la crescente domanda di partecipazione democratica, danno particolare rilevanza, specie nell'attuale delicata congiuntura, alla elaborazione e realizzazione di una politica delle istituzioni amministrative. Tale politica non solo dovrà porre al servizio dell'interesse pubblico nel campo sociale ed economico una struttura amministrativa e di direzione politico-esecutiva modernamente efficiente, produttiva e competitiva, ma, nelle mutate condizioni culturali e sociali, dovrà conferire alla Amministrazione, diretta e indiretta dello Stato, autorità e autorevolezza nuove in un rapporto di comprensione e credibilità da parte delle forze culturali, sociali, politiche, delle organizzazioni sindacali ed economiche, dei lavoratori, dei giovani, degli imprenditori e dei cittadini tutti.

Il governo intende perciò portare avanti la nuova legge sulla Presidenza del Consiglio, la ristrutturazione organica e funzionale dei Ministeri, affrontare il problema di un più razionale impiego del personale secondo criteri di funzionalità e mobilità, adottare le misure necessarie per innovare le tecniche di organizzazione e di lavoro.

Il Governo chiede perciò al Parlamento che gli vengano conferiti in tempi brevi i necessari strumenti con riguardo al d.d.l. di delega già approvato dal Senato e si riserva di sottoporre, per altri temi, le sue proposte.

Sulla base del fondamentale documento Lucifredi, il Governo elaborerà pertanto, con la più ampia consultazione e collaborazione delle Regioni e del mondo scientifico, un apposito disegno di legge.

Il rilievo poi che l'Amministrazione indiretta dello Stato ha nella vita sociale induce a sollecitare al Parlamento la rapida approvazione del disegno di legge sul riordinamento degli Enti pubblici già discusso dinanzi alla Camera. Il Governo da parte sua assume l'impegno di dare a tale riordinamento rapida attuazione, anche provvedendo, nel previsto termine di tre anni, alla soppressione degli Enti non più utili.

2. *Equilibrio della finanza pubblica e rigorosa politica tributaria*

L'equilibrio della finanza pubblica va anche perseguito con una rigorosa politica tributaria la quale non dovrà risolversi nell'approvazione affrettata di nuovi provvedimenti legislativi per compensare un gettito che potrebbe derivare dalla rigorosa applicazione della riforma, ma si concreterà attraverso una severa azione amministrativa che introduca rapidamente gli strumenti di accertamento previsti dalla nuova legislazione. In particolare si provvederà anzitutto, sotto il profilo normativo, alla emanazione delle disposizioni correttive ed integrative previste dalla legge delega in relazione alle esperienze acquisite nel periodo di applicazione finora trascorso. Eventuali esigenze di rettifiche o modificazioni che superino i limiti consentiti dalla legge di delegazione, formeranno oggetto di provvedimenti legislativi che dovranno altresì considerare alcuni aspetti che derivano dai mutamenti della situazione economica e dalla diminuzione che si è verificata nel potere d'acquisto della moneta. Si esclude nel modo più netto che rientri nei programmi e nelle prospettive del Governo la introduzione di un'imposta patrimoniale della quale così inopportunamente si continua a parlare in alcuni ambienti e da parte di alcuni organi di stampa.

Sotto il profilo amministrativo verrà compiuto ogni sforzo per consentire la precisa e rigorosa applicazione delle norme tributarie. Va fatto tuttavia presente che ci troviamo in una situazione di estrema difficoltà, per gli esodi ingenti che l'Amministrazione ha subìto, non accompagnati dalla necessaria opera di revisione delle strutture organizzative e di riqualificazione del personale, nonché per il ritardo nell'approvazione dei provvedimenti legislativi presentati al Parlamento, intesi a far fronte alle esigenze dell'organizzazione dell'amministrazione. L'opera di riorganizzazione amministrativa — alla quale ogni possibilità reale di azione è inevitabilmente subordinata — non può essere improvvisata né può essere svolta in un breve periodo, ma richiederà un impegno coerente e tenace di molti anni.

3. *Provvedimenti di emergenza per il* 1975: *energia, agricoltura, edilizia*

La situazione congiunturale sconsiglia di tracciare un piano troppo vasto di nuove iniziative e induce invece, per un impegno di serietà, a concentrare gli sforzi in un limitato piano di emergenza che investe tre settori: la produzione energetica, l'agricoltura, l'edilizia, pubblica e privata, scelti in modo da affrontare già oggi, nell'ambito di un'azione di sostegno congiunturale, alcuni dei grandi temi di ristrutturazione a medio termine della nostra economia, imposta dal mutamento del sistema dei costi comparati, in un mercato internazionale profondamente mutato per l'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e per la prospettiva di ricorrenti squilibri nella disponibilità di materie prime e di prodotti agricoli.

Il Governo assume l'impegno per ciascuno di questi tre grandi

settori di intervento, di presentare alle Camere a scadenza ravvicinata le necessarie proposte di legge, di riorganizzare e di potenziare le relative strutture amministrative, di mettere a disposizione con assoluta priorità adeguati mezzi finanziari nell'ambito del bilancio pubblico e del controllo dei flussi finanziari e creditizi.

Il piano dell'energia dovrà essere inquadrato in una prospettiva a lungo termine, riguarderà l'intero sistema energetico e non singoli settori, sarà collocato in un quadro di collaborazione internazionale e in particolare di collaborazione coi nostri vicini della Comunità Europea.

Le gravi difficoltà conseguenti alla crisi petrolifera mondiale hanno posto in evidenza non soltanto debolezze naturali della nostra economia, mancante di essenziali materie prime, ma anche difetti strutturali di organizzazione, che sono invece correggibili.

Occorre perciò procedere alla unificazione della politica energetica in un'unica autorità. Una iniziativa in questa direzione comporta una stretta integrazione delle direttive e dei compiti dell'ENEL, dell'ENI e di altri organismi che si occupano della ricerca applicata e della produzione di energia nucleare. Occorre, del pari, assegnare all'Ente di Stato, impegnato nell'approvvigionamento petrolifero, competenze globali in materia di approvvigionamento di tutte le materie prime energetiche, dal combustibile nucleare al carbone, ed esaminare alla luce dell'esperienza i criteri di economicità della gestione dell'ENEL.

Tutto qusto comporta una scelta prioritaria di finanziamento alla ricerca e agli investimenti in campo elettro-meccanico-nucleare e alle ricerche petrolifere all'estero e soprattutto in Italia, dalla quale tanto si aspetta il Paese.

Il secondo programma d'urgenza dovrà permettere di assicurare all'agricoltura le necessarie risorse per una rapida espansione della produzione, in modo da rovesciare, già nei prossimi anni, l'impressionante scalata del deficit alimentare della bilancia dei pagamenti. Non puntiamo all'autosufficienza in ogni settore e intendiamo invece nell'ambito della politica agricola europea, al cui aggiornamento ci proponiamo di partecipare con un più continuativo impegno, valorizzare le produzioni per le quali l'agricoltura italiana presenta una più elevata vocazione.

Gli investimenti pubblici, con priorità per i piani di irrigazione e di forestazione e per le infrastrutture — compresa l'assistenza tecnica e la ricerca — saranno adeguatamente finanziati, mentre si provvederà a garantire alle imprese quella necessaria offerta di credito che, negli ultimi tempi, è scesa a livelli pericolosamente insufficienti.

Saranno prese le disposizioni opportune per la definizione di precisi indirizzi produttivi, in particolare per i settori critici del grano duro, della bieticoltura, dei cereali foraggeri e della zootecnica. Per questo ultimo settore si provvederà a fornire incentivi, mezzi di finanziamenti, interventi a regolamentazione dei mercati, per il consolidamento e l'espansione degli allevamenti bovini e per un forte sviluppo della produzione carnea sostitutiva di quella bovina. Si chiederà al

Parlamento una sollecita approvazione del disegno di legge governativo per il potenziamento della zootecnica, così come di quello che recepisce le direttive comunitarie per la riforma delle strutture. Per favorire un razionale reinserimento in produzione di alcuni milioni di ettari ora abbandonati, particolarmente nell'alta collina e in montagna, si proporrà un provvedimento legislativo per la cessione forzata dei terreni incolti suscettibili di valorizzazione agricola.

Per la politica dell'edilizia, mentre si provvederà al sollecito rifinanziamento delle opere pubbliche che, a causa dell'aumento dei costi, minacciano di non poter essere portate a termine, si assicurerà l'accelerazione dei tempi di realizzazione dei programmi già deliberati e, non appena approvati i relativi disegni di legge, l'avviamento dei nuovi programmi per l'edilizia scolastica e universitaria.

Accanto a questa azione che investe l'intera amministrazione, è necessario un intervento straordinario capace di incidere in modo immediato sull'industria delle costruzioni attraverso progetti di emergenza affidati alla Regione, capaci di mobilitare rapidamente energie imprenditoriali e di sostenere l'occupazione.

Per la politica della casa si utilizzeranno i risultati emersi nell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione LL.PP. della Camera per la riorganizzazione dell'intervento pubblico nel settore e per la accelerazione delle procedure di spesa.

L'azione principale di questo programma di urto sarà tuttavia rappresentata da un vasto piano di edilizia convenzionata, collegato a nuovi meccanismi di raccolta del risparmio, che permettano di superare la cronica insufficienza dei tradizionali canali di finanziamento dell'edilizia. Questo programma dovrà permettere l'accesso alla proprietà della casa a vasti ceti sociali a reddito modesto, e garantire una offerta addizionale di case popolari in affitto.

Sono consapevole dello scetticismo e della diffidenza con cui l'opinione pubblica reagisce ai propositi di rilanciare la politica della casa e delle opere pubbliche: ma proprio per questo, traendo vantaggio dall'esperienza degli insuccessi finora accumulati, il Governo deve affrontare con energia e con impegno il compito di rimettere in marcia il settore. In collaborazione con le Regioni e con i Comuni, si dovrà realizzare nei prossimi mesi, una vasta operazione di acquisizione di aree nell'ambito della legge 617 e della legge 865, che forniscono la base per un efficace intervento dei comuni, nella politica dei suoli, mentre si appronteranno i nuovi strumenti finanziari.

4. *Decentramento aree metropolitane, Mezzogiorno e recupero Italia delle provincie*

È in tempi come questi che occorre impostare i piani per il decentramento delle aree metropolitane del Paese, che stanno per essere travolte da condizioni di vita sempre meno umane e sempre meno correggibili, se non si frenerà o addirittura non si bloccherà la loro crescita demografica. Esse stanno infatti monopolizzando tutte le strutture del settore terziario superiore e rischiano di diventare un

cervello sempre più isolato in un corpo sempre più lontano ed esangue.

Il recupero dell'Italia delle provincie, portando verso di esse, e soprattutto verso quelle meridionali, la maggiore quota possibile dell'attività ragionevolmente decentrabile, costituirà uno dei preminenti obiettivi del Governo da me presieduto e condizionerà in particolare tutta la politica della ristrutturazione industriale.

L'attività economica pubblica nel Mezzogiorno dovrà perciò essere rivolta ad integrare i grandi progetti delle partecipazioni statali con la mobilitazione di iniziative e di forze delle strutture private italiane e, appena questo diverrà realisticamente perseguibile, anche di quelle straniere.

Non è interesse di nessuno, infatti, mantenere gli attuali squilibri in Europa, e sarà perciò nostro dovere proporre soluzioni che, se portate avanti con serietà e continuità, non potranno non dare frutti di sviluppo economico e civile a noi e ai nostri partners europei.

Alle forze sociali, agli imprenditori ed ai sindacati, noi assicuriamo che quest'opera di decentramento e di recupero di tutto il prezioso contesto della provincia italiana, non solo non verrà realizzata senza di loro, ma richiederà anzi tutta la loro attiva iniziativa.

Chiediamo tuttavia a tutti di comprendere i sacrifici e le rinunce che sono necessarie per questa opera di trasformazione: se non si accetta che nulla muti e che nulla venga tolto, si deve anche accettare che niente venga creato.

Il problema del Mezzogiorno è il problema stesso dello sviluppo economico del nostro Paese e tale rimane anche in questa difficile fase congiunturale che si è abbattuta con un'intensità direttamente proporzionale al grado di arretratezza sulle aree più povere del nostro Paese.

I tre programmi d'azione predisposti per l'emergenza interessano profondamente le regioni meridionali, sia perché in esse più acuti sono i problemi del decadimento delle strutture urbane e della carenza di abitazioni, sia perché i problemi energetici, più gravi nel Mezzogiorno che al Nord, potrebbero interferire pesantemente sulla sua industrializzazione, sia infine perché è soprattutto nel Mezzogiorno che l'agricoltura deve fare un salto di qualità per assicurare i rifornimenti alimentari del Paese. Nel contempo tutti gli altri programmi dell'intervento ordinario e straordinario devono essere accelerati; si dovrà avviare a concreta attività la Finanziaria Meridionale; si dovrà adeguare il sistema degli incentivi industriali con la rapida presentazione al Parlamento di nuove proposte di legge; si dovrà infine valutare le esperienze acquisite finora per predisporre in tempo il provvedimento legislativo per il rinnovamento della legge 853.

5. *Collaborazione dei governi locali, dei sindacati e degli imprenditori*

Il Governo non potrà portare a termine i suoi propositi per una politica di risanamento e di rilancio dell'economia senza la profonda

convinzione da parte dei governi locali, dei sindacati e degli imprenditori, che l'eccezionalità dei pericoli che incombono sulla comunità nazionale richiedono una rinnovata unità di intenti, un più meditato sforzo di integrazione dei comportamenti di ciascuno nel quadro di una strategia globale, una puntigliosa volontà di sopravvivenza nazionale.

Senza la collaborazione del sistema delle autonomie locali non sarà infatti possibile ottenere una rapida messa a punto dei programmi ed una sollecita realizzazione degli interventi in due dei settori sui quali si impernia l'azione di rilancio congiunturale: agricoltura ed edilizia, materie, l'una e l'altra, aperte agli interventi regionali e, nel caso dell'edilizia, largamente condizionata dalle iniziative dei comuni.

ORDINE DEL GIORNO DELLA GIUNTA ESECUTIVA UNCEM INDIRIZZATO AL NUOVO GOVERNO E AL PARLAMENTO

La Giunta esecutiva dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani, riunita a Roma il 28 *novembre* 1974 *sotto la presidenza del sen. Segnana,*

Rivolge l'augurio al nuovo Governo presieduto dall'on. Moro che si appresta a presentare il programma al Parlamento.

La Giunta esecutiva, premesso che

— 250 *Comunità montane sono state costituite in applicazione della legge* 1102 *e delle leggi regionali sulla montagna, interessando finora* 2.825 *Comuni montani, mentre sono in corso di costituzione altre* 80 *Comunità interessanti* 1196 *Comuni;*

— *le Comunità stanno predisponendo programmi di intervento e piani di sviluppo che le Regioni finanziano con i fondi loro assegnati dal CIPE in applicazione della legge* 1102;

— *è rimasta finora inapplicata la norma dell'art.* 16 *della legge* 1102 *che assegna al CIPE il compito di riservare una adeguata aliquota di fondi alle zone montane sui piani e programmi nazionali di intervento;*

— *al Parlamento sono stati recentemente presentati da parte di un largo schieramento di forze politiche di maggioranza e di minoranza sei disegni di legge per il rifinanziamento con* 100 *miliardi annui dal* 1975 *al* 1979 *della legge* 1102;

— *il Governo Rumor nelle previsioni del bilancio* 1975 *ha indicato la riserva di fondi per soli* 40 *miliardi di lire;*

segnala l'esigenza *che nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale siano ben presenti i complessi e gravi problemi posti dall'accentuarsi dello squilibrio territoriale, economico e sociale in cui si trovano le zone montane a causa dello spopolamento giovanile e della insufficienza dei servizi civili e sociali;*

invita il Governo e il Parlamento *a considerare la necessità che per garantire l'armonico sviluppo del territorio e dell'economia nazionale non siano disattesi i problemi della montagna e della sua gente.*

Segnala *in particolare, oltre al rifinanziamento della legge* 1102, *l'esigenza dell'approvazione della legge per la difesa del suolo, accogliendo le proposte formulate dal Senato.*

Sollecita *dalla Camera l'approvazione con modifiche della proposta di legge n.* 3157 (*votata dal Senato*) *per la riorganizzazione della pubblica amministrazione e il decentramento di compiti e funzioni alle Regioni, Provincie, Comunità montane, Comprensori e Comuni, in applicazione degli artt.* 117 *e* 118 *della Costituzione.*

Sollecita *adeguati provvedimenti dal Governo e dal Parlamento per l'integrazione dei bilanci deficitari dei Comuni e delle Provincie per il* 1975 *e chiede la tempestiva predisposizione della riforma della finanza locale.*

I POTERI LOCALI E LO STATO

Gianni Oberto

Martedì 12 novembre si è svolta in tutto il paese la « Giornata delle autonomie », indetta dal comitato d'intesa fra Regioni, Province e Comuni.

Il documento-base del Comitato d'intesa, è discusso nelle riunioni degli amministratori locali, è stato pubblicato sul n. 7/8 (pag. 569).

Tra i molti discorsi pronunciati in tutta Italia abbiamo estratto i passi più significativi del discorso dell'avv. Gianni Oberto, già vice Presidente dell'UNCEM, Presidente della Giunta regionale piemontese, pronunciato a Palazzo Madama, alla riunione congiunta dei Consigli comunale, provinciale e regionale.

Si diceva una volta: è il denaro che fa la guerra; si può ora parafrasare che la guerra al bisogno, alle esigenze crescenti, alle insufficienze, agli squilibri sociali, alle ingiustizie, alla mancanza di scuole, di case, di assistenza ospedaliera, ai problemi dell'occupazione, dei prezzi, richiede una volontà politica chiara e precisa, accompagnata da propositi operativi programmatici, di lettura agevole ed inequivoca, senza zone d'ombra, senza deteriori compromessi; deve altresì essere dotata di strumenti e mezzi economici e finanziari adeguati e sufficienti: i freni ingiustificati in questi settori conducono a rovina.

Senza questo non si fa che ripetere una lunga teoria di espressioni risonanti ma prive di sostanzioso contenuto. Sicché le rivendicazioni che nella giornata delle « autonomie locali »

abbiamo proposto, in Piemonte come in tutt'Italia, all'attenzione del Governo e del Parlamento, debbono essere assolutamente categoriche e precise.

Rinunciamo ai discorsi dalle parole ed espressioni fumose, quelli che la gente semplice non capisce e che gli iniziati passano al microscopio per cercare di individuarne senso e significato, nella duplice o triplice possibile interpretazione dell'ibis redibis non.

Deve essere chiaramente detto che le Regioni, le Province, i Comuni non intendono, non vogliono sostituirsi ai compiti e ai doveri dello Stato, ma che nemmeno sono ulteriormente disponibili a sentire saccenti moniti di riprovazione e censure infondate, né ad accettare alla cieca pesi non propri, comportanti onerose attribuzioni ed impegni finanziari; Regioni, Province, Comuni vogliono fare e poter fare la loro parte, alla luce delle esigenze degli anni '70, che marciano decisamente al 2000.

Si responsabilizzi questa gestione per evitare scandali e prevaricazioni ed ingiustizie, ma nei fatti si dica e si dia la fiducia del Governo centrale alle autonomie periferiche. Se queste, per asfissia, dovessero venire meno, verrebbe meno lo Stato: il sacrificio dei morti della Resistenza, e dei vivi, che lottarono per una realtà statuale nuova, sarebbe tradito ignominiosamente.

Si dia prova prima di tutto di responsabile, partecipe fiducia, chiamando le Regioni alla formazione del bilancio dello Stato. Le Regioni formano il proprio, vincolato e mortificato nei mezzi per una reale autonomia, con la consultazione degli enti, degli organismi sindacali e produttivi interessati; il Governo non convochi le Regioni per mettere lo spolverino sull'ultima pagina del bilancio a cose fatte: è una burletta alla quale non ci si può oltre prestare.

* * *

Una seconda cosa che si ha da pretendere subito è la nuova legge provinciale e comunale, per il necessario coordinamento.

C'è veramente da chiedersi, non senza un tantino di sfiducia — da superare per altro subito perché senza fiducia non è possibile costruire — come sia stato possibile portare innanzi sterilmente il discorso sulle autonomie locali sino al momento della creazione delle regioni, ma c'è da restare davvero con il fiato mozzo quando si prende in considerazione il quadriennale periodo successivo, trascorso con la vetusta e angusta legge comunale e provinciale. Come può proporsi allora, seriamente, concretamente, con gli Enti locali, il discorso di fondo che attiene

alle procedure legislative regionali nello scollamento più completo di quelle provinciali e comunali?

Come si può aprire non aleatoriamente il discorso del comprensorio — essenziale strumento di programmazione regionale — e delle deleghe, senza le quali il discorso del decentramento amministrativo, essenziale per le Regioni, cade?

Se vogliamo dunque schierarci nella posizione che disattende la tentazione delle parole inutili, per prendere la strada delle indicazioni concrete, dei fatti, dobbiamo procedere ora ad una sintesi, dicendo le cose che vogliamo.

Ebbene, noi vogliamo che i nostri successori nella continuità senza interruzione e senza confine della attività amministrativa non ricevano una eredità alla quale debbano avvicinarsi con le cautele del beneficio di inventario. Vogliamo che essi, continuatori di un'azione difficile, abbiano gli strumenti che a noi sono mancati. Noi vogliamo — per il tempo che ci resta — nel difficilissimo momento socio-economico che travaglia in modo particolare il Piemonte, gestire la crisi, controllare i consumi, amministrare le risorse, con la collaborazione di tutte le forze del lavoro, avendo strumenti e mezzi affinché non sia emarginata la volontà della autonomia che è diritto e facoltà di governarsi; libera espressione quindi di alta responsabilità, con capacità critica, considerando appunto che autonomia e autogoverno in rigorosa autodisciplina e nel rispetto delle leggi che debbono essere adeguate ai tempi e ai bisogni. La cosa più difficile è saper governare se stessi per ben governare gli altri.

* * *

In questa direzione diventa essenziale, come già detto, la riforma della legislazione comunale e provinciale, di una legge che, nella sua impostazione di fondo, risale ad oltre un secolo fa e che di tale sua anzianità reca ben evidente il segno. Non si tratta semplicemente di modifiche ma di un profondo riassetto dei poteri locali che tenga conto della realtà sociale del paese, che non consideri omogenei enti che di fatto sono eterogenei, che proponga strutture agili e differenziate per far fronte a problemi diversi.

Un altro grosso problema, che interessa direttamente gli Enti locali, poiché incide e condiziona la vita stessa delle Autonomie, è quello della riqualificazione della spesa pubblica e della sua produttività sociale, attraverso l'accelerazione del processo autonomistico, l'eliminazione delle duplicazioni di strutture, una gestione di tale spesa da parte delle regioni, delle province e dei

comuni in misura sempre più ampia e improntata al comune denominatore di una politica unitaria di sviluppo.

Ciò pone l'urgenza e la necessità di un'azione concorde degli Enti locali che debbono essere tutti insieme soggetti attivi di un programma unitario di interventi e iniziative nel contesto della programmazione regionale, superando i confini municipalistici attraverso una piattaforma comune di obiettivi sociali di sviluppo.

Per valorizzare l'intero sistema delle autonomie occorre altresì completare — presto e bene — la riforma regionale, superando certi vacui impegni regionalistici assunti anche a livello governativo ed ai quali non hanno fatto seguito atti concreti e combattendo le tendenze centralistiche delle strutture dello Stato tese a ridurre e minimizzare la portata innovatrice e riformatrice dell'ordinamento regionale.

È in questo spirito che le Regioni stanno combattendo la battaglia per un organico e completo trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni, che delinei per queste ultime una struttura istituzionale costituzionalmente coerente e efficiente dal punto di vista degli interventi operativi, e per una riforma della pubblica amministrazione, che prenda atto della realtà regionale, non limitandosi a un semplice ritocco e riordinamento delle competenze ministeriali ma realizzando una nuova diversa concezione dell'amministrazione statale titolare di un'importante funzione di coordinamento e di orientamento degli interventi regionali, ma non più, nella stragrande maggioranza dei casi, di compiti direttamente operativi. Le Regioni chiedono quindi di avere come loro interlocutore uno Stato aperto, che abbia superato la concezione gerarchica o burocratica, per confrontarsi su un piano dialettico con la mutata realtà economica e sociale, in costante, rapida trasformazione.

Un aspetto particolarmente delicato del problema, un aspetto che possiamo definire « interno » al problema stesso è ancora quello dei rapporti fra i diversi livelli di autonomia con particolare riferimento ad alcuni « nodi » fondamentali dal cui corretto superamento dipende in gran parte anche la riuscita della battaglia autonomistica.

Si tratta in primo luogo della necessaria e urgente definizione dei limiti e delle modalità di corretto esercizio del controllo regionale sugli atti degli Enti locali subregionali cui vanno ad aggiungersi i controlli statali sugli organi di tali Enti. Il superamento dell'attuale tradizionale impostazione dei controlli (di legittimità, di merito ecc.) attraverso una valutazione di efficienza dell'azione, che costituisce poi di fatto il valido controllo

politico esercitato dal corpo elettorale in sede di elezione, è la richiesta degli Enti locali per favorire un momento nuovo e un rilancio effettivo della vita e dell'azione delle autonomie.

Il secondo aspetto fa riferimento alla vasta e determinante problematica delle deleghe di funzioni dalla Regione agli Enti locali, problematica che sottintende una concezione — costituzionalmente ineccepibile — della Regione come ente di programmazione e di governo e delle Province e dei Comuni come enti gestori di servizi, o anche della Regione come momento — rilevantissimo e fondamentale — di decentramento legislativo e delle Province e dei Comuni come momento di decentramento tipicamente amministrativo. Un uso oculato e corretto della delega da parte della Regione può produrre profondi mutamenti nel sistema di gestione della spesa pubblica, nel modo di funzionare degli Enti locali, nella loro stessa struttura organizzativa; superando i vecchi schemi delle procedure burocratiche e assicurando nel contempo l'auspicata scioltezza ed efficienza all'azione degli Enti locali.

* * *

Al di là dei compiti più propriamente istituzionali occorre ricordare il fondamentale ruolo che le Autonomie locali possono svolgere nei confronti dei gravi pericoli eversivi che minacciano la Repubblica e che proprio in questi giorni stanno venendo in luce in tutta la loro ampiezza ed estensione. Siamo tutti consapevoli — e certi recenti, dolorosi fatti, che hanno trovato pronta, ferma condanna a tutti i livelli delle autonomie lo hanno confermato — che l'avvenire democratico del Paese può trovare nelle assemblee elettive un organico sistema di difesa e di promozione della democrazia, soprattutto attraverso la realizzazione di una effettiva, reale partecipazione di tutte le forze politiche, economiche e sociali alla formulazione degli indirizzi di intervento degli Enti, contribuendo in tal modo sul piano concreto all'isolamento e al superamento del fascismo in tutte le sue forme, ma anche attraverso una costante vigilanza antifascista di cui le assemblee elettive si stanno facendo carico.

RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E TRASFERIMENTO DI COMPETENZE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI

IL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO

nella seduta del 26 *luglio* 1974 (*Stampato n.* 114)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 31 *luglio* 1974 (*n.* 3157)

NORME SUL RIORDINAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 1

Il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria diretti:

a) a completare il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonché degli uffici e del personale anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) a trasferire alle Regioni le funzioni inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione esercitate da enti pubblici nazionali ed interregionali, fatte salve comunque quelle già trasferite, nonché a trasferire contestualmente i rispettivi uffici, i beni ed il relativo personale, nel rispetto della posizione economica acquisita.

Qualora l'attività degli enti riguardi non più di tre Regioni contigue potrà affidarsene la gestione ad un consorzio costituito fra le Regioni stesse, d'intesa con le medesime;

c) a delegare alle Regioni a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le altre funzioni amministrative in materie connesse nonché a riordinare quelle già delegate, al fine di rendere possibile l'esercizio organico da parte delle Regioni delle funzioni amministrative trasferite o delegate, provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici e del personale ritenuti necessari;

d) a prevedere e disciplinare la facoltà delle Regioni di avvalersi degli uffici tecnici dello Stato;

e) ad attribuire alle province, ai comuni e alle comunità montane e consorzi di comuni e province, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state trasferite alle Regioni nonché ad attribuire ai predetti enti locali, ai sensi degli articoli 5 e 128 della Costituzione, altre funzioni di interesse locale, che valgano a rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative a loro attribuite a norma della legislazione vigente, provvedendo a regolare i relativi rapporti finanziari;

f) a provvedere, in relazione alle funzioni trasferite, alla soppressione dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi alle funzioni trasferite ed al corrispondente incremento del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nell'emanazione dei decreti delegati di cui al comma precedente, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi oltre che a quelli contenuti negli articoli 17, 18 e 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281:

1) l'identificazione delle materie per settori organici dovrà essere realizzata in base a criteri oggettivi e non in base alle funzioni finora esercitate dai Ministeri e dagli organi periferici dello Stato;

2) nel trasferimento di uffici andranno evitate di regola forme di codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e delle Regioni; dovrà, altresì, essere completato il trasferimento alle Regioni dei beni del demanio e del patrimonio dello Stato, che siano direttamente strumentali alle funzioni trasferite;

3) sarà prevista, a favore delle Regioni, la facoltà:

a) di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa nelle materie delegate dallo Stato in conformità dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione nonché, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, norme di attuazione delle leggi della Repubblica vigenti nelle materie stesse, da precisarsi con i decreti delegati di cui al comma precedente;

b) di subdelegare alle province, comuni ed altri enti locali le funzioni delegate dallo Stato, prevedendosi i necessari poteri di indirizzo, controllo e rimedi sostitutivi, sia da parte dello Stato nei confronti delle Regioni, che di queste nei confronti degli enti locali;

4) saranno, altresì, disciplinati i rapporti finanziari fra Stato, Regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate;

5) sarà provveduto, nelle materie devolute ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, al trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive, fatte proprie dallo Stato con legge che avrà valore

di principi, prevedendosi altresì, che in mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Sarà prevista, in materia, la facoltà del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata, di prescrivere, in caso di accertata inattività degli organi regionali suscettibile di comportare inadempimenti agli obblighi comunitari, un congruo termine alla Regione per provvedere, nonché la facoltà di adottare, trascorso invano il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale;

6) sarà provveduto a che, in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, disponga il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, entro lo stesso termine di cui al primo comma ed in conformità, in quanto applicabili, dei principi e criteri direttivi stabiliti al secondo comma, uno o più decreti legislativi per adeguare l'organizzazione amministrativa periferica dello Stato nelle Regioni a statuto speciale a quella configurata nelle Regioni a statuto ordinario.

Ferma restando l'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali secondo le procedure di cui agli articoli 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e 107 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, dovrà essere completato il trasferimento, per settori organici, alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano delle attribuzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, nelle materire spettanti alle Regioni e province predette, a norma dei rispettivi statuti, mediante trasferimento degli uffici periferici, dei servizi e del personale dello Stato, regolando, ove occorra, i relativi rapporti finanziari.

Con i decreti legislativi concernenti il trasferimento delle funzioni amministrative alla Regione autonoma della Valle d'Aosta, che saranno proposti da una commissione paritetica di quattro membri, nominati due dal Governo della Repubblica e due dal consiglio regionale valdostano, si provvederà altresì a dettare le norme necessarie per dare attuazione allo statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Qualora gli uffici oggetto di trasferimento siano titolari di competenze statali residue e le funzioni trasferite siano prevalenti, si provvederà alla delega alle Regioni e province delle funzioni residue.

Nel trasferimento e nella delega di funzioni alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei commi precedenti, saranno, di regola, comprese tutte le funzioni amministrative che sono state o saranno trasferite o delegate alle

Regioni a statuto ordinario a norma della legge 16 maggio 1970, n. 281, e a norma della presente legge, provvedendosi contestualmente ai relativi trasferimenti di uffici e personale e alle correlative riduzioni degli organici delle amministrazioni statali interessate.

Alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno, altresì, trasferite, nelle materie di loro competenza, le funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive, fatte proprie dallo Stato con la legge di recepimento osservandosi il disposto di cui al n. 5 del precedente secondo comma.

Al personale statale trasferito ai sensi del presente articolo, saranno estese, in quanto occorra, le disposizioni e le agevolazioni previste per gli analoghi trasferimenti alle Regioni già effettuati ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni che attiene ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro o i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

Le disposizioni di cui ai precedenti due commi sostituiscono ogni altra norma concernente l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento con particolare riguardo a quelle contenute nei decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Gli organi statali e le amministrazioni regionali nonché quelle delle province di Trento e Bolzano sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

I primi due commi dell'articolo 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati. Il controllo sulle deliberazioni adottate dalle province, dai comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione è attribuito rispettivamente agli organi di cui agli articoli 55, 56 e 61 della citata legge n. 62, osservandosi per quanto concerne la esecutività di tali deliberazioni princìpi analoghi a quelli stabiliti negli articoli 45 e 47.

Art. 2

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto legislativo

emanato in attuazione del precedente articolo 1, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento delle attribuzioni e dei servizi dei ministeri e degli uffici periferici dipendenti, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) la ripartizione delle attribuzioni tra i vari dicasteri dovrà essere fatta con criteri di omogeneità per ampi settori di attività, evitando ad ogni livello duplicazioni o suddivisioni di competenze, uffici e servizi, e interventi non necessari. A tal fine si procederà, ove occorra anche per motivi di snellimento funzionale, al trasferimento di compiti e funzioni dei relativi servizi, centrali e periferici, e del personale da un ministero all'altro, adeguando eventualmente la denominazione dei ministeri;

2) nell'ambito di ciascun Ministero, le attribuzioni a questo assegnate saranno ripartite tra uffici centrali e periferici, ove esistano, devolvendo a questi ultimi, in relazione alle esigenze del più ampio decentramento amministrativo previsto dell'articolo 5 della Costituzione, la esplicazione di tutte le funzioni amministrative di competenza, nel quadro delle direttive di massima spettanti all'amministrazione centrale, ad eccezione di quelle che attengono ad affari di interesse nazionale o interregionale o che comportino un rilevante impegno di spesa. Per le amministrazioni centrali che non dispongono di organi periferici sarà disciplinata la possibilità di avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, di uffici periferici dipendenti da altre amministrazioni dello Stato;

3) fermi restando i poteri del Ministro di indirizzo, coordinamento e organizzazione per settori di attività, le attribuzioni operative delle amministrazioni centrali saranno assegnate alle direzioni generali o uffici centrali assimilabili; quelle di elaborazione ai fini di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni affidati al Consiglio dei ministri, nonché quelle di studio, programmazione e sviluppo saranno assegnate ad appositi uffici, sotto la direzione di consiglieri ministeriali o di altri funzionari con qualifiche dirigenziali per compiti di studio e ricerca;

4) le direzioni generali, o uffici operativi equipollenti, sono di regola articolate in divisioni e queste, ove occorra, in sezioni; gli uffici di elaborazione dell'indirizzo e coordinamento, quelli di studio, programmazione e sviluppo, in gruppi di studio il cui numero e la cui composizione potrà variare in relazione al mutare delle esigenze dei servizi. La direzione degli uffici, centrali e periferici, di natura amministrativa e tecnica sarà attribuita in relazione alla valutazione della funzionalità prevalentemente amministrativa o prevalentemente tecnica degli uffici stessi;

5) il numero attuale delle direzioni generali e degli uffici centrali assimilabili e delle divisioni e quello degli uffici periferici saranno ridotti in conseguenza del trasferimento alle Regioni delle attribuzioni degli organi dello Stato nelle materie indicate all'articolo 117

della Costituzione nonché della delega alle Regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;

6) le direzioni generali, gli uffici centrali assimilabili e le divisioni saranno contenuti nel numero complessivo strettamente indispensabile e comunque inferiore a quello stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad un rigoroso criterio di funzionalità e prescindendo dai profili di carriera delle rispettive carriere direttive e tenuto conto delle competenze devolute agli uffici periferici, ai sensi del punto 2) del presente articolo.

A parziale modifica del sesto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i dirigenti generali possono essere collocati a disposizione del Ministero, anche per il conferimento di incarichi speciali da parte del Ministro, nel limite complessivo del 20 per cento dei corrispondenti posti di ruolo organico e comunque per una unità.

Le direzioni generali e gli uffici equiparati, rimasti privi di titolari per il conferimento di incarichi speciali in dipendenza di quanto disposto nel precedente comma, sono coperti per incarico ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

7) alle direzioni generali, agli uffici centrali assimilabili e alle divisioni saranno attribuite competenze per distinti rami di attività concernenti materie e compiti omogenei, anche per quanto riguarda le residue competenze dello Stato precedentemente attribuite alle direzioni generali o agli uffici centrali assimilabili soppressi in applicazione di quanto previsto dai precedenti nn. 5) e 6). Analogamente saranno definite le competenze delle unità organiche costituite ai sensi delle vigenti leggi da più uffici centrali, assimilabili alle direzioni generali, nonché le competenze di questi ultimi uffici. Saranno, altresì, con gli stessi criteri, riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;

8) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della regolarità, ma anche al perfezionamento e ad un migliore coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresì definiti i compiti e le responsabilità degli ispettori;

9) in connessione alla revisione dell'ordinamento dei Ministeri ed alla conseguente ripartizione delle materie tra le diverse amministrazioni saranno conferite nuove attribuzioni agli uffici periferici e si procederà, ove occorra, al trasferimento di funzioni, servizi e personale da un ufficio all'altro;

10) fermi restando i poteri di indirizzo, di direzione, di coordinamento, di controllo e di avocazione attualmente spettanti al Ministro competente, gli organi periferici dovranno avere larghi poteri operativi e decisionali;

11) in relazione alle nuove funzioni attribuite agli organi periferici potrà provvedersi al decentramento dei controlli;

12) nel procedere al riordinamento delle strutture organizzative centrali e periferiche dovrà tenersi conto dell'incidenza sulle medesime dei processi di automazione e meccanizzazione dei servizi.

La delega del Governo di cui al comma precedente sarà altresì esercitata, in relazione ai compiti istituzionali delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non territoriali, al fine di conseguire la razionale ripartizione delle attribuzioni, l'eliminazione delle duplicazioni di competenze e di interventi, lo snellimento funzionale, la coesione e l'unità di indirizzo. Il collegamento tra amministrazioni statali ed enti dovrà essere stabilito sulla base dell'omogeneità delle rispettive attribuzioni.

Si provvederà, altresì, ove occorra, al riordinamento della struttura, delle competenze, delle procedure e dei termini fissati per gli organi consultivi delle amministrazioni, in base a criteri di semplificazione, di efficienza e di eliminazione di duplicazioni di pareri, in relazione alla redistribuzione delle materie ed al riordinamento delle competenze attuate in virtù della presente legge.

Con criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi, si provvederà al riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo alla peculiarità delle sue funzioni ed ai particolari compiti ispettivi demandati a detto organo.

Il riordinamento degli uffici centrali del Ministero di grazia e giustizia sarà attuato distinguendo quelli con compiti di elaborazione legislativa, quelli connessi con le attribuzioni ed il funzionamento degli organi e degli uffici giudiziari da quelli con compiti propriamente amministrativi e garantendo — salvo quanto stabilito dal numero 6) del presente articolo — la razionale applicazione alle corrispondenti funzioni dirigenziali dei magistrati di qualsiasi ordine e qualifica e dei funzionari degli esistenti ruoli direttivi dell'amministrazione della giustizia.

Per i servizi delle Amministrazioni degli affari esteri e della difesa, ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 18 novembre 1965, n. 1478, la delega prevista dal presente articolo si limiterà alle eventuali norme di coordinamento e di adeguamento alle disposizioni del presente articolo e successivi, nonché alle norme per la riorganizzazione dell'Istituto diplomatico di cui agli articoli 87 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, garantendo attraverso di esso il reclutamento per la carriera diplomatica.

Il Governo è delegato, altresì, ad emanare apposite norme relative al Consiglio superiore della pubblica amministrazione per:

a) ampliarne la competenza consultiva alle questioni in ordine all'organizzazione, al funzionamento ed al perfezionamento dei servizi

delle pubbliche amministrazioni, esclusi gli enti pubblici economici, al fine di agevolare il coordinamento funzionale fra Stato ed enti pubblici;

b) modificarne la composizione al fine di istituire una terza sezione, nella quale sia assicurata una adeguata rappresentanza delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali e non territoriali a carattere nazionale, esclusi quelli economici, e sia garantita la rappresentanza sindacale del relativo personale nella medesima proporzione prevista dalle vigenti disposizioni;

c) assicurarne la piena funzionalità con adeguate norme procedurali e prevedere altresì la nomina di membri supplenti.

Art. 3

Il parere del consiglio di amministrazione sulle materie indicate dall'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è obbligatorio.

Art. 4

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo 2, al riordinamento delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato con l'osservanza, in quanto compatibili, dei principi e criteri direttivi di cui al precedente articolo 2, nonché dei seguenti:

a) fermi restando gli attuali poteri e funzioni del Ministro competente e riservati allo stesso, in particolare, l'indirizzo della generale politica aziendale, assicurare alle amministrazioni ed aziende predette ampia ed incisiva autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa, contabile, adeguando i poteri e le funzioni del consiglio di amministrazione, di cui il Ministro conserverà la presidenza, e degli altri organi aziendali, al fine di rendere l'organizzazione e l'azione delle medesime più consone alla produzione dei beni e servizi pubblici loro affidati, così da rendere possibile lo sviluppo delle attività e l'equilibrio della gestione, tenendo conto del carattere sociale dei pubblici servizi e dell'interesse generale dell'economia del Paese;

b) stabilire una speciale disciplina del bilancio, delle norme di contabilità speciale e delle procedure amministrative in modo che:

gli stanziamenti siano iscritti in capitoli che corrispondano a grandi settori operativi di ciascuna amministrazione o azienda;

la ripartizione dei capitoli in articoli e le successive modifiche siano effettuate con decreto del Ministro competente, sentito il consiglio di amministrazione;

gli stanziamenti non impegnati per spese in conto capitale alla chiusura dell'esercizio finanziario e gli avanzi di bilancio in genere possano essere utilizzati negli esercizi successivi e comunque per non oltre cinque;

le amministrazioni ed aziende autonome possano disporre dei propri beni patrimoniali disponibili ed utilizzare il ricavato delle

eventuali alienazioni, le attività ed altri proventi comunque acquisiti, per il finanziamento di programmi, impianti e beni relativi ai servizi di istituto; qualora si tratti di alienazioni o di utilizzi di importo superiore a 500 milioni di lire occorrerà l'autorizzazione del Ministro delle finanze;

le amministrazioni e le aziende autonome abbiano facoltà, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito, di contrarre prestiti a breve termine, per le esigenze temporanee di cassa, con le aziende di credito di cui alla legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, e mutui, per il finanziamento degli investimenti, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche;

il parere del consiglio di amministrazione sostituisca, nella materia contrattuale, negli atti di transazione e nelle determinazioni di inapplicabilità di clausole penali, quello del Consiglio di Stato, nei casi in cui sia previsto dalle vigenti disposizioni;

le deliberazioni del consiglio di amministrazione, decorso il termine di 10 giorni, non siano più soggette a rinvio, a sospensione, annullamento o revoca; prevedendo inoltre la facoltà del Ministro di esercitare il potere sostitutivo in caso di inattività del consiglio di amministrazione;

c) prevedere il coordinamento dei piani di sviluppo dei servizi e dei relativi investimenti, con la programmazione nazionale e l'elaborazione di piani provinciali o compartimentali in consultazione con le Regioni.

Ai diversi livelli saranno sentiti anche i sindacati e le categorie produttive più direttamente interessate ai servizi gestiti dalle singole aziende;

d) provvedere al riordinamento e al potenziamento delle strutture organizzative, anche in relazione ai processi di automazione e meccanizzazione dei servizi.

Art. 5

Ferma restando la disciplina dettata per le qualifiche dirigenziali anche tecniche dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo 2, norme per una nuova disciplina delle carriere degli impiegati civili tecnici delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, i quali svolgono istituzionalmente compiti per cui è prescritta nell'esercizio delle libere professioni l'iscrizione agli appositi albi professionali.

In particolare dovrà essere stabilito che i ruoli del personale tecnico saranno ordinati sulla base di qualifiche professionali e che il relativo trattamento economico iniziale si dovrà sviluppare per successive classi di stipendio — suscettibili dei normali aumenti pe-

riodici — il cui conseguimento potrà essere anticipato per meriti o ritardato per demeriti.

Dovrà essere previsto che gli incarichi che comportino, nell'ambito delle attribuzioni proprie di ciascuna carriera, oneri organizzativi ed amministrativi siano assegnati, in quanto possibile, secondo il principio della rotazione e per non più di un triennio, agli impiegati con la classe di stipendio più elevata, almeno tra quelli in servizio nello stesso ufficio.

Sarà altresì previsto, con gli opportuni temperamenti, che gli impiegati tecnici, fermi restando i poteri gerarchici dei funzionari preposti agli uffici alle cui dipendenze essi prestano servizio, siano, salvo contraria speciale disposizione stabilita anche con regolamento ministeriale, legittimati a svolgere, nell'esercizio delle loro funzioni e assumendo la relative responsabilità, i compiti di natura professionale che gli iscritti ai corrispondenti albi sono abilitati a compiere nella libera professione.

Con criteri per quanto possibile analoghi si provvederà al riordinamento delle carriere del personale addetto all'elaborazione elettronica dei dati.

Art. 6

Entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 2, il Governo della Repubblica è delegato a provvedere alla revisione dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo, con osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) le dotazioni organiche dovranno essere determinate esclusivamente in relazione alle effettive esigenze di servizio ed in base a rigorosi criteri di funzionalità e con la effettiva riduzione o soppressione dei posti richiesta dal trasferimento di funzioni, uffici e personale dello Stato alle Regioni o dalla delega ad esse di funzioni amministrative statali;

2) dovrà procedersi all'unificazione dei ruoli, centrali e periferici, della medesima amministrazione e, in quanto possibile ed opportuno, di più amministrazioni, quando essi si riferiscano a carriere dello stesso ordine con funzioni analoghe.

Sarà sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione che dovrà pronunciarsi anche sulla possibilità di provvedere alle sopravvenute esigenze dei servizi mediante il trasferimento di personale da una amministrazione all'altra. Si prescinderà dal parere del Consiglio superiore se non sarà espresso entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 7

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore delle norme emanate in attuazione della delega di cui al primo comma dell'articolo 2, più decreti

legislativi contenenti uno il testo unico delle disposizioni concernenti il trattamento economico di attività dei dipendenti civili e militari dello Stato e altri concernenti rispettivamente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili e degli operai delle amministrazioni dello Stato e i testi unici delle corrispondenti disposizioni concernenti il personale delle singole amministrazioni ed aziende autonome dello Stato, quali risulteranno dalle norme legislative al momento vigenti, apportandovi le sole modifiche necessarie al loro coordinamento.

Art. 8

Le norme delegate previste dagli articoli 1, 2, 4 e 6 della presente legge saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per i problemi relativi alle Regioni, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni. Per le norme delegate di cui all'articolo 1, nonché per quelle di cui all'articolo 2, per quanto attiene ai ministeri ed agli enti pubblici con funzioni trasferite o delegate alle Regioni nonché ai ministeri ed alle aziende autonome con uffici periferici, dovranno essere preventivamente sentite le Regioni, le quali potranno far pervenire le proprie osservazioni entro 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle Regioni, al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Le altre norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti e con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, previo parere di una Commissione parlamentare composta da undici senatori e undici deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi.

Gli schemi di decreti saranno altresì inviati, per il parere, al Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Si prescinde dal parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio superiore qualora non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta.

Le norme delegate previste dalla presente legge, previo esame preliminare del Consiglio dei ministri, saranno sottoposte al definitivo parere delle Commissioni parlamentari di cui ai precedenti commi secondo le rispettive competenze.

Il parere previsto dal precedente comma dovrà essere espresso

entro 30 giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere, le norme sono approvate dal Consiglio dei ministri.

Art. 9

Ogni triennio si provvede, simultaneamente e con carattere di generalità per settori omogenei dell'impiego statale, all'esame delle questioni attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico, di attività e di quiescenza, dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i magistrati, gli avvocati dello Stato e i funzionari delle carriere direttive.

All'esame dei problemi parteciperanno le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Le eventuali modifiche alla disciplina vigente, ancorché contenute in leggi o in atti aventi valore di legge, saranno stabilite, sulla base delle proposte di accordo convenute tra il Governo e le organizzazioni di cui al precedente comma, oltre che con legge, anche con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, ferma restando la necessità dell'approvazione con legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato. Sarà in ogni caso disciplinata con legge la materia relativa al reclutamento, alla struttura fondamentale delle carriere, alla responsabilità ed ai procedimenti e sanzioni disciplinari del personale.

Durante il triennio, le organizzazioni sindacali potranno presentare proposte per l'attuazione della disciplina normativa vigente.

Le modalità di attuazione del presente articolo verranno stabilite con regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 24 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.

LE PROPOSTE DELL'UNCEM ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Il 21 novembre, presso l'aula della Commissione Agricoltura del Senato, la Commissione parlamentare per le questioni regionali (composta da senatori e da altrettanti deputati), sotto la presidenza del senatore avv. Giorgio Oliva, ha ricevuto i rappresentanti dell'UNCEM nelle persone dei vice Presidenti avv. Leonardi e dr. Martinengo e del segretario generale comm. Piazzoni. Non era presente il Presidente sen. Segnana, impegnato a Palermo per l'assemblea regionale dei comuni ed enti montani.

I rappresentanti dell'UNCEM hanno illustrato la seguente memoria alla Commissione:

1) *Premessa*

Le norme costituzionali che riconoscono le autonomie locali ed impongono l'adeguamento a tale principio della legislazione (art. 5) e quelle (art. 128) che riconoscono a Provincie e Comuni l'autonomia nell'ambito delle leggi generali della Repubblica, non sono state finora compiutamente recepite nella legislazione del nostro Paese.

La realizzazione delle Regioni — che tante speranze aveva determinate, poiché si riteneva di poter disporre di uno strumento di agile amministrazione e di vera partecipazione alla gestione del bene comune — non ha dato soddisfazione alle attese. Molte Regioni hanno riprodotto nell'organizzazione burocratica i modelli ministeriali con strutture piramidali e la legislazione regionale è quasi nulla in materia di deleghe e decentramento di funzioni amministrative a Provincie, Comuni ed Enti locali.

Si è data attuazione, da parte del Governo, in modo largamente incompleto all'art. 117 della Costituzione ma non all'art. 118 sia per quanto attiene l'attribuzione di funzioni dallo Stato a Provincie e Comuni, che per la delega dallo Stato alle Regioni. Né le stesse Regioni hanno attuato l'esercizio delle funzioni « delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri Enti locali, o valendosi dei loro uffici ».

Le « novità » rappresentate dalla istituzione delle Regioni e dalla normativa che ne è seguita sono state spesso annullate da provvedimenti legislativi e da atti ministeriali contradditori.

Per quanto riguarda le « zone montane », per le quali l'art. 44, ultimo comma, della Costituzione stabilisce debbano essere

« disposti provvedimenti », l'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani esprime la soddisfazione per l'avvenuta approvazione della legge 1102 del 3 dicembre 1971, giustamente definita la prima « legge quadro » per le vaste materie connesse all'economia montana, affidata alla competenza regionale.

Ma anche questa buona legge non è compiutamente attuata in tutta Italia (mancano la Sardegna e la Provincia autonoma di Bolzano), né si è data attuazione ad uno degli articoli tra i più significativi: l'art. 16 che stabilisce la riserva di fondi, da parte del CIPE, a favore della montagna all'atto dell'approvazione dei piani e programmi nazionali di sviluppo, tanto che sono state presentate sei proposte di legge al Parlamento per ottenere il rifinanziamento ordinario della legge dal 1975 (alla scadenza dei finanziamenti disposti con la legge 1102) per la costituzione delle Comunità montane e l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo economico e sociale.

In questo contesto di problemi l'UNCEM aveva salutato con molto interesse l'iniziativa, promossa dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, di predisporre una organica e completa proposta di riordino della pubblica amministrazione per completare la riforma dello Stato iniziata con l'attuazione delle Regioni.

Abbiamo visto invece l'approvazione della legge 114 da parte del Senato, sia pure motivata dalla scadenza della precedente delega data al Governo in materia, mentre leggi più urgenti, quali il recepimento delle tre Direttive Comunitarie per l'agricoltura, interessanti direttamente le Regioni ed un settore vitale dell'economia nazionale, non sono state ancora approvate.

L'UNCEM ritiene che una legge di riforma della pubblica amministrazione sia di tale portata da non poter essere che il frutto e la conclusione dell'indagine che questa Commissione sta completando talché più che di legge delega debba trattarsi di *legge di riordinamento*, lasciando alla delega al Governo il solo margine necessario a completare il disegno del legislatore, disegno ovviamente da esprimersi nella massima chiarezza.

Aggiungiamo, prima di entrare nel merito del citato disegno di legge (approvato dal Senato il 26 luglio e ora all'esame della Camera) che è nostra motivata convinzione che accanto alla riforma di strutture burocratiche a livello ministeriale e di relativi uffici periferici, si debba realizzare, e con urgenza, la riforma dei numerosi Enti pubblici statali e parastatali che appesantiscono notevolmente, sul piano organizzativo non meno che sul piano finanziario, l'apparato dello Stato e fanno sentire il citta-

dino sempre più estraneo e per nulla partecipe di quel governo di popolo che la Costituzione solennemente ha istituito.

2) *Chiarezza di competenze e funzioni e problemi finanziari*

La riforma, di cui si discute da tanto tempo, deve avere di mira la chiarezza delle competenze sia tra organi diversi che ai diversi livelli, evitando la tanto lamentata sovrapposizione di interventi e assicurando il migliore e più produttivo utilizzo dei mezzi disponibili.

Per tali considerazioni appare indispensabile che la riforma investa contemporaneamente la *revisione delle competenze* in materia che devono essere affidate alle Regioni, alle Provincie ed ai Comuni, *la delega di funzioni*, dallo Stato alle Regioni, e da queste agli altri Enti locali, non escluse le Comunità montane, e *la ristrutturazione dei Ministeri e degli Enti pubblici nazionali e interregionali.*

Per le stesse considerazioni si dovrà procedere contestualmente alla *riforma della legge finanziaria regionale e alla riforma*, già prevista nella legge tributaria, *della finanza locale.*

I problemi finanziari tra Stato e Regioni devono essere chiariti in modo da evitare la permanente contrattazione o le diatribe annuali in occasione della redazione del bilancio dello Stato. Una adeguata aliquota di finanziamenti deve essere assegnata alle Regioni ed i naturali incrementi nelle spese per il bilancio dello Stato devono essere automaticamente riconosciuti anche per i fondi assegnati alle Regioni.

Le stesse osservazioni valgono per quanto attiene la finanza locale in generale e in particolare i contributi statali e regionali per competenze delegate e per l'utilizzo degli uffici degli Enti locali territoriali.

3) *Rapporti Governo-Regioni*

I rapporti tra il Governo e le Regioni debbono svolgersi attraverso un unico centro di coordinamento rappresentato dalla Presidenza del Consiglio.

L'organo di collegamento tra Governo e Regioni può essere rappresentato dalla Commissione interregionale nella quale sono presenti i Presidenti delle Giunte regionali e può essere stabilito a livello tecnico da un comitato di funzionari regionali che si occupi delle stesse materie per le quali si dovrà decidere in sede di Commissione interregionale.

Per quanto attiene gli interventi comunitari, dovrebbero va-

lere i concetti espressi nella proposta di legge n. 2244 (testo del Comitato ristretto) in corso di discussione alla Camera per l'applicazione delle Direttive 159, 160 e 161 in materia di agricoltura.

4) *Il disegno di legge n.* 3157

L'UNCEM esprime alcune osservazioni in ordine al contenuto del Disegno di legge n. 3157 in corso di esame alla Camera.

Un'osservazione pregiudiziale è riferita alla dimenticanza, spesso avvertita, delle funzioni chiaramente indicate dall'art. 118 della Costituzione spettanti alle Provincie, ai Comuni e agli altri Enti locali. Tale articolo prevede anche, oltre all'attribuzione di funzioni amministrative, l'esercizio normale delle funzioni amministrative delle Regioni mediante delega agli Enti predetti o utilizzo dei loro uffici.

È pur vero che l'esperienza regionale può essere ricca di iniziative e di positivi risultati sul piano dello sviluppo democratico del Paese, ma non vi è dubbio che il rafforzamento della stessa democrazia, oltre che la più efficace partecipazione delle forze sociali e politiche al governo della collettività, si esercita iniziando dalle amministrazioni dei Comuni, delle Comunità montane e delle Provincie.

È necessario che il completamento del trasferimento delle funzioni alle Regioni avvenga — come previsto nel 1° comma dell'art. 1 — anche mediante modifiche ed integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'art. 17 della legge 16-5-1970 n. 281.

Tali modifiche sono necessarie anche per dare valore al punto e) dello stesso art. 1 che — almeno nella sua prima parte — non avrebbe alcun valore essendo tutte le « materie » indicate dall'art. 117 della Costituzione già comprese nei decreti delegati del gennaio 1972.

Deve risultare chiaro che il trasferimento delle funzioni, degli uffici e del personale degli enti pubblici nazionali o interregionali deve coincidere con lo scioglimento stesso dell'Ente.

Per tale ragione non appare utile mantenere la possibilità di cui alla seconda parte del punto b); all'occorrenza l'iniziativa di consorziarsi per qualsiasi attività la possono liberamente assumere le Regioni.

In ordine ai criteri direttivi indicati al Governo per l'emanazione dei decreti delegati (parte seconda dell'art. 1) si dovrebbe tenere valido il punto e) soltanto per la seconda parte, ferma restando la citazione accanto alle Provincie e ai Comuni delle

« Comunità montane e consorzi di Comuni o Provincie » per le ragioni dette al punto precedente.

5) *Le Comunità montane*

Per quanto attiene le Comunità montane, va tenuta presente la norma dell'art. 6 della legge 1102 per l'assunzione da parte delle stesse di funzioni proprie dei Comuni, nella specie applicabile anche per la gestione comunitaria di funzioni delegate ai Comuni. La Comunità montana, Ente di diritto pubblico, va considerata destinataria di determinate funzioni alla pari con i comprensori o consorzi di Comuni da costituirsi nel territorio non classificato montano. Le une e gli altri vanno quindi considerati Enti locali di fatto intermedi tra il Comune e la Provincia e in molti casi (27 su 332 Comunità montane sono interprovinciali) tra il Comune e la Regione, interpretando estensivamente l'art. 129 della Costituzione, relativo ai circondari.

Con tale normativa non si avrebbe trattamento differenziato tra Enti locali di uguale livello. È in corso in diverse Regioni l'organizzazione del territorio su basi comprensoriali, e ciò è stato incoraggiato dal fatto che il 52 % del territorio nazionale è organizzato mediante le Comunità montane.

Eventuali difformità tra la dimensione della zona montana e quella del comprensorio (sanitario, scolastico o urbanistico) sono risolvibili in sede regionale con la definizione di multipli di zone montane omogenee o comprendendo zone con Comuni parzialmente montani in comprensori limitrofi più ampi.

6) *Finanziamento per funzioni delegate*

La disposizione di cui al punto f) deve riguardare anche il finanziamento a Provincie, Comuni e Comunità montane per l'assolvimento delle funzioni loro direttamente trasferite. Pertanto si devono devolvere anche ai citati Enti locali i fondi dei capitoli soppressi del bilancio dello Stato con un meccanismo di riporto che consideri quali parametri fondamentali il territorio sul quale opera l'Ente destinatario di funzioni e gli abitanti su quel territorio residenti.

Al punto b) della lettera 3 del suddetto art. 1 va precisato che la subdelega alle Provincie e ai Comuni ecc. delle funzioni delegate dallo Stato, dovrà essere accompagnata dalla regolazione dei rapporti finanziari conseguenti.

Allo scopo di assicurare una decisione collegiale di Governo ed un effettivo indirizzo e coordinamento di carattere unitario, l'« esercizio della funzione » di cui tratta l'11° comma deve essere

riservato al Consiglio dei Ministri o da questi delegato al CIPE e non al Presidente del Consiglio con il Ministro competente, poiché la formula « degli affari particolari » apre la strada ad una serie ingiustificata di interventi settoriali.

È necessario avere la massima chiarezza in queste norme, evitando infinite contestazioni, e quindi ritardi di carattere operativo, generati da conflitti di competenza o da erronee interpretazioni di norme non chiaramente definite dalla legge.

7) *Commissione paritetica per predisporre i decreti delegati*

Per quanto attiene l'art. 8 — che con l'art. 1 interessa il trasferimento di competenza alle Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e Consorzi di Comuni e Provincie — l'UNCEM chiede che la preparazione dei decreti delegati venga effettuata da una Commissione paritetica Governo-Regioni-Enti locali (come previsto per la Valle D'Aosta al 5° comma dell'art. 1 e come è in atto per l'applicazione delle norme costituzionali per il Trentino Alto Adige) con adeguata rappresentanza delle Regioni, delle Provincie (UPI), dei Comuni (ANCI) e delle Comunità montane, tenendo conto che di queste ultime ne sono costituite circa 250 (su 332 previste dalle leggi regionali) e che le stesse sono unitariamente rappresentate in sede nazionale dall'UNCEM.

I decreti così preparati dovranno poi essere sottoposti al parere della Commissione Parlamentare per le questioni regionali prima dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.

8) *Riordinamento dei Ministri*

Il 1° comma dell'art. 2 del d.d.l. 3157 deve essere modificato per stabilire un termine brevissimo di tempo, oltre i 12 mesi consentiti al Governo per emanare le leggi delegate di cui all'art. 1, e non è accettabile il termine di 18 mesi, poiché annullerebbe ogni vantaggio del decentramento di competenze e di poteri alle Regioni, lasciando sopravvivere un autentico caos amministrativo come quello verificatosi in quest'ultimo periodo. La materia è ben conosciuta a tutti i livelli e molte bozze di decreti sono da tempo approntate, per cui la loro emanazione deve essere contemporanea o immediatamente successiva ai decreti di cui all'art. 1.

In ordine al punto 1) del citato art. 2 si deve tener conto delle proposte della Commissione senatoriale, al termine dell'indagine sulla difesa del suolo, per concentrare in un unico Ministero il personale e le competenze delle attuali Direzioni generali delle acque (Lavori Pubblici) e dell'economia montana (Agri-

coltura) allo scopo di disporre di uno strumento idoneo per gli interventi in materia di acque, foreste e difesa del suolo che debbono essere unificati nel quadro più generale della difesa dell'ambiente.

A sostegno delle norme di cui ai punti 5) e 6) dell'art. 2 deve essere precisato che il numero complessivo delle Direzioni generali e degli uffici centrali deve essere comunque inferiore del 50 % a quello stabilito nel D.P.R. n. 748.

In ordine al 2° comma dell'art. 2 l'esercizio della delega da parte del Governo dovrebbe essere riferito anche *al trattamento economico del personale degli enti pubblici di vario genere, non territoriali, per evitare difformità e ingiuste sperequazioni di trattamento.* Deve ad ogni modo essere perseguito l'obiettivo di raggiungere entro breve termine l'identità di trattamento economico dei dipendenti dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e di tutti gli enti pubblici non territoriali.

Il punto 9) deve essere completato per stabilire chiaramente che in sede regionale al Commissario di Governo e in sede provinciale al Prefetto, spetti il coordinamento degli uffici statali operanti nel rispettivo territorio.

Per quanto attiene il 3° comma, deve essere chiaramente indicata la revisione della composizione e delle competenze dei Consigli Superiori dell'Agricoltura, dei Lavori Pubblici ed altri organi consultivi dei Ministeri, in relazione alle competenze rimaste allo Stato, evitando di interferire nelle competenze delle Regioni e degli Enti locali.

Si tenga presente che non possono esistere rapporti di gerarchia o di subordinazione tra Stato e Regioni o Enti locali, anche nel caso di delega, essendo ciascuno autonomo a norma della Costituzione.

9) *Riforma del Consiglio Superiore dell'Agricoltura*

Nel quadro del riordinamento del Ministero per l'Agricoltura e le Foreste, merita particolare rilievo la ristrutturazione del Consiglio Superiore.

La sua istituzione risale al 1941 e tale organo aveva lo scopo di coordinare, solo da un punto di vista tecnico, l'azione degli Enti economici dell'agricoltura.

Sebbene rinnovato nel 1954, quale organo consultivo del Ministro per esprimersi in merito ai programmi di intervento ed alla normativa tecnica in agricoltura, il Consiglio Superiore ha svolto un'attività molto limitata ed oggi non è più rispondente alle esigenze e, specie dopo il decentramento ammini-

strativo alle Regioni, necessita di una ristrutturazione adeguata. Tra l'altro, gli attuali componenti non sono stati rinnovati dopo la scadenza biennale del 1971.

Con Decreto del Ministro dell'Agricoltura, in data 3 agosto 1973, relativo all'ordinamento degli uffici centrali e periferici a livello dirigenziale, in attuazione del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, è stabilita la suddivisione in 4 sezioni (rispetto alle 5 attuali) del Consiglio Superiore. A tale D.M. non ha però fatto seguito alcun provvedimento.

Il Consiglio Superiore dovrebbe assolvere ad una funzione specifica sul piano tecnico e scientifico in collegamento con i 22 Istituti sperimentali dipendenti dal Ministero, che a loro volta dovrebbero essere meglio cordinati e finalizzati.

Il citato D.M. stabilisce che la prima « sezione » interessa direttamente l'assetto territoriale negli aspetti agro-forestali, la difesa del suolo e la sistemazione idrogeologica, nonché la conservazione dell'ambiente naturale e i problemi forestali e deve essere diretta da un dirigente superiore del Corpo forestale dello Stato. Tra queste materie dovrebbe rientrare la bonifica montana con riferimento alle competenze rimaste al Ministero (comprensori interregionali che dovrebbrero essere riordinati d'intesa con le Regioni).

Alla seconda sezione sono assegnati i problemi della bonifica, sistemazioni idraulico-agrarie ed irrigazioni; genio rurale; meccanizzazione ed elettrificazione rurale; sviluppo tecnologico e difesa dall'inquinamento.

Alla terza sezione le coltivazioni erbacee ed arboree; malattie delle piante; sperimentazione agraria.

Alla quarta sezione gli allevamenti zootecnici, faunistici ed ittici e le zoocolture.

Sarebbe utile allargare il numero degli esperti esterni all'Amministrazione includendovi rappresentanti di organizzazioni e ordini professionali.

Per questo Consiglio Superiore, come per altri, è necessario evitare il duplicato di pareri (ad es. per i piani generali di bonifica occorre oggi anche il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP.) e sveltire le procedure per la trattazione delle pratiche.

Per quanto riguarda il collegamento con le Regioni, il Consiglio potrebbe assolvere a compiti di alta consulenza tecnica a richiesta delle singole Regioni. L'eventuale integrazione del Consiglio Superiore con gli Assessori delle Regioni, preannunciata nel settembre 1973 dal Ministro Ferrari-Aggradi, deve essere attentamente valutata allo scopo di evitare interferenze nei compiti delle Regioni, poiché il Consiglio Superiore resta un sem-

plice organo consultivo interno all'Amministrazione e le Regioni si sono date propri organi consultivi e tecnici anche in materia forestale.

10) *Pareri preventivi sui decreti delegati*

Il parere sugli schemi di tutti i decreti delegati di cui al disegno di legge 3157, oltre che per l'art.1 di cui si è detto, dovrebbe essere espresso oltre che dalle Commissioni parlamentari e dal Consiglio Superiore della pubblica amministrazione, anche dalle Regioni prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.

Si dovrebbe anche sentire gli Enti locali territoriali a mezzo delle rispettive Associazioni nazionali ANCI-UPI e UNCEM.

11) *Decentramento funzionale dei Ministeri e snellimento delle procedure amministrative*

Uno degli aspetti più negativi che caratterizza la attuale burocrazia è l'enorme lentezza con la quale vengono emanati gli atti amministrativi sia nella fase di emissione dei relativi provvedimenti sia in quella successiva della erogazione dei fondi.

L'« iter » che deve seguire un decreto ministeriale, dopo che è stato predisposto da uno dei servizi, comporta la sigla del direttore generale, la firma del Ministro o del Sottosegretario delegato e quindi l'inoltro alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria: il decreto viene restituito al servizio proponente dopo 2 o 3 mesi nei casi più favorevoli: quando poi è oggetto di qualche rilievo ne passano sei o più. Analogo « iter » seguono i mandati di pagamento, per cui i beneficiari debbono spesso attendere un anno o più per poter riscuotere.

La stessa cosa avviene per accreditamenti fatti alle amministrazioni, o per quelli da parte delle stesse amministrazioni che eseguono lavori con spesa a carico dello Stato: risulta spesso che tra progettazione ed esecuzione delle opere passano anni con la conseguenza che i prezzi stabiliti risultano sorpassati e necessitano di aggiornamenti con perizie suppletive.

È perciò assolutamente indispensabile che il problema venga affrontato con la dovuta serietà perché si arrivi ad uno snellimento delle procedure amministrative sia in sede di emissione dei provvedimenti e più ancora nella fase di controllo.

Una maggiore responsabilizzazione dei funzionari, una più sollecita esecuzione dei controlli potrebbero ridurre ad un terzo il tempo necessario all'iter attuale.

Utili suggerimenti potrebbero essere tratti da una indagine che lo scorso anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto eseguire presso la pubblica amministrazione sull'argomento.

Per quanto attiene il decentramento funzionale da parte dello Stato ai propri organi periferici, si afferma la necessità che esso avvenga nel modo più largo possibile anche da parte delle aziende autonome. A tal fine si impone una riforma dell'A.N.A.S. che consenta maggiore operatività ai Compartimenti ed il totale trasferimento anche dei compiti amministrativi (pagamento delle indennità di esproprio, appalti e liquidazioni, ecc.).

Analogo discorso va fatto per le Ferrovie dello Stato circa le funzioni dei compartimenti.

Gli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro dovrebbero pure, a nostro giudizio, essere decentrati a livello regionale.

Lo Stato, come è attualmente strutturato, non corrisponde purtroppo neppure minimamente alle esigenze della nostra società. La sua riforma si impone ed essa, in ossequio all'art. 5 della Costituzione, deve avvenire attraverso il più ampio decentramento

Dopo la illustrazione del dr. Martinengo, il Presidente sen. Oliva ha aperto la discussione.

Riportiamo dagli atti parlamentari (sedute Commissioni, 21 *novembre* '74, *Senato) il resoconto.*

Il senatore Modica chiede ai rappresentanti dell'UNCEM se il ricorso ad una Commissione mista per i decreti delegati non rischi di limitare la dialettica delle istanze locali e se la presenza di un quarto livello di potere locale — quale quello delle comunità montane — non porti a mettere in discussione l'esistenza della provincia. Anche il presidente Oliva invita i rappresentanti dell'UNCEM ad esprimere le proprie valutazioni nei confronti delle provincie.

Il deputato Ballardini, premesso che i rimedi istituzionali escogitati di fronte all'insufficienza della dimensione comunale appaiono a loro volta insufficienti, auspica che si arrivi ad una riforma che porti alla costituzione di comuni-comprensorio, facendo salve le assemblee comunali come consulte proponenti o delegatarie. Ritiene inoltre che non si possa raggiungere chiarezza di competenze senza la legge sull'ordinamento del Governo e senza uno snellimento dei controlli.

Il deputato Triva pone a sua volta il problema di conciliare la natura omogenea della zona di interesse delle comunità montane con la necessità di integrare zone non omogenee tra loro.

Analogo problema è posto dal deputato Scutari, mentre il senatore Agrimi sottolinea l'esigenza di rivedere la dimensione comunale alla luce di un novo concetto di consorzio eletto dalla comunità amministrata e pone in risalto l'esigenza di rivedere il rapporto tra Regioni e provincie.

Il dottor Martinengo, premesso che le comunità montane sono sorte per soddisfare problemi tipici di zone che superano la ristretta area comunale e lamentata l'assenza di adeguate strutture finanziarie per svolgere i compiti in questione, dichiara di convenire sull'esigenza di valutare gli interventi nel contesto di comprensori territoriali più vasti delle attuali comunità montane. Conclude affermando che l'attuale momento istituzionale rappresenta un momento di transizione, nel quale le provincie svolgono ancora una loro funzione, anche se appare ormai preminente il ruolo di enti di servizi anziché quello di ente locale territoriale. Dal canto suo il dottor Piazzoni svolge alcune considerazioni integrative della memoria con particolare riguardo al Consiglio superiore dell'agricoltura.

APPROVATA IN SICILIA UNA NUOVA LEGGE PER LE COMUNITÀ MONTANE

Dopo la legge n. 34 del 17 luglio 1972 per la costituzione delle Comunità montane e la successiva n. 46 del 15 dicembre 1973 per la suddivisione del territorio e mentre sono in corso di insediamento le 15 Comunità montane, l'Assemblea Regionale ha approvato, nella seduta del 21 novembre, una nuova legge dettando le norme per gli statuti e per l'attività delle Comunità montane, norme che non erano previste nella legge n. 34 e che erano state sollecitate dall'UNCEM e dal Gruppo parlamentare regionale del PCI con la proposta presentata il 12 luglio 1973 (n. 338).

Il Governo regionale — Assessorato all'agricoltura — ha presentato il 28 giugno 1974 un disegno di legge sull'argomento.

La I Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, presieduta dall'on. Cangialosi, ha presentato il 27 ottobre 1974 un nuovo testo di legge all'Assemblea, predisposto dopo che un'apposita sottocommissione aveva « confrontato le soluzioni opportune in tema di definizione di compiti della Comunità montana e dei contenuti relativi soprattutto alla programmazione economico-sociale e alla pianificazione urbanistica. Tutto ciò nel quadro di un più vasto disegno di revisione delle strutture amministrative intermedie tra Regione e Comuni, nella dimensione cioè di una organica ristrutturazione dell'ordinamento degli enti locali, territoriali e non, in Sicilia ».

Il nuovo testo tiene conto di una serie di emendamenti proposti dal Governo durante il dibattito in Commissione.

La stessa relazione della Commissione peraltro afferma che si tratta di un « provvedimento ponte » che non pregiudica, anzi

espressamente conferma l'esigenza della ristrutturazione dell'assetto degli enti locali in Sicilia, ristrutturazione che in una con un vasto decentramento delle funzioni di tuttora imputabili all'Amministrazione regionale concorra anche in attuazione dei principi costituzionali dell'autogoverno delle comunità locali e del decentramento delle funzioni a realizzare più intensamente le finalità dell'autonomia regionale.

Il disegno di legge approvato è articolato in 7 titoli con 49 articoli e tiene conto dell'esperienza maturata in tutte le altre Regioni che hanno regolamentato la costituzione e l'attività delle Comunità montane.

Sotto questo profilo la legge contiene alcune indicazioni molto interessanti.

La prima constatazione da fare è l'avvenuto passaggio, nell'ambito del Governo regionale, delle competenze per le Comunità montane dall'assessorato all'Agricoltura e foreste, agli assessorati allo Sviluppo economico e agli Enti locali.

La legge, come è avvenuto anche in altri casi già da noi lamentati, detta una normativa molto particolareggiata per quanto attiene agli statuti delle Comunità montane predeterminando nei particolari anche norme che avrebbero potuto essere affidate agli stessi statuti, come ad esempio l'entità numerica della composizione della Giunta esecutiva stabilita dall'art. 12 come composta dal Presidente e da un numero di membri variabile da 4 a 8. Una Comunità montana con 4 Comuni, come la « Q » rispetto ad una Comunità montana di 24 Comuni come quella « H » ovviamente hanno problemi ben diversi per quanto attiene la composizioni della Giunta esecutiva, ed è noto che in altre Regioni le Giunte delle Comunità montane sono composte anche da 18 persone, in relazione appunto al numero dei componenti del consiglio della stessa Comunità montana.

L'art. 4 stabilisce la procedura per l'approvazione dello statuto che, predisposto dalla Giunta esecutiva, viene trasmesso ai Comuni nonché agli enti operanti nel territorio i quali entro 30 giorni devono presentare osservazioni e proposte, dopo di che lo statuto viene presentato al Consiglio e adottato a maggioranza assoluta.

La previsione dell'art. 10 circa l'autoconvocazione del Consiglio su richiesta di almeno 1/5 dei componenti differisce dalla generalità delle norme in atto, per legge regionale o per statuto, che prevedono un terzo dei componenti quale minimo di richiedenti per la convocazione straordinaria del Consiglio della Comunità montana.

La legge non prefigura la carica di Vicepresidente della Comunità poiché stabilisce all'art. 15 che il Presidente « è sostituito dal membro della Giunta esecutiva indicato dallo satuto ».

La normativa per il piano di sviluppo riprende quanto è stabilito in altre leggi regionali e è sufficientemente chiara. Il termine per l'approvazione del piano da parte della Regione, previsto in 60 giorni dall'art. 5 della legge statale 1102, è indicato in 120 giorni dal ricevimento del piano da parte dell'assessorato regionale dello sviluppo economico. L'eventuale modifica del piano da parte della Regione è stabilita con una procedura simile a quella del Friuli V.G.

Per quanto attiene i piani urbanistici, la normativa, pur essendo dettagliata, non è sufficientemente chiara perché lascia alla facoltà della Comunità montana di redigere il « piano urbanistico » (il nome è improprio) il quale dovrebbe essere « considerato » nella redazione di strumenti urbanistici comprensoriali e comunali mentre l'art. 7 della legge 1102 stabilisce che, pur essendo libera la Comunità di redigere il piano urbanistico, una volta redatto il piano « si dovrà tener conto » nella redazione dei piani generali di bonifica e dei piani regolatori e dei piani di fabbricazione che i Comuni sono tenuti ad adottare.

Le modalità per l'approvazione del piano urbanistico sono simili a quelle del piano di sviluppo, riducendosi a metà il termine per l'approvazione da parte della Regione. Anche per questo piano l'approvazione avviene con Decreto del presidente della Regione, previa delibera della Giunta, su proposta dell'assessore per lo sviluppo economico.

Per quanto attiene il personale questa legge differisce da tutte le altre leggi regionali poiché pone a carico dell'ente che comanda il personale presso la Comunità montana tutti gli oneri relativi al pagamento e aggiunge il divieto alla Comunità di corrispondere alcun compenso allo stesso personale. L'art. 27 stabilisce che la Comunità può assumere soltanto, per concorso, il segretario.

Forse non è sufficientemente chiara la norma dell'art. 26, da alcuni già interpretata nel senso che la Comunità può istituire un ufficio tecnico assumendo del personale. Non condividiamo tale interpretazione poiché l'articolo predetto precede l'art. 27 sopra richiamato ed è contenuto nello stesso titolo VI che si riferisce al personale e agli uffici.

Essendo a carico della Comunità montana il solo onere per il segretario e quello del funzionamento degli uffici, l'art. 28 stabilisce che queste spese siano ripartite prima dell'inizio dell'eser-

cizio finanziario fra i comuni partecipanti in conformità dei criteri fissati dallo statuto. Le spese comunali suddette — precisa la legge — sono obbligatorie.

Questa legge è pure l'unica a stabilire i casi in cui il Consiglio della Comunità può essere sciolto (art. 34) precisare che lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore agli Enti locali.

La legge stabilisce (art. 43) l'incompatibilità della carica di Presidente e di membro della Giunta esecutiva della Comunità con le cariche di Parlamentare nazionale e di Membro dell'Assemblea regionale.

Una norma analoga, riferita ai membri del Parlamento e ai Consiglieri regionali e provinciali, è stabilita solo nella legge piemontese.

Le norme transitorie e finali sono necessarie per l'adeguamento delle Comunità montane già costituite ai sensi della legge n. 34/1972 alla normativa stabilita con questa legge. Appare superfluo l'art. 44 relativo allo scioglimento dei Consigli di Valle poiché per l'unico ente esistente in Sicilia (consiglio di Valle delle valli dell'Alcantara) ai sensi dell'art. 12 della legge n. 34 è stato da tempo nominato il Commissario regionale per provvedere allo scioglimento dell'ente.

Resta da commentare il primo articolo delle norme transitorie (art. 35) il quale stabilisce che « con appositi provvedimenti legislativi si provvederà al finanziamento dei piani quinquennali e dei programmi annuali delle Comunità o di stralci dei medesimi », dopo avere stabilito che i fondi assegnati alla Regione in base alla legge 1102 (7 miliardi e 280 milioni) sono ripartiti dal Presidente della Regione con i criteri stabiliti dalla legge n. 34.

Stupirà certamente molti prendere atto delle notevoli possibilità finanziarie — almeno rispetto alla normalità delle altre Regioni — della Sicilia. In questi giorni l'Assemblea Regionale sta discutendo l'impiego di 800 miliardi di fondi residui del bilancio regionale e l'assemblea dei Comuni ed Enti montani, svoltasi a Palermo il 21 novembre nel giorno stesso in cui l'Assemblea Regionale ha completato l'approvazione della legge, ha chiesto che 200 miliardi siano destinati al finanziamento dei piani delle Comunità montane.

C'è da augurarsi che le Comunità montane siciliane sappiano ben gestire la cospicua disponibilità di fondi di cui godono.

Giuseppe Piazzoni

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1974, N. 38

(Pubblicata sulla G.U. Reg. n. 56 del 4-12-74)

ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 1

Fino alla riforma dell'assetto degli enti locali siciliani, in attuazione dell'art. 15 dello Statuto, ed al decentramento delle funzioni amministrative regionali, alle comunità montane istituite ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e delle leggi regionali 17 luglio 1972, n. 34, e 15 dicembre 1973, n. 46, si applicano le disposizioni della presente legge.

TITOLO I

Finalità - Statuto

Art. 2

La comunità montana, nel quadro della programmazione nazionale e regionale:

— promuove lo sviluppo delle popolazioni residenti nella relativa zona, al fine di eliminare gli squilibri ed assicurare alle medesime condizioni economico-sociali non inferiori alla media nazionale e regionale;

— concorre, nella stessa zona, alla difesa del suolo ed alla protezione della natura.

La comunità montana svolge altresì ogni altro compito ad essa assegnato dalla legislazione statale e regionale.

Art. 3

La comunità, entro quattro mesi dalla costituzione del relativo consiglio, adotta il proprio statuto.

Lo statuto deve, fra l'altro, indicare:

— la denominazione e la sede della comunità;

— i comuni che fanno parte della comunità;

— gli scopi e le finalità particolari che la comunità intende

perseguire nel quadro della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed in armonia con i principi e gli obiettivi della legislazione statale e regionale comunque interessante lo sviluppo economico e sociale delle zone montane;

— la composizione, le modalità di nomina e le attribuzioni degli organi della comunità, in quanto non disciplinate dalla presente legge;

— le ipotesi e le modalità della partecipazione popolare all'attività della comunità;

— le modalità di redazione e di approvazione ed i principi essenziali dei regolamenti concernenti l'organizzazione e la struttura degli uffici, il personale agli stessi addetto, nonché l'uso dei beni della comunità;

— l'eventuale istituzione di un comitato tecnico-consultivo, nel quale siano rappresentati gli enti operanti nel territorio della comunità, e la partecipazione dello stesso comitato alla preparazione ed all'esecuzione dei piani di sviluppo.

Art. 4

Il progetto di statuto è predisposto, nel quadro degli indirizzi fissati dal consiglio, dalla giunta esecutiva.

Esso è trasmesso ai comuni partecipanti alla comunità nonché agli enti operanti nel relativo territorio che svolgono attività in materie rientranti nella competenza della comunità. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto, i comuni e gli enti possono presentare alla giunta esecutiva osservazioni e proposte.

Trascorso il termine di cui al precedente comma, il progetto è presentato al consiglio, che lo adotta a maggioranza assoluta.

Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali di concerto con l'Assessore regionale per lo sviluppo economico, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle eventuali modifiche dello Statuto.

Art. 5

La comunità si estingue, quando, modificata la ripartizione di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed all'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 34, viene soppressa la relativa zona omogenea.

L'estinzione è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 34. Con lo stesso provvedimento si disciplina altresì la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e passività.

Titolo II

Organi

Art. 6

Sono organi della comunità:
— il consiglio;
— la giunta esecutiva;
— il presidente.

Art. 7

Il consiglio è l'organo deliberante della comunità.

Spetta in ogni caso al consiglio:

— l'elezione della giunta esecutiva e del presidente, da scegliersi tra i propri componenti;

— la nomina dei rappresentanti della comunità presso altri enti e organismi, garantendo la rappresentanza delle minoranze allorché i rappresentanti sono più di due;

— la deliberazione di formazione e l'adozione dei piani di sviluppo e del piano urbanistico nonché l'adozione dei programmi annuali;

— l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo nonché della relazione sullo stato di attuazione dei programmi annuali;

— la nomina del tesoriere e dei revisori dei conti;

— l'approvazione dei contratti e delle convenzioni.

Spetta altresì al consiglio deliberare su ogni altro affare per il quale le leggi o lo statuto non prevedano la competenza di altri organi della comunità.

Art. 8

Il consiglio è composto dai rappresentanti dei comuni costituenti la comunità montana.

I rappresentanti comunali sono eletti dai consigli dei comuni, fra i propri membri, garantendo in ogni caso la rappresentanza della minoranza.

I comuni fino a quindicimila abitanti eleggono i loro rappresentanti in numero di tre, ed ogni consigliere vota per non più di due nomi. I comuni con più di quindicimila abitanti eleggono i loro rappresentanti in numero di sei, ed ogni consigliere vota per non più di quattro nomi. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Per i comuni parzialmente montani la rappresentanza è determinata sulla base della popolazione residente nel territorio classificato montano come dai dati dell'ultimo censimento.

La cessazione dalla carica di consigliere comunale comporta automaticamente la decadenza dalla carica di componente il consiglio della comunità.

Art. 9

Il consiglio dura in carica cinque anni.

Ogni comune, in coincidenza con il rinnovo del consiglio comunale, provvede a rieleggere i propri rappresentanti in seno al consiglio della comunità nella seduta immediatamente successiva alla elezione del sindaco e della giunta municipale.

In caso di cessazione anticipata di un consiglio comunale, i rappresentanti da questo nominati in seno al consiglio della comunità restano in carica fino alla elezione dei nuovi rappresentanti.

In caso di decadenza, morte, dimissioni od altra causa di cessazione della qualità di consigliere della comunità, i consigli comunali provvedono alla relativa surrogazione nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.

Art. 10

I compiti ed il funzionamento del consiglio sono disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, dallo statuto, che indica particolarmente le modalità di convocazione, ivi compresa quella di autoconvocazione su richiesta di almeno un quinto dei componenti il consiglio, le sessioni ordinarie, da tenersi almeno ogni trimestre, e le sessioni straordinarie, il numero legale, il procedimento di discussione e di deliberazione.

Lo statuto determina altresì le ragioni di cessazione anticipata dalla carica dei consiglieri e dell'intero consiglio, e le modalità di convalida dei componenti il consiglio stesso.

La perdita della qualità di consigliere comporta automaticamente la decadenza dalla carica di presidente o di membro della giunta esecutiva.

Art. 11

La giunta esecutiva è l'organo esecutivo della comunità.

Essa svolge funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione, in conformità degli indirizzi generali determinati dal consiglio.

Spetta in ogni caso alla giunta esecutiva:

— curare la redazione dei piani deliberati dal consiglio;

— predisporre i programmi annuali;

— curare l'attuazione dei piani e programmi;

— predisporre il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

— deliberare spese nel quadro del bilancio preventivo, in conformità di quanto previsto dallo statuto;

— esercitare le funzioni delegate dal consiglio, nei limiti previsti dallo statuto. In ogni caso non può essere delegata l'approvazione dello statuto, dei piani, dei programmi, della relazione sullo stato di attuazione dei medesimi, dei regolamenti, del bilancio preventivo e del conto consuntivo e l'approvazione delle convenzioni e dei contratti.

Art. 12

La giunta esecutiva è composta:

— dal presidente;

— da membri eletti dal consiglio, in numero da determinarsi con lo statuto, in ogni caso non inferiore a quattro e non superiore ad otto.

Lo statuto disciplina altresì l'elezione dei membri della giunta esecutiva e la relativa revoca.

Art. 13

I compiti ed il funzionamento della giunta esecutiva sono disciplinati, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, dallo statuto. Le deliberazioni della giunta esecutiva sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti della medesima e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo la previsione nello statuto di maggioranze qualificate.

Art. 14

Il presidente rappresenta la comunità. Convoca e presiede il consiglio e la giunta esecutiva. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio e dalla giunta esecutiva. Esercita le altre funzioni previste dallo statuto.

Art. 15

Il presidente è eletto dal consiglio a maggioranza assoluta di voti. L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato eletto chi ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede ad una nuova votazione, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

La revoca del presidente è disciplinata dallo statuto.

In caso di assenza od impedimento il presidente è sostituito dal membro della giunta esecutiva indicato dallo statuto.

Titolo III

Piani e programmi di attività

Art. 16

La comunità, nel quadro dei fini ad essa assegnati dalle leggi e dallo statuto, programma la propria attività mediante piani quinquennali di sviluppo economico e sociale della zona nella quale opera, in conformità del disposto dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

I piani sono adottati entro un anno dalla prima costituzione o dal rinnovo degli organi della comunità.

Art. 17

Sulla base di apposita delibera consiliare di elaborazione del piano, contenente anche le linee fondamentali del medesimo, a cura della giunta esecutiva è redatto il progetto di piano di sviluppo. Il piano è, quindi, adottato dal consiglio, a maggioranza assoluta.

Il piano così adottato, con gli eventuali allegati, è immediatamente trasmesso ai comuni della zona ed ai consorzi di bonifica.

Il piano è pubblicato, per almeno venti giorni, all'albo della comunità e dei comuni della zona e ne viene data altresì pubblica informazione con le modalità previste dallo statuto.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione potranno formularsi osservazioni e proposte.

Scaduti i termini suindicati, il consiglio, esaminate le osservazioni e proposte, ed eventualmente rielaborato il piano, lo adotta definitivamente, a maggioranza assoluta.

Il piano, con gli allegati e le osservazioni e le proposte non accolte, viene trasmesso all'Assessorato regionale dello sviluppo economico. Esso è approvato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico, di concerto con gli Assessori regionali competenti per le materie cui ha riguardo prevalentemente il piano, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

Trascorsi centoventi giorni dal ricevimento del piano da parte dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico, senza che sia intervenuta l'approvazione, il piano si intende approvato.

Il decreto di approvazione del piano ed il piano stesso sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione, nell'albo della comunità ed in quelli dei comuni della zona, salva ogni altra forma di pubblica informazione prevista dallo statuto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le eventuali modifiche dei piani già approvati.

Art. 18

Il Presidente della Regione può proporre alla comunità modifiche del piano riconosciute indispensabili per assicurare il coordinamento del medesimo con i piani delle altre comunità montane ed il rispetto del piano regionale di sviluppo economico-sociale, della pianificazione urbanistica regionale e dei piani redatti da enti regionali in adempimento di specifiche disposizioni di legge.

In tal caso, la decorrenza del termine di cui al settimo comma dell'art. 17 è sospesa, per non oltre sessanta giorni, con decreto motivato del Presidente della Regione, sentito l'Assessore regionale per lo sviluppo economico.

Le proposte di modifica sono comunicate alla comunità, che, entro i trenta giorni dalla comunicazione, adotta le proprie determinazioni, dandone pubblica informazione mediante la pubblicazione all'albo della comunità e dei comuni della zona e nelle altre forme previste dallo statuto.

Le determinazioni vengono, quindi, trasmesse all'Assessorato regionale dello sviluppo economico. Qualora permangono contrasti tra le proposte di modifica e le determinazioni della comunità, decide la Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

Art. 19

Al piano di sviluppo devono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della comunità, anche se trattasi di piani già adottati o in fase di attuazione. Sono in ogni caso escluse le opere già in corso di esecuzione all'atto in cui il piano diviene esecutivo.

I relativi adeguamenti dovranno essere disposti entro sei mesi dalla data in cui il piano della comunità è divenuto esecutivo.

Gli eventuali contrasti sono decisi dal Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico.

Art. 20

In attuazione del piano quinquennale di sviluppo, e nei limiti dei finanziamenti disponibili, vengono annualmente deliberati programmi contenenti, in ordine di priorità, la indicazione delle opere e degli interventi da realizzare, nonché l'entità dei mezzi finanziari necessari per la concreta attuazione.

Art. 21

I programmi di intervento sono predisposti dalla giunta esecutiva e trasmessi ai comuni ed agli altri enti operanti nel territorio della comunità interessati alla attuazione dei medesimi.

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento, gli stessi potranno formulare osservazioni e proposte.

Il Consiglio, esaminate dette osservazioni e proposte, adotta i programmi.

Entro il 30 settembre di ogni anno i programmi sono presentati all'Assessorato regionale dello sviluppo economico, e sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico di concerto con gli altri Assessori regionali competenti per materia. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento dei programmi, senza che sia intervenuta l'approvazione o il rifiuto della medesima, i programmi si intendono approvati.

Art. 22

Per l'attuazione dei piani quinquennali di sviluppo e dei programmi annuali di intervento, la comunità può avvalersi degli uffici dei comuni e di altri enti locali operanti nella zona e può delegare ad altri enti, avuto riguardo alle specifiche funzioni ed alla competenza territoriale degli stessi, la realizzazione di opere specificamente determinate.

La delega di cui al precedente comma viene disposta dal consiglio, a maggioranza assoluta. La relativa deliberazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto della delega ed i criteri a cui gli enti delegati dovranno attenersi nell'espletamento della medesima.

Per l'esecuzione delle opere dei piani e dei programmi si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni regionali relative all'esecuzione di opere pubbliche.

Art. 23

La comunità, in armonia con le linee di programmazione e di assetto territoriale regionale, nel rispetto delle leggi urbanistiche vigenti nel territorio regionale, avuto altresì riguardo alle precipue proprie finalità, può adottare piani urbanistici.

Il piano urbanistico della comunità dovrà essere considerato nella redazione degli strumenti urbanistici comprensoriali e comunali. Gli enti interessati dovranno, altresì, entro due anni, adeguare i propri strumenti urbanistici esistenti al piano della comunità. Le varienti agli strumenti urbanisti esistenti sono adottate dai comuni senza l'autorizzazione di cui all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 24

Il piano urbanistico, previa delibera consiliare di elaborazione, contenente altresì i relativi princìpi fondamentali, da approvarsi a maggioranza assoluta, è predisposto a cura della giunta esecutiva.

Il progetto di piano è trasmesso ai comuni ed agli altri enti interessati operanti nel territorio della comunità, i quali, entro sessanta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare osservazioni e proposte.

Trascorso il termine suindicato, il piano è adottato dal consiglio, a maggioranza assoluta, con deliberazione che decide pure sulle osservazioni e proposte formulate.

Il piano è approvato dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico. Il decreto di approvazione del piano e lo stesso piano sono pubblicati ai sensi dell'art. 17 della presente legge.

In sede di approvazione potranno essere apportate al piano modifiche al fine di coordinarlo con il piano urbanistico regionale o con l'assetto territoriale regionale, con i piani comprensoriali di cui all'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, e successive modiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni dell'art. 18 della presente legge.

Art. 25

Dalla data di approvazione del piano urbanistico di cui agli articoli precedenti, e fino all'adozione degli strumenti urbanistici comprensoriali e comunali o delle relative varianti, in conformità alle previsioni del medesimo, e comunque non oltre due anni dalla suindicata data di approvazione, l'Assessore regionale per lo sviluppo economico, su richiesta della comunità, può, con provvedimento motivato, ordinare al sindaco del comune interessato di sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione in contrasto con le prescrizioni del piano.

Per il periodo suindicato, l'Assessore regionale per lo sviluppo economico, su richiesta della comunità, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di lavori edili, stradali e di trasformazione fondiaria che possano compromettere o rendere notevolmente più onerosa l'attuazione del piano.

Titolo IV

Personale ed uffici

Art. 26

Per gli adempimenti relativi all'elaborazione dei piani di sviluppo, dei programmi annuali e dei piani urbanistici, ed all'attuazione dei medesimi, la comunità può istituire un ufficio tecnico secondo le modalità e con la struttura previste dallo statuto.

Art. 27

Per l'espletamento della propria attività, la comunità si avvale del personale comandato ai sensi dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dell'art. 10 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 34. Le competenze fondamentali ed accessorie restano a carico degli enti

da cui il personale dipende organicamente. È vietato alla comunità di corrispondere alcun compenso allo stesso personale.

Si applicano alla comunità le disposizioni degli artt. 6, 7 ed 8 della legge regionale 7 maggio 1958, n. 14.

È soltanto consentita l'assunzione per concorso di un segretario della comunità, da nominarsi dal consiglio con le modalità stabilite dallo statuto.

Titolo V

Finanza e contabilità

Art. 28

Salvo quanto previsto dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per il finanziamento dei piani e dei programmi, le spese correnti necessarie per il funzionamento della comunità sono ripartite, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, fra i comuni partecipanti in conformità dei criteri fissati dallo statuto. Le spese comunali suddette sono obbligatorie.

Art. 29

La comunità delibera il proprio bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'affidamento dei fondi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 34.

Art. 30

Il conto consuntivo, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo, prima di essere sottoposto al consiglio è esaminato dai revisori dei conti, in numero non inferiore a tre, nominati dal consiglio tra i propri membri estranei alla giunta esecutiva, assicurando la rappresentanza della minoranza consiliare.

Lo statuto della comunità disciplina le modalità di nomina e la durata in carica del collegio dei revisori, le incompatibilità, le attribuzioni, la decadenza e la revoca dei componenti.

Entro il 30 aprile è altresì approvata la relazione sullo stato di attuazione dei programmi annuali prevista dall'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed inviata alla Presidenza della Regione ed all'Assessorato regionale dello sviluppo economico.

Art. 31

Ogni comunità ha un servizio di tesoreria, da affidare ad un istituto di credito di diritto pubblico o ad una cassa di risparmio.

Art. 32

Per quanto non previsto dalla presente legge e dallo statuto della comunità, si applicano, in materia di finanza e contabilità, le disposizioni relative ai comuni, in quanto compatibili.

Titolo VI

Controlli

Art. 33

Salvo quanto previsto dalla presente legge in tema di approvazione dei piani e dei programmi annuali, per i controlli sugli atti della comunità si applicano le disposizioni regionali concernenti i comuni, in quanto compatibili.

Il controllo è esercitato dalla Commissione provinciale di controllo nella cui circoscrizione è posta la sede della comunità.

Il controllo sostitutivo è esercitato, ai sensi dell'art. 91 dell'ordinamento degli enti locali approvato con legge 15 marzo 1963, n. 16, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Art. 34

Il consiglio può essere sciolto quando, per dimissioni o altra causa, abbia perduto la metà dei propri membri, e questi non siano stati sostituiti, o quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge che dimostrino la irregolarità del funzionamento.

Lo scioglimento, dopo la eventuale contestazione degli addebiti, è disposto con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali.

Titolo VII

Norme transitorie e finali

Art. 35

I fondi di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ripartiti con i criteri di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 9 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 34, sono attribuiti alle comunità con decreto del Presidente della Regione.

Con appositi provvedimenti legislativi si provvederà al finanziamento dei piani quinquennali e dei programmi annuali delle comunità o di stralci dei medesimi.

Art. 36

Le comunità montane possono collegarsi tra loro per lo studio di problemi comuni, per promuovere iniziative interessanti più comunità o per l'attuazione unitaria di specifici servizi, previa deliberazione dei singoli consigli adottata a maggioranza assoluta.

Art. 37

Fino al primo rinnovo delle amministrazioni comunali successivo

all'entrata in vigore della presente legge, gli organi della comunità continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della legge regionale 17 luglio 1972, n. 34, con la sola integrazione dei rappresentanti dei comuni nel consiglio ai sensi dell'art. 8 della presente legge. Rimangono comunque salvi gli atti compiuti fino alla integrazione suddetta.

I componenti del consiglio eletti ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 34, cessano dalla carica con il suindicato rinnovo delle amministrazioni comunali.

Art. 38

I componenti del consiglio eletti ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 34, da consigli comunali rinnovati nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della stessa legge regionale 17 luglio 1972, n. 34 e quello della presente legge, cessano dalla carica contemporaneamente ai componenti indicati all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 39

Fino all'adozione dei piani di sviluppo, il Presidente della Regione, su conforme parere della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico, di concerto con gli altri Assessori competenti per materie, approva programmi di opere ed interventi urgenti deliberati dal consiglio della comunità.

Art. 40

In sede di approvazione dei programmi previsti dall'articolo precedente, il Presidente della Regione verifica la compatibilità dei programmi suddetti con i piani vincolanti per legge.

Le determinazioni di cui al presente articolo ed all'articolo precedente sono adottate dal Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 41

Fino a quando non sarà entrata in funzione, a termini del relativo statuto, la tesoreria della comunità, il servizio di cassa verrà svolto mediante apertura di un conto corrente postale intestato alla comunità stessa.

Art. 42

Fino all'entrata in vigore dello statuto, o nel silenzio del medesimo, agli organi della comunità, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni concernenti gli organi comunali, in quanto compatibili.

In ogni caso gli organi della comunità rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi.

Art. 43

Fermo restando il disposto dell'art. 8, ai componenti degli organi della Comunità si applicano, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità le disposizioni concernenti gli organi comunali. La carica di presidente e di membro della Giunta esecutiva è altresì incompatibile con le cariche indicate all'art. 7, numero 11, della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

Art. 44

I consigli di valle e le comunità montane istituiti ai sensi dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge 15 marzo 1963, n. 16, e dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sciolti.

Art. 45

Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 17 luglio 1972, n. 34, comunque incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 46

Le determinazioni della comunità di cui al terzo comma dell'art. 18 sono pubblicate per venti giorni.

La trasmissione delle determinazioni della comunità di cui al quarto comma dell'art. 18 avviene trascorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

Unitamente alle determinazioni della comunità vengono trasmesse le eventuali osservazioni presentate entro il predetto termine.

Art. 47

I piani di sviluppo, i programmi annuali di intervento ed i piani urbanistici della comunità previsti dalla presente legge sono adottati anche in mancanza delle leggi e dei provvedimenti di programmazione generale e del piano urbanistico regionale.

Art. 48

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 102.

Art. 49

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 novembre 1974

BONFIGLIO - MURATORE - TEPEDINO

UNA POLITICA PER L'AGRICOLTURA MONTANA

Orfeo Turno Rotini

C'è da rallegrarsi che gli organi comunitari si interessino della montagna e dei suoi secolari problemi. Ciò corrisponde ad una importante esigenza per il nostro Paese il cui territorio montano investe gran parte della sua superficie territoriale. I vantaggi che potranno derivare all'Italia da una seria politica europea della montagna potranno alleviare le pesanti sofferenze dei montanari nella misura in cui si riuscirà a dimostrare e a discriminare le diverse montagne dell'area comunitaria e cioè quelle sufficientemente produttive dei paesi pedoclimatologicamente più fortunati nel nord-europa dalle altre del mezzogiorno, martellate dalla siccità estiva e condizionate dalle particolari condizioni geologiche.

In attesa di poter usufruire dei benefici che i regolamenti comunitari lasciano intravedere, ma che finora purtroppo non sono ancora a portata di mano, non sarà del tutto inutile, interessare lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Comunità montane e gli stessi montanari per un serio studio diretto a predisporre, inventare e cioè programmare qualche linea operativa che possa condurre ad un miglioramento dell'economia montana.

Anzitutto occorre vedere la questione della montagna con molta chiarezza, accantonare cioè alcune impostazioni mitiche che hanno illuso per almeno un ventennio i montanari italiani e ricercare, nella realtà delle nostre condizioni e obiettive possibilità, la chiave risolutiva dei nostri problemi.

L'idea di trasferire in montagna alcune attività industriali può corrispondere ad una conveniente integrazione delle varie esigenze demografiche energetiche ed ecologiche, ma non è per questa via che potranno trovare definitiva soluzione i problemi di fondo della popolazione montana, che tradizionalmente sono legati in prevalenza ad attività agricole e forestali.

Il trasferimento di grossi centri di consumo come ospedali, sanatori, strutture scolastiche e di ricerca sarebbero certamente soluzioni auspicabili e largamente corrispondenti alle esigenze di un rinnovamento dell'economia montana e tale indirizzo dovrà interessare più seriamente la programmazione territoriale. Non bisogna però dimenticare che le attività agricole e forestali rimangono le più adatte a trattenere forze di lavoro in montagna per potenziare in maggior misura la produttività di un'ampia fetta del territorio nazionale ed a garantire la conservazione e la difesa di un ambiente che può manifestare effetti positivi non solo in montagna, ma anche nelle pianure della nostra penisola, così frequentemente esposte alle ingiurie dei cataclismi metereologici.

Naturalmente intendo riferirmi ad un'attività agraria che non abbia niente a che vedere con quella realizzata nel secolo scorso, quando, sotto la pressione della fame di terra, vennero agronomicamente investite superfici che mai avrebbero dovuto ospitare colture inadatte e quindi di scarso rendimento sul piano tecnico ed economico.

La montagna italiana una volta riorganizzata potrà contribuire in misura non trascurabile al risanamento economico del Paese, specie se accanto ad una intelligente forestazione diverrà sede di aziende agro-forestali e zootecniche-forestali capaci di dare un maggior spazio ad un'attività zootecnica meno onerosa di quella attuale.

La costituzione di pascoli e prati permanenti, la cui realizzazione risulta certamente meno onerosa della riforestazione ed in certi casi anche più adeguata alle condizioni pedologiche piuttosto difficili della dorsale appenninica, potrà potenziare quella produzione carnea di cui difetta il nostro Paese e che, specie nell'ultimo decennio, ha costituito una delle maggiori cause del pauroso sbandamento della bilancia commerciale dei pagamenti.

Va detto subito che alla base di un'attività di questo tipo sta la ricomposizione fondiaria, ove ciò sia possibile, e comunque un'accorpamento delle superfici, sulla base delle aziende associate, in modo da raggiungere quei volumi aziendali che rappresentano le condizioni indispensabili per un sano sviluppo delle attività del settore zootecnico.

Sono cose queste che furono già dette e ripetute, ma oramai è giunto il momento di passare alla loro realizzazione se si desidera dare vita alla montagna e prosperità ai montanari.

Non si deve dimenticare che un razionale assestamento agronomico della montagna, condotto sulla linea di una razionale trasformazione produttiva, non solo corrisponde al proposito di aumentare la produzione agricola globale con particolare riguardo alla produzione carnea, ma viene anche incontro alla esigenza della conservazione del suolo e della difesa dell'ambiente di cui, in questi ultimi anni, molto si è parlato e poco si è fatto.

COMUNI D'EUROPA

ORGANO DELL'A.I.C.C.E.

Direttore resp.: UMBERTO SERAFINI

Redattore capo: EDMONDO PAOLINI

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Piazza di Trevi, 86 - Roma

Abbonamento annuo L. 2.000 - Abbonamento annuo estero L. 2.500 - Abbonamento annuo per Enti L. 5.000 - Una copia L. 250 (arretrata L. 500). I versamenti debbono essere effettuati sul c.c.p. N. 1/33749 intestato a: « COMUNI D'EUROPA », periodico mensile - Piazza di Trevi, 86 - Roma

DIFESA DEL SUOLO TRA STATO E REGIONI

Giuseppe Piazzoni

Al Senato le Commissioni riunite Lavori Pubblici e Agricoltura al termine di una lunga indagine conoscitiva sui problemi della difesa del suolo, hanno presentato in questi giorni una relazione riassuntiva con alcune importanti proposte di modifiche legislative in materia.

L'A. riassume alcune di tali proposte formulate dai senatori Noè e Rossi-Doria, inquadrandole in una panoramica dei dibattiti in materia svoltisi negli ultimi anni.

Il programma economico nazionale 1966/70

La legge 27 luglio 1967 n. 685 ha approvato il « Programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966/1970 ». Nel programma sono indicate le linee direttrici dell'intervento dello Stato a favore della difesa e conservazione del suolo e per lo sviluppo economico delle zone montane.

Tali linee inizieranno la loro attuazione con la legge-ponte 27 luglio 1967, n. 632 e con la legge per la montagna 3 dicembre 1971, n. 1102, mentre la legge per un finanziamento di 1.100 miliardi per la difesa del suolo è tuttora in discussione al Senato.

Al problema della difesa e conservazione del suolo il documento programmatico dedica il 13° capitolo (par. 142, 143, 144, 145 e 146).

Il documento afferma che « il problema di una efficiente e razionale politica di difesa e conservazione del suolo assume, nel quadro generale del raggiungimento di un più equilibrato

assetto del territorio della penisola, un particolare e preminente rilievo ».

Gli investimenti previsti per il quinquennio 66/70 sono indicati in 900 miliardi di lire, di cui 350 per opere idrauliche e circa 550 per le opere idrauliche di sistemazione del suolo, rientranti nel quadro della bonifica e interessanti i comprensori di bonifica e bacini montani, nonché per i rimboschimenti. Alla ristrutturazione e al coordinamento degli strumenti e delle modalità di intervento — recita la legge — si provvederà con l'emanazione di una legge di programma. Tale legge costituisce lo strumento e la premessa per l'attuazione del piano di difesa e conservazione del suolo ed avrà per oggetto sia le opere di sistemazione idraulica in senso proprio sia le opere idrauliche di bonifica, idraulico forestali e di sistemazione montana, sia infine gli interventi straordinari della Cassa per il Mezzogiorno per le opere sopra indicate. Il problema — conclude il par. 146 — sarà affrontato dalla speciale commissione costituita a questo fine presso il Ministero dei LL.PP. dai cui lavori emergeranno proposte per un generale riordinamento della materia attraverso una legge di programma per la sistemazione del suolo.

La Commissione De Marchi

Le proposte della Commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo, nota con il nome del suo compianto Presidente, prof. ing. Giulio De Marchi, sono contenute in una serie di atti in buona parte pubblicati, i quali hanno dato lo spunto per l'indagine conoscitiva del Senato e per alcune proposte di legge, la più importante delle quali è quella ricordata per il finanziamento di 1.100 miliardi, presentata dal Governo Andreotti.

Nella relazione conclusiva (pubblicata nel 1970), il capitolo 8° riporta la relazione della VI Sottocommissione presieduta in un primo tempo dal sen. prof. Rossi Doria e successivamente dal prof. dr. Enzo Pampaloni.

Il vincolo viene criticato poiché è stato « posto indiscriminatamente con l'irragionevole criterio dell'altitudine dalla legge del 1877 e non sufficientemente emendato dalla prassi con cui sono stati applicati i criteri invero più razionali del RDL del 1923. Esso ha addirittura contribuito a creare una innaturale antitesi fra gli interessi dei montanari e il bosco ».

La relazione, dopo aver richiamato le altre norme legislative connesse al regime dei vincoli per la difesa del suolo e la regolazione dei corsi d'acqua, ricorda che il territorio escluso

dalla vincolistica di cui al T.U. del 1923 è praticamente il comparto della media e bassa collina e della pianura e raggiunge nel complesso il 60 % della intera superficie territoriale nazionale.

La relazione afferma che « le misure per la difesa del suolo e delle installazioni socio-economiche che vi insistono, non possono basarsi soltanto sugli interventi e sulle opere con i relativi vincoli specifici, ma devono integrarsi in un sistema generale di indirizzi e di vincoli, in una politica che determini mezzi e strumenti adeguati di disciplina e in ogni caso di orientamento per tutte le multiformi attività perseguite dall'uomo per trarre vantaggi diretti dal suolo o per collocarvi le strutture di produzione e di servizio ».

La relazione ricorda che gli obiettivi di una attività per la difesa del suolo e la regimazione delle acque consistono nella loro sistemazione; nella protezione e nella tutela contro le alluvioni, negli insediamenti e altre rilevanti preesistenze ambientali e nell'adeguamento in via eccezionale delle opere difensive idrauliche alle necessità di difesa delle eventuali nuove e importanti installazioni, nonché nella predisposizione di assetti confacenti alle esigenze normali di progresso e nel coordinamento fra gli interventi specifici per la difesa del suolo ed interventi ed opere di varia natura, le cui caratteristiche anche ubicazionali hanno influenza sulla conservazione del suolo e sul regime delle acque.

Nel quadro di una politica generale dei vincoli valida per tutte le situazioni e traducibile in norme prescrittive, un sistema di direttive e di vincoli specifici per la disciplina di uso del suolo in rapporto alle esigenze della sua conservazione ed a quelle delle installazioni che vi insistono, dovrà ispirarsi agli orientamenti dei piani di bacino.

Lo schema dei vincoli è così riassunto dalla Commissione De Marchi:

1) il divieto di localizzazione e di insediamento di complessi residenziali o produttivi su territori minacciati dal dissesto o potenzialmente soggetti alle esondazioni fluviali sia pure per piene eccezionalissime o catastrofiche;

2) il divieto di tecniche costruttive non corrispondenti alle esigenze del buon equilibrio idrogeologico del suolo e del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;

3) il divieto di uso del suolo come sede di produzione agraria e forestale mediante tecniche e ordinamenti contrastanti con la sua buona conservazione e comunque tali da esplicitare gli

effetti anche della franosità potenziale o da turbare la stabilità e l'equilibrio degli alvei dei corsi d'acqua.

Rispondendo al quesito sui vincoli passivi (divieti di fare) e sui vincoli attivi (obblighi di fare) la Commissione ritiene che i vincoli attivi, comportando prestazioni coattive, richiedano di valutare attentamente gli aspetti costituzionali di tale obbligo e pongano altresì problemi di carattere economico. Ritiene peraltro che l'esperienza dell'imposizione dei piani di bonifica dimostra che quando le opere si inseriscono in idonei programmi aziendali correlati a chiare impostazioni economiche, quelle opere non solo vengono realizzate ma sono anche efficacemente mantenute.

Andrebbe aggiunta la considerazione che la realizzazione di opere di competenza privata si rende validamente possibile soltanto in presenza di un adeguato finanziamento dello Stato.

La conclusione della Commissione è che « appare illusorio attendere risultati positivi da un regime puro e semplice di vincoli che non offrano alternative a determinati sacrifici. Deve essere immediato, continuativo e approfondito il colloquio tra le diverse istituzioni interessate sia territorialmente che settorialmente all'uso del suolo in guisa da evitare squilibri nelle istanze di soggetti utenti per l'effetto delle imposizioni di discipline vincolistiche. Con le predette riserve si può confermare la validità di molte delle vigenti norme pur dovendosi anche far luogo a nuove e più adeguate discipline da integrare in una concezione territoriale cui non sfuggano i legami tra difesa del suolo e valorizzazione del potenziale disponibile di risorse ».

Su questa tesi, come si vedrà, concorda la relazione delle Commissioni Senatoriali.

La Conferenza nazionale delle acque

Va anche ricordato il giudizio espresso dalla Conferenza nazionale delle acque svoltasi dal dicembre 1968 al luglio 1971, promossa dal Governo su invito del Senato.

Riferendosi alla proposta contenuta nel documento programmatico nazionale per la istituzione di una agenzia per attuare la politica di difesa dell'ambiente, come ente statale, dotato di notevole autonomia soprattutto nella fase esecutiva e come organo centrale di coordinamento dei magistrati alle acque, il giudizio non è favorevole all'« agenzia ».

« Non si tratta di affrontare problemi circoscritti di un determinato settore operativo quale le autostrade o quello elettrico, ma si tratta di una pianificazione generale delle acque che inve-

ste una molteplicità di interessi da costituire un vero problema politico di importanza nazionale e da impegnare la diretta e responsabile azione dello Stato attraverso competenze istituzionali di vari Ministeri. La costituzione della Agenzia equivarrebbe — a giudizio della Conferenza nazionale delle acque — a quella di un nuovo Ministero con la scorporazione di apparati organizzativi ed operativi da molti Ministeri esistenti con la conseguente necessità di istituire efficaci forme di coordinamento con i Ministeri stessi ». Si propone pertanto di modernizzare e adattare alle nuove esigenze anche costituzionali gli strumenti tradizionali della pubblica amministrazione.

Sia nella relazione del prof. Guido Astuti che in quella generale del sen. Medici alla Conferenza nazionale delle acque è ribadito il concetto della inopportunità di costituire una Azienda autonoma o Agenzia per la formazione e gestione del piano nazionale delle acque.[1] Da un lato, perché l'istituzione dell'azienda « moltiplicherebbe i problemi in rapporto alla richiesta di nuove forme di partecipazione e rappresentanza delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici. Anche sotto questo profilo appare più opportuno affidare il piano ad organi dello Stato pur con le strutturazioni idonee ad assicurare un largo decentramento funzionale e una effettiva collaborazione con le Regioni » (Astuti). D'altro canto, « la costituzione di un'agenzia generale delle acque presuppone l'attuazione e la gestione unitaria del piano; il che non è possibile con un ordinamento regionale dello Stato. Unitari possono e debbono essere i criteri, ma decentrati, con poteri autonomi, debbono essere gli organi esecutivi ». (Medici).

L'intervento di « agenzie », specie per operare in settori di competenza degli Enti locali è stato ripetutamente osteggiato dall'ANCI e dalla Lega delle autonomie locali.

Il programma nazionale 1971/75

Richiamo anche altri due documenti della programmazione: il «Progetto 80» e il «Programma economico nazionale 1971/75».[2] Quest'ultimo, riprendendo le indicazioni del Progetto 80, affronta il tema della difesa del suolo nell'obiettivo del miglioramento del quadro di vita sociale, ambientale e culturale in modo indiretto come fattori di sviluppo produttivo ed economico. Il documento

---

[1] Relazione generale Medici e Rel. Astuti « I problemi delle acque in Italia », Relazione e documenti - Tipog. Senato 1972.

[2] Ed. Poligrafico dello Stato, Roma 1972, con annotazione « bozza non corretta ».

richiede una legislazione che provveda a contemperare le esigenze dello sviluppo produttivo con quelle dell'ambiente naturale e orienti la pianificazione territoriale verso la conservazione degli equilibri naturali esistenti e la ricostruzione di quelli deteriorati e riconosca il carattere collettivo delle risorse naturali disponendo conseguentemente adeguati vincoli alla proprietà e all'uso di tali risorse, nonché precise responsabilità di programmazione e di gestione degli interventi statali, stabilendo un raccordo con le Regioni e gli enti che operano nell'ambito regionale.

Il documento pone in rilievo la stretta integrazione esistente tra la difesa del suolo, la riforestazione e la politica di reperimento e utilizzazione quantitativa e qualitativa delle risorse idriche.

Il Programma economico nazionale 71/75, ignorando il dibattito in corso, prevede la costituzione di una Agenzia per la difesa del suolo per la formulazione e gestione del piano generale delle acque e necessario coordinamento, nonché la costituzione di speciali uffici del tipo « magistratura per il Po » per la compilazione di piani regolatori di bacini idrografici e per una impostazione coordinata dei relativi interventi in collegamento con le Regioni.

Il citato documento afferma inoltre che deve essere favorita una adeguata presenza umana nelle « zone povere » con provvedimenti che tendano a far conseguire in quelle zone adeguati e autonomi livelli di vita economica e sociale specialmente attraverso la integrazione dell'attività agricola con altre attività. Tale azione viene chiamata « politica delle zone povere » e dovrà essere caratterizzata dalla globalità e dalla unitarietà, sia nella fase programmatica sia in quella esecutiva.

I decreti delegati per le competenze regionali

I decreti delegati emanati dal Presidente della Repubblica in attuazione della legge 16 maggio 1970 n. 281 (sentite le Regioni e il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbbraio 1953 n. 62, su proposta del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati e sentito il Consiglio dei Ministri) interessanti la materia sono il n. 8 e il n. 11 e recano entrambi la data del 15 gennaio 1972.

Il D.P.R. n. 8 è relativo al trasferimento alle Regioni di competenze per « urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale ». Specifica che il trasferimento « riguarda

altresì la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 » e riafferma la competenza statale — da esercitare sentite le Regioni interessate — per la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo (art. 8 punto c) nonché la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario (art. 9) specie per quanto riguarda la identificazione delle « linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con particolare riferimento alla tutela paesistica ambientale ed ecologica del territorio e alla difesa e conservazione del suolo ».

Il DPR n. 11 per il trasferimento di competenze in materia di « agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne », in ordine alle competenze degli organi statali, riprende la norma del ricordato DPR n. 8 per « la sistemazione idrogeologica, la conservazione del suolo, sentite le Regioni interessate » e aggiunge « i parchi nazionali » (art. 4 punto c e s).

Tra « le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato » trasferite alle Regioni a statuto ordinario sono indicate « le coltivazioni arboree ed erbacee e le relative produzioni (art. 1 lettera a), « i boschi e le foreste, i rimboschimenti e le attività silvo-pastorali » (art. 1 lettera n), restando fermi « la inalienabilità, la indisponibilità e i vincoli alla attuale destinazione, in atto vigenti » per i beni forestali trasferiti alla Regione a norma del 5° comma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970 n. 281.

Il predetto decreto n. 11 reca anche (art. 1 lettera h) « la bonifica integrale e montana, la sistemazione di bacini montani, la classificazione e declassificazione di comprensori integrali e di bonifica montana di seconda categoria, di bacini montani e delle zone depresse, nonché la redazione, la approvazione e l'attuazione di piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse », senza fare esplicito cenno al vincolo idrogeologico.

È noto che in questa materia (D.P.R. n. 11) si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 142 del 1972 e pur nel quadro di una impostazione estremamente riduttiva della sfera regionale, ha sottolineato come le riserve di cui all'art. 4 lettera g di competenze statali in materia di sistemazione idrogeologica e di conservazione del suolo, restano esclusivamente materie che attengono « allo svolgimento di una politica nazionale ecologica che non potrebbe riuscire proficua se non poggiasse sulla base di una organica programmazione vale-

vole per l'intero territorio nazionale », lasciando pur sempre « all'autonomia delle Regioni margini sufficienti alla tutela di quella parte dell'ambiente strettamente connesso agli interessi dell'agricoltura e foreste e contenuta entro il territorio di ognuna ».

Alcune Regioni rivendicano la competenza per l'autorizzazione (ora data dalla Camera di Commercio) per il cambio di coltura, anche a scopo edificatorio, per terreni gravati dal vincolo idrogeologico e ritengono di avere la competenza (ora del Ministero dell'Agricoltura e Foreste) di rendere esecutive le « prescrizioni di massima e di polizia forestale » ed i piani economici per la gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti.

Ricorsi al Capo dello Stato (anziché al Consiglio di Stato) sono stati presentati dalle Regioni Veneto e Liguria. La Corte Costituzionale si è pronunciata recentemente (si attende di conoscere la sentenza) sul ricorso della Regione Toscana contro autorizzazioni per il cambio di coltura date dalle Camere di Commercio.

Le leggi regionali

Tra le leggi regionali di attuazione dei decreti delegati, quella che più estesamente tratta l'argomento è la legge regionale toscana n. 10 del 5 giugno 1972 che assegna al Consiglio regionale il compito di « approvare le modalità del governo e di utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e nei terreni pascolativi; le prescrizioni al fine di prevenire la denudazione e l'instabilità del suolo ed il turbamento del regime delle acque; le prescrizioni in materia di polizia forestale ».

Tra le proposte di legge pendenti per l'esame dei consigli regionali ricordo la proposta della Giunta regionale lombarda presentata in data 8 ottobre 1974 che stabilisce all'art. 1 che la Regione « provvede altresì... all'ampliamento o revisione del vincolo idrogeologico ». La stessa legge prevede all'art. 38 che « le autorizzazioni previste del RDL 30 dicembre 1923 n. 3267 e dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono demandate al Presidente della Giunta regionale o per delega all'assessore all'economia montana e foreste. All'art. 43 stabilisce che « per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui al R.D.L. 3267 e successive modificazioni... ferma restando la sostituzione degli organi dello Stato con i competenti organi della Regione quando siano ivi previsti in materia attualmente attribuita alla Regione » pur non chiarendo a sufficienza se tra

queste materie è compresa l'approvazione delle « prescrizioni di massima », come è stabilito dalla legge regionale toscana.

Camere di Commercio e Comunità montane

Un discorso ancora aperto è riferito ai poteri assegnati alle Camere di Commercio che risentono di una sostanziale casualità, poiché sono derivati dalla soppressione dei Consigli provinciali dell'economia, (avvenuta nel 1944) che a loro volta avevano assorbito (nel 1926) i comitati forestali costituiti dal D.L. n. 3267.

Sono stati presentati in Parlamento cinque progetti di legge per il riordinamento delle Camere di Commercio e in tale sede dovrà essere risolta questa controversa competenza.

Appare peraltro opportuno considerare la possibilità di delegare competenze, attualmente della Camera di Commercio, alle Comunità montane anche in relazione al contenuto della nuova legge per la montagna 3-12-1971 n. 1102 che pone tra le finalità fondamentali della legge « la difesa del suolo e la protezione della natura (art. 2) » e tra i criteri per la ripartizione dei fondi dal CIPE alle Regioni, indica « il grado di dissesto idrogeologico di terreni montani (art. 5, 6° comma). Vanno anche ricordate le norme dell'art. 9 riferite al demanio forestale regionale, delle Comunità e dei Comuni, e dell'art. 12 (3° comma) per la decadenza di benefici fiscali per i proprietari di terreni montani che non rispettino gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici ».[3]

Interrogativi sul valore delle leggi quadro

Si parla spesso di leggi quadro che il Parlamento dovrebbe approvare sulle materie di competenza regionale allo scopo di assicurare il necessario coordinamento e l'indirizzo unitario in tali materie.

Su questa linea vi sono peraltro opinioni discordi che è utile registrare, dato anche il modo con cui comunemente si intende la emanazione delle leggi quadro, talché da più parti si è espresso il consenso alla mancata azione parlamentare in materia di leggi quadro o cornice.

I sostenitori di questa tesi, tra cui il Benvenuti, affermano che « una legislazione di questa natura, avrebbe finito, tra l'altro, per rinnovare i tradizionali confini per materia e, inoltre, avrebbe subito un rapido processo di invecchiamento ».[4]

---

[3] cfr. « Comunità montane e vincoli forestali » di E. Cheli e C. Mauceri su « Il Montanaro d'Italia » n. 5/6 giugno 1974.

[4] cfr. F. Benvenuti « Sulla competenza amministrativa delle Regioni in materia di agricoltura e foreste » - Rivista Diritto Agrario n. 4/71.

Altri hanno rilevato che la concezione valida delle leggi cornice è quella di considerarle « leggi programma di durata predeterminata, contenenti obiettivi e traguardi positivi per l'attività delle Regioni... intese non a consolidare i principi generali desumibili dalla legislazione vigente, ma ad innovare profondamente in quei molti casi in cui c'è effettivamente bisogno ». Tale orientamento sembra tuttavia « abbastanza estraneo ai convincimenti prevalenti nella maggioranza parlamentare ».[5]

Nella relazione conclusiva all'indagine conoscitiva sui problemi della difesa del suolo, svolta al Senato dal 1969 al 1974, redatta dai sen. Luigi Noè e Manlio Rossi-Doria, premesso che « una moderna politica in materia (di difesa del suolo) deve avere carattere di politica nazionale, essere condotta in modo unitario, essere concepita come politica di lungo periodo e continuativa ed essere realizzata con il massimo e più razionale decentramento e con la partecipazione responsabile delle Regioni, degli Enti locali e dell'intera popolazione », « la nuova legislazione deve articolarsi, da un lato, in una legge che consenta su salde basi la struttura nazionale, e dall'altro in un insieme coordinato di leggi quadro riferite ai singoli aspetti di quella politica, tali da assicurare conformità di principi e coordinamento di fatto sull'intero territorio nazionale e nello stesso tempo pieno adattamento alle particolari condizioni, pieno esercizio di poteri legislativi e programmatori delle Regioni ed effettivo decentramento delle attività e degli interventi », proponendo poi nella materia « Difesa del suolo » la emanazione di 15 leggi quadro di cui una — quella sullo sviluppo della montagna — già emanata.[6]

Le materie indicate per le leggi quadro rientrano tra quelle che l'art. 117 della Costituzione attribuisce al potere legislativo oltre che amministrativo delle Regioni « nei limiti e principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ». Tale citazione giu-

---

[5] cfr. Emidio D'Aniello « Prospettive istituzionali della pianificazione territoriale » - La Bonifica e l'assetto territoriale, n. 3 luglio/sett. 1972.

[6] Le leggi quadro indicate sono le seguenti: 1) sviluppo della montagna; 2) foreste e vincoli idrogeologici; 3) incendi dei boschi; 4) parchi nazionali e riserve naturali; 5) promozione dello sviluppo zootecnico; 6) ristrutturazione delle aziende agricole; 7) bonifiche e relazione degli scoli di pianura; 8) utilizzazione delle falde idriche sotterranee; 9) utilizzazione delle falde metanifere; 10) utilizzazione delle cave di pietra, pietrisco e sabbia; 11) salvaguardia delle zone umide e degli invasi naturali; 12) inquinamento delle acque interne; 13) vincoli urbanistici lungo i corsi d'acqua o nelle aree da essi dominate; 14) utilizzazione delle acque fluenti e dei serbatoi; 15) organizzazione della difesa civile in previsione di calamità alluvionali. « L'elenco è certamente incompleto e potrebbe essere modificato », scrivono i relatori.

stifica il richiamo alle leggi quadro che potranno attribuire direttamente anche alle Provincie, ai Comuni o ad altri Enti (le Comunità montane o i Consorzi tra i Comuni) le funzioni amministrative relative, in base al 1° comma dell'art. 118 della Costituzione. Allo stesso modo in base al 3° comma dell'articolo tali funzioni saranno « normalmente » esercitate dagli enti locali per delega delle Regioni e sulla base di leggi regionali.[7]

A fronte delle leggi quadro per le materie attribuite alla competenza delle Regioni, la realizzazione di una politica per la difesa del suolo « con il massimo e più razionale decentramento e con la partecipazione responsabile delle Regioni, degli Enti locali e della popolazione », nonché il soddisfacimento del « carattere nazionale, unitario e continuativo » di tale politica impone, a giudizio dei Senatori relatori, « il ricorso ad una legge nazionale di base anche se questa dovrà prevedere la delega di molte funzioni alle Regioni e uno stretto coordinamento tra l'azione dello Stato, quella delle Regioni e quella degli Enti locali ».

Questa legge dovrebbe stabilire norme razionali e precise su 5 argomenti:

1) caratteri, strutture e funzioni dell'unico organo centrale responsabile in materia;

2) caratteri, delimitazioni territoriali, strutture e funzioni dei magistrati alle acque e alla difesa del suolo;

3) delega alle Regioni e agli Enti locali delle funzioni amministrative ed operative;

4) modalità del coordinamento tra l'organo centrale, i magistrati e le Regioni e tra queste e gli Enti locali;

5) dimensioni, continuità e ripartizione nel tempo del finanziamento globale di tutte le attività in materia e criteri per la programmata ripartizione nel territorio e nel tempo dei fondi messi così a disposizione.

Le proposte dei Senatori Noè e Rossi-Doria

La relazione conclusiva della predetta indagine è in corso di esame al Senato.

Nell'ampio quadro della difesa del suolo è trattato anche il problema dei vincoli.

---

[7] Rel. al Senato, opera citata.

Le proposte sono le seguenti;

a) revisione, per ogni bacino idrografico, dei terreni da assoggettarsi a vincolo idrogeologico, alla luce delle nuove esigenze sopra elencate;

b) emanazione di nuove norme per disciplinare la realizzazione di tutte le opere (o di ogni tipo di utilizzazione del suolo) che possono influire — direttamente o indirettamente — sulla conservazione del suolo e sul regime delle acque nei terreni vincolati, e non solo di quelle agricole o forestali;

c) necessità di un coordinamento tra i vari piani territoriali (piani urbanistici, di sviluppo economico e sociale, di sviluppo agricolo, etc.), loro verifica e loro controllo in base alle norme di cui ai punti a) e b);

d) opportunità che le proposte, la sorveglianza ed il controllo del vincolo idrogeologico vengano attuate e coordinate dalla « Unità tecnico-amministrativa » (che dovrà pertanto disporre di tecnici specialisti in diverse discipline: geologica, idraulica, forestale e agraria) a cui spetterà la gestione della difesa del suolo nel bacino idrografico interessato e la verifica dei vari piani territoriali interessanti il bacino.

Le nuove norme vincolistiche dovranno prevedere, — a seconda della natura dei terreni, della morfologia, dell'idrologia delle colture in esso attuate, etc. — precise disposizioni per ogni bacino idrografico, in aggiunta a quelle previste dalla vigente legislazione, riguardanti l'edificazione, la utilizzazione dei boschi e delle altre colture a scopi turistici, l'apertura di strade e di cave, l'utilizzazione dei materiali lapidei nei torrenti, la manutenzione delle opere capillari di regimazione del suolo, la lavorazione periodica dei terreni declivi (indicando il grado di pendenza per ogni tipo di terreno, entro cui questa lavorazione può essere permessa), etc. Le proposte di vincolo potranno inoltre — a seconda dei casi — indicare le aree su cui sarà vietata la realizzazione di qualsiasi tipo di opera.

Per meglio comprendere le suddette indicazioni, va ricordato che i relatori alle Commissioni riunite del Senato propongono in sede nazionale tre alternative:

1) costituire nove Magistrati alle acque e alla difesa del suolo e il Ministero dell'ambiente, « conseguendo l'unità direzionale mediante un sistematico coordinamento tra il Ministero dei LL.PP. e il Ministero dell'Agricoltura e Foreste con la partecipazione degli altri Ministeri ed Enti interessati »;

2) concentrare tutte le responsabilità in materia nel Ministero dell'ambiente opportunamente strutturato;

3) concentrare in uno speciale Ministero o agenzia le sole responsabilità relative al governo e all'uso delle acque interne, alla difesa del suolo, alla regolarizzazione dei corsi d'acqua e sistemazione dei loro bacini, etc. « salvo il coordinamento di tale responsabilità nel quadro del generale assetto del territorio con quelle più vaste del Ministero dell'ambiente ». Tale nuovo « Ministero (o agenzia) delle acque, della montagna e della difesa del suolo » sarebbe costituito con la fusione da un lato della Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei LL.PP.; e dall'altro dalla Direzione generale per l'economia montana e le foreste del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Trattasi di proposte che meritano adeguato approfondimento e che, comunque, non possono essere ignorate se si vuole affrontare per risolverlo adeguatamente, dopo anni di studi e di indagini conoscitive, il problema della organizzazione della difesa del suolo in Italia.

In sede di esame del disegno di legge presentato dal Governo Andreotti, tuttora in corso presso le Commissioni del Senato, si potrebbero già risolvere alcuni dei problemi accennati, salvo completare le decisioni in sede di ristrutturazione dei ministeri da attuarsi contemporaneamente alla definizione delle competenze regionali in materia.

A tale riguardo si dovrà modificare, nel corso della discussione già all'ordine del giorno della Camera, il testo della legge per la delega al Governo, dando precisi limiti al potere delegato che deve essere esercitato non nel chiuso degli uffici ministeriali ma con la partecipazione delle Regioni e degli Enti locali interessati quanto i ministeri alla nuova ristrutturazione della Pubblica Amministrazione.

SVILUPPO TURISTICO E SECONDA CASA NELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

Luigi Martelli

Sul tema della « seconda casa » in montagna e dei suoi riflessi sull'uso del territorio abbiamo pubblicato, sul n. 7/8 (pag. 528) un articolo dell'on. Libero Della Briotta, vice Presidente dell'UNCEM.

Pubblichiamo ora alcune interessanti considerazioni dell'arch. Martelli, coordinatore dell'Ufficio di piano della Comunità montana dell'Appennino bolognese n. 1 (zona 8) il quale ha trattato l'argomento anche su l'Unità.

Oggi è molto sentita l'esigenza di dare indicazioni alternative allo sviluppo turistico dell'Appennino e, a questo proposito, si nutre molta fiducia in quanto le Amministrazioni comunali potranno fare in forma coordinata e programmata avvalendosi della Comunità montana, quale organo di cooperazione, sul territorio comprensoriale, della Regione, dei Comuni e della Provincia.

La fiducia che la Comunità montana potrà svolgere un fecondo lavoro politico-amministrativo, dimostrandosi agile strumento di potenziamento e di attuazione della politica comunale, risiede in primo luogo nella riconosciuta validità di un metodo, sancito dallo stesso statuto comunitario, che consente di maturare le decisioni politiche e le conseguenti soluzioni tecniche in collegamento con le assemblee elettive e le organizzazioni dei lavoratori. La concretezza e la oggettività che il controllo e la elaborazione democratica sapranno garantire agli obiettivi ed ai programmi congiunte al lavoro di coordinamento degli interventi che il nuovo organismo comprensoriale dovrà svolgere in via prioritaria e per propri compiti di istituto, si ha ragione di

credere, daranno risultati non trascurabili consentendo l'integrale e razionale impiego delle pur limitate risorse disponibili.

Infatti tra gli amministratori della montagna è già ampiamente diffusa la convinzione che le insufficienze di una certa politica passata in materia di turismo, improntata a soluzioni parziali e subordinata a tendenze municipalistiche, non sono state superate per il disorientamento esistente a livello locale, in un quadro di generale impoverimento economico e sociale della montagna. Dal dopoguerra e con maggiore intensità dagli anni '60 abbiamo assistito a trasformazioni dell'ambiente montano determinate dal sovrapporsi di due fenomeni: abbandono dell'agricoltura da una parte ed il manifestarsi, dall'altra, di un forma di « colonizzazione », proveniente dalla città, che ha portato alla costruzione di villette qua e là sul territorio dei comuni.

Nel passato la politica delle Amministrazioni comunali è stata molto permissiva nei riguardi della domanda di edificazione di queste tipologie edilizie destinando nei piani regolatori porzioni non trascurabili del territorio ad insediamenti « turistico-residenziali ».

Oltre che nelle pur estese zone appositamente destinate alla « residenza estensiva » (termine che sta ad indicare il basso indice di edificabilità predisposto appunto alla realizzazione di edifici unifamiliari dotati di un minimo di verde privato) la spinta alla edificazione della « seconda casa » ha potuto concretarsi in gran parte anche nel territorio agricolo grazie alle norme che ivi gli stessi strumenti urbanistici hanno predisposto in conformità alle vigenti leggi nazionali. Ma all'origine di questi sviluppi urbanistici stanno forme culturali e sociali e strutture economiche più generali che hanno determinato i risultati di cui ci si lamenta.

Il caos edilizio e l'avvilimento del paesaggio prodotto dalla costruzione indiscriminata di edifici unifamiliari è infatti l'espressione fisica, il risultato formale di un rapporto città-campagna quale si è configurato in questi anni, intendendo per rapporto città-campagna il livello di produttività dell'agricoltura rispetto agli altri settori, il modo di concepire l'« ambiente agricolo » da parte dei ceti urbani, il livello di coscienza sociale della popolazione agricola, la politica governativa e dei poteri pubblici nel settore agricolo ecc.; insomma tutto quel complesso di relazioni che intercorrono fra l'attività primaria tesa allo sfruttamento ed insieme alla conservazione dell'ambiente naturale e le più articolate attività che si identificano con l'« urbano ».

Nella considerazione del rapporto città-campagna dobbiamo avere presente una situazione complessa che ruota intorno ai fenomeni più salienti del nostro dopoguerra: trasformazione

strutturale della economia, esodo agricolo e rurale, abbandono dell'agricoltura quale settore non remunerativo per investimenti di capitale e carenza di impegno governativo per dirigerne e sostenerne la riorganizzazione.

I modelli culturali proposti dai *mass-media* facendo leva sul bisogno di evasione e di recupero fisiologico imposto dalla organizzazione fisica della città speculativa carente di verde e di servizi, con alta densità e alto tasso di inquinamento, in presenza di una certa raggiunta mobilità territoriale — presupposto alla diffusione degli insediamenti — conseguente allo sviluppo abnorme della motorizzazione, hanno orientato gli strati della piccola borghesia urbana a soluzioni individualistiche di importazione, proprie di società a sviluppo capitalistico più avanzato: il *week-end*, la libertà di movimento che l'auto privata sembrava garantire, il ritorno alla natura in una casa unifamiliare immersa nel verde, sono divenuti i nuovi miti e nuove soglie di benessere per alcuni strati della popolazione.

La ricerca della villetta in campagna quindi si è sovrapposta ad un mondo rurale il cui tessuto sociale era stato lacerato e spesso completamente distrutto dall'esodo della popolazione dalle attività primarie ed artigianali a queste collegate, introducendovi ulteriori elementi di disgregazione.

Alle Amministrazioni dei comuni montani la richiesta crescente di licenze per la costruzione di edifici unifamiliari da parte di non residenti è sembrata, in un primo momento, il toccasana contro la depressione economica, la contropartita all'esodo agricolo, un possibile supporto alla rivitalizzazione economica della collettività locale; di qui la permissività nei confronti della domanda di edificazione, i sogni di irreali sviluppi di insediamenti tradotti nelle previsioni degli strumenti urbanistici, l'accondiscendenza a normative per le zone agricole facilmente eludibili o palesemente predisposte all'incentivazione della edificazione sparsa.

Ed è proprio in conseguenza di quest'ultimo aspetto della strumentazione urbanistica di cui i Comuni hanno voluto dotarsi, che la spinta crescente alla edificazione si è concretata in interventi non programmati e occasionali, potendosi i nuovi edifici residenziali avvalere delle preesistenti infrastrutture agricole (elettrificazione, acquedotti, viabilità).

Ma a parte i provvisori incentivi all'economia locale i risultati di questa politica si sono dimostrati, nel complesso, fallimentari: svilimento estetico del paesaggio, fino a compromettere le stesse fonti dell'attrattiva turistica; frammentazione delle unità poderali e determinazione di una fittizia lievitazione del

prezzo del suolo agricolo (il « prezzo di attesa » che un suolo acquista quando è in potenza oggetto di lottizzazione a scopo edilizio e quindi suscettibile di fornire una rendita fondiaria) fattori di ulteriori difficoltà alla economia dell'agricoltura.

L'estetica degli edifici, lo spazio urbanistico che queste strutture occupano, sono altrettanti elementi della cultura standardizzata, dell'isolamento e della alienazione sociale che ha sorretto il tipo di sviluppo economico passato e presente. A chi si lamenta per la degradazione del livello estetico della collina va detto che questa rispecchia il volto della realtà sociale e politica della montagna e della città ed è espressione dell'odierno rapporto che la città instaura con il territorio circostante, e che non è possibile risolvere la situazione se non mutando le condizioni generali dello sviluppo.

Chi si rende conto di come questi nuovi insediamenti edilizi siano un insulto all'ambiente, deve anche tenere presente la lacerazione subita da quel tessuto economico-culturale che un tempo con la sua integrità ha garantito anche la continuità estetica del paesaggio e che un recupero dei valori estetici può essere effettuato soltanto nel quadro di una politica capace di instaurare un rapporto nuovo e armonico tra la campagna come elemento produttivo primario e la popolazione urbana, che ha bisogno fisiologico di un ritorno periodico e reintegrante agli elementi naturali. Questo nuovo rapporto fra la città e la campagna deve potersi ritrovare oggi nella possibilità di un godimento dei valori naturali non limitatamente ad un ristretto numero di privilegiati, bensì esteso ai più larghi strati di cittadini dei ceti operai e lavoratori: per loro e con loro deve potersi costruire un territorio e una città più sani.

Nell'affrontare con la necessaria concretezza i problemi della montagna, sarà opportuno tenere presente, come metodo di lavoro, alcuni concetti guida. Nella gestione dello sviluppo urbanistico economico e sociale le Amministrazioni non dovranno soccombere di fronte alle imprese speculative dei privati le quali, nella generalità dei casi, ripropongono quel meccanismo che si è sopra descritto; bensì dovranno ricondurre gli interessi privati nell'ordine di interessi collettivi e la forza con la quale esse potranno porsi quale elemento di indirizzo verso soluzioni e prospettive diverse per il rilancio dell'economia montana, dipenderà senza dubbio dalla adesione che avranno saputo suscitare intorno alle loro proposte. Occorrerà porre i problemi in modo non artificioso alla discussione delle assemblee di base cercando di far emergere democraticamente soluzioni aderenti ai bisogni degli interessati.

Altra questione importante da tenere presente è che non esiste possibilità di uso turistico corretto di un territorio se non nel potenziamento delle strutture economiche locali: l'agricoltura viva, efficiente, moderna nella montagna e nella collina oltre a garantire ovvi benefici economici ed il necessario presidio idrogeologico del suolo, è il presupposto alla funzione turistica dei luoghi.

Infine le forme di sviluppo turistico alternativo che intendano soddisfare in modo autentico le esigenze dell'equilibrio psico-fisico della popolazione urbana, debbono essere ricercate nel dialogo e nella collaborazione con le associazioni del tempo libero dei lavoratori, espressioni dell'utenza di quei servizi che si vuole andare a costruire. A questi semplici principi credo sarà necessario attenersi in seno alla Comunità montana per avviare la elaborazione di indicazioni generali e sperimentali per uno sviluppo diverso del turismo e dell'economia dell'Appennino, utilizzando e coordinando risorse locali e quegli incentivi che opportunamente la nuova politica regionale e provinciale mette a disposizione del turismo e dell'agricoltura in primo luogo.

"COMUNI D'ITALIA"

Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza e Tecnica Amministrativa

Direttore: MANLIO MAGGIOLI

Casa Editrice MAGGIOLI

47038 SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (FORLI')

L'UOMO, LA MACCHINA E LA MONTAGNA

Luigi Stimamiglio

Il guaio della nostra agricoltura di montagna, e non solo di questa, è l'esistenza della polverizzazione della proprietà, aggravata dalla frammentazione in piccoli e dispersi appezzamenti. Su questa situazione si è in tempi recenti inserito il fenomeno dello spopolamento, che ha lasciato la terra sguarnita di forze di lavoro e che ha fatto acquistare sempre maggiore importanza alla macchina, anche come mezzo per alleviare la fatica di quelli rimasti, il più delle volte gli anziani della famiglia.

La macchina tuttavia trova insuperabili limiti alla sua utilizzazione economica nelle ridotte dimensioni delle aziende. In Italia le aziende sotto i 5 *ha* rappresentano il 76 % del totale; i problemi della limitata superficie delle aziende si aggravano in montagna, dove la produzione è più scarsa per motivi congeniti a quest'agricoltura, dove le pendenze rendono più difficoltoso il lavoro, dove la difesa dell'ambiente e della stessa stabilità dei terreni richiede faticosi e dispendiosi interventi, dove le macchine hanno minori margini di operatività.

Le macchine per la montagna per giunta sono più costose per il tipo di costruzione che si esige, a parità di tipo e di condizioni di lavoro, in rapporto alla stabilità contro il ribaltamento e l'impennamento, alla trazione, allo slittamento. Il loro indice d'impiego, come s'è detto, è molto basso: da un rilevamento che abbiamo compiuto in Provincia di Bolzano, partendo dal dato noto del consumo di carburanti, è inequivocabilmente emerso per le trattrici che il rapporto « kg di carburanti/CV » è in costante

diminuzione (nel 1962 kg 23,60; nel 1971 kg 18,19); invece il rapporto « kg di carburanti/ha » è andato parallelamente aumentando a causa dell'incremento costante del parco macchine, verificatosi anche in questi ultimi anni.

Limite di utilizzazione delle macchine

Tali dati denunciano la tendenza delle aziende di montagna a meccanizzarsi, nonostante la mancanza di convenienza economica, in relazione alla duplice necessità di alleviare il lavoro umano e di sostituire la manodopera emigrata ma anche per più sottili motivazioni psicologiche di orgoglio emulativo nei riguardi del vicino o del compaesano.

È noto che una macchina ha una vita fisica, che si esaurisce con il cessare delle sue prestazioni, e una vita economica, che cessa quando la macchina diventa superata dall'evoluzione tecnica e incorre così nel fenomeno dell'*obsolescenza*, la quale è tanto più anticipata quanto più una macchina è complessa. L'obsolescenza non coincide necessariamente con la fine della vita fisica della macchina ma la può anzi largamente precedere quando la macchina stessa sia sottoutilizzata, come appunto avviene generalmente in montagna.

Secondo il prof. Manfredi, fatta salva l'approssimazione dovuta a diverse condizioni di utilizzazione ed ai diversi materiali costruttivi, la vita fisica delle varie macchine si esaurisce in 10.000 ore per le trattrici; in 2.500 per le motofalciatrici, le falciacondizionatrici, i ranghinatori, le raccogli-imballatrici e per le macchine usate nella lavorazione del terreno; in 2.000 ore per le raccogli-foraggi, le raccogli-mais e le mietitrebbie semoventi; in 1.200 ore per le seminatrici.

Risulta allora interessante pervenire alla conoscenza delle ore annue di lavoro di ogni categoria di macchine ed in particolare delle trattrici, sia per la loro versatilità nei vari impieghi, sia perché costituiscono la principale fonte di energia in campagna. Partendo dal consumo di gasolio, depurato con valutazioni necessariamente approssimative da quello imputabile ad altre macchine, si è pervenuti nella Provincia di Bolzano a stabilire per lo stesso anno un consumo medio annuo di kg 753,5 di gasolio per trattrice. Presumendo che una trattrice impieghi in media nei lavori agricoli il 30 % della sua potenza con un consumo di g 250 di carburante per CV/h

$$\frac{\text{consumo annuo kg}}{0{,}30 \times \text{CV medi} \times 0{,}250}$$

si ottiene che il numero medio di ore lavorative annue per trattrice ammonta a 308, essendo stata rilevata una potenza media di CV 32,60.

Se è vero che l'utilizzazione economica di una trattrice comincia a verificarsi con un impiego di 1.000 ore all'anno (e per una durata di 10 anni), quella riscontrata di 308 ore annue denuncia un'obsolescenza che anticipa di gran lunga l'esaurimento fisico delle macchine. Tale situazione è generalizzata in tutte le zone di montagna, il cui parco trattoristico dunque non è adeguatamente sfruttato e ciò vale anche per le altre macchine, mentre per quelle più costose, come i « transporters » e i caricaforaggi, si verifica di conseguenza un costo elevatissimo per ora di lavoro eseguita e per unità quantitativa di prodotto.

Quanto sopra è imputabile alla necessità delle aziende di meccanizzarsi per la diminuita disponibilità di manodopera conseguente all'esodo ed il ricorso all'acquisto della macchina ha trascurato ogni riflessione di carattere economico. In linea generale si constata che l'utilizzazione delle macchine è direttamente proporzionale all'ampiezza delle aziende: in grandi aziende di piano per le diverse trattrici costituenti il parco si verificano impieghi variabili da un minimo di 1.100 ore ad un massimo di 1.800 ore all'anno con un esaurimento della vita fisica delle macchine che anticipa quello per obsolescenza. Le macchine adatte alla montagna inoltre risultano comparativamente più costose. Basti pensare ai dispositivi autolivellanti applicati finora solo alle mietitrebbiatrici che permettono il superamento di pendenze anche trasversali, mantenendo le macchine in assetto pressoché orizzontale, oltre che a tutti i particolari accorgimenti costruttivi, applicati alle trattrici e alle operatrici destinate alla montagna, affinché la loro operatività si possa esplicare nei pendii e avvenga in condizioni di sufficiente sicurezza.

Anche la produttività delle macchine, a parità di quantità di prodotto e delle altre condizioni per ottenerlo, si riduce proporzionalmente alla pendenza a causa dell'aumento dei tempi di esecuzione dei singoli lavori aziendali e ciò vuol dire maggiori costi di produzione. Il Rühmann ha calcolato i maggiori tempi necessari per i vari lavori in rapporto alle pendenze ed ha accertato che pendenze fino al 15 % non influiscono sui tempi di lavorazione del terreno, i quali invece aumentano del 15-20 % per pendenze del 16 al 24 % e del 20-30 % per pendenze oltre il 25 %. Così pure la motofalciatrice non rivela differenze di tempi di esecuzione fino a pendenze del 36 % ma oltre tale limite i tempi aumentano del 20 %. Le maggiori incidenze negative di operatività per quanto riguarda i tempi si verificano per le mo-

tofalciatrici, le mietilegatrici e le mietitrebbie, che richiedono oltre il 40 % in più di tempi di lavorazione, quando si superino certi limiti di pendenza.

Il costo della meccanizzazione

La sottoutilizzazione del parco macchine in montagna non è causata dall'eccesso di meccanizzazione: lo prova il grande numero di aziende prive di macchine, specialmente nelle zone a maggiore pendio ed a più spinta polverizzazione. Va attribuito, come si è già detto, alla necessità di molte aziende di meccanizzarsi per la limitata disponibilità di manodopera e per l'età avanzata degli agricoltori oltre che, per certe lavorazioni e colture, per garantire interventi tempestivi.

Il costo di ammortamento in una zona può essere ricavato dalle sostituzioni di macchine che in essa si verificano in un anno. Si calcola che in Alto Adige si siano spesi nell'ultimo anno circa 5 miliardi per l'acquisto di macchine e di attrezzature agricole. Aggiungendo a tale somma altri 4 miliardi per interessi passivi, per l'acquisto di carburanti e di lubrificanti e per le spese di manutenzione e di riparazione e ripartendo l'intera somma per la superficie agricola utilizzata (ha 275.653,86), la spesa per le macchine e per le attrezzature ascende a 32.642 Lire/ha, mntre tale incidenza è ancora maggiore e sale a 93.168 Lire/ha, se si esclude quella parte di pascoli (ha 179.055), sulla quale non viene effettuato alcuno sfalcio. In realtà l'incidenza di tali spese sull'ettaro è alquanto inferiore nelle zone di montagna dell'Alto Adige, poiché il calcolo è stato eseguito su base provinciale, comprendendo anche le aree di fondo-valle, ben più meccanizzate e ad investimenti colturali molto più ricchi, come la frutticoltura. Il calcolo quindi deve venire riferito ad aree più piccole ed omogenee per indirizzo colturale e produttività, tuttavia può avere valore esemplificativo ai fini dell'importanza che ha un oculato sviluppo della meccanizzazione: gli errori si pagano con salate incidenze sui redditi o ancora più duramente, per aziende minime, con la necessità di alienare le macchine, non potendo più sostenersi il pagamento delle rate, come sta accadendo in questi tempi di crisi a parecchi agricoltori di montagna.

L'uso in comune

L'indagine descritta sopra perviene a conclusioni valide in senso generale ed estensivo ma si deve considerare che ogni area

è caratterizzata da problemi propri, che implicano soluzioni dosate al caso.

Il problema comune da risolvere tuttavia è sempre lo stesso e si fonda sul contrasto che esiste tra la necessità di sostituire la manodopera con le macchine e l'esistenza di macchine, offerte dal progresso tecnico, con prestazioni superiori alla struttura e all'ampiezza media delle aziende. Bisogna quindi trovare soluzioni per sfruttare adeguatamente le macchine. Una soluzione è nelle mani degli stessi agricoltori, che devono accedere all'idea dell'uso in comune delle macchine. Molte aziende, entro limiti minimi di convenienza, possono essere dotate di macchine di base, come la trattrice, la motofalciatrice, il ranghinatore-voltafieno, mentre per le macchine con prestazioni superiori a quelle richieste dalle singole aziende, l'uso in comune è l'unica possibilità che si offre nelle attuali condizioni.

Una forma di uso in comune, che ha assunto grandi proporzioni nel centro Europa (oltre 1.200 cooperative nella sola Baviera) e che si sta diffondendo nel Trentino e soprattutto in Alto Adige, è detta « banca delle macchine » (Maschinenring) e consiste nel fatto che non la comunità dei soci ma ciascuno di essi è proprietario di una o più macchine e le mette a disposizione dei soci o le aziona egli stesso sui terreni dei soci. Le prestazioni fornite vengono compensate con altri lavori mediante macchine in possesso di altri soci con uno scambio di prestazioni che, valutate secondo un tariffario aggiornato ogni anno, vengono di volta in volta contabilizzate a debito del beneficiario ed a credito dell'esecutore, come in un conto corrente bancario. Ciò è necessario perché i lavori scambiati non si uguagliano in valore monetario. Questo tipo di cooperativa, che prevede il rispetto di uno statuto e un ordine di scambio dei lavori stabilito in precedenza, permette ad ogni socio di trasformare l'attività, che la sua macchina ha fornito ad un consocio, in quella di altra macchina che non possiede e che non gli converrebbe possedere per l'impiego nella sua sola azienda, ottenendo inoltre, in compenso del tempo perduto sulle aziende altrui, prestazioni da parte delle macchine più appropriate ad ogni lavoro, recuperando alla fine ampiamente il tempo impiegato per i consoci a tutto vantaggio della sua azienda.

L'intervento pubblico

Le soluzioni di fondo al problema, che si è sopra individuato, sono però affidate all'intervento pubblico e si devono accentrare

soprattutto in provvedimenti miranti alla *difesa dell'individuo* che resta nell'ambiente difficile di montagna mediante aiuti in favore dell'azienda di montagna, che, si ripete, presenta minore redditività e maggiori spese, sia diretti (mutui per fabbricati, per la meccanizzazione, per le coltivazioni, agevolazioni fiscali, ecc.) sia indiretti:

1) con lo sviluppo dei collegamenti stradali, dei servizi pubblici di trasporto, dei servizi primari;

2) con il favorire l'impianto di piccole fabbriche *pulite*, con lo scopo di trattenere la manodopera sul posto, formando così una popolazione di famiglie agricolo-operaie ed evitando lo spopolamento a tutto vantaggio della conservazione dell'ambiente; le fabbriche devono costituire soltanto un certo tipo di piccola industria perfettamente innestata nell'ambiente: oggi si cercano lo svago e gli spazi liberi, si cammina alla ricerca della natura, si va sviluppando il turismo nomade, quello che si potrebbe chiamare il cabotaggio del tempo libero, e l'industria perciò non deve rovinare quell'ambiente che essa può invece contribuire a salvare evitando l'emigrazione;

3) favorendo l'agriturismo là dove esso ha possibilità di sviluppo, per fornire alle famiglie contadine di montagna un notevole cespite suppletivo di guadagno e per rendere più accettabile la vita in montagna attraverso i contatti umani che ne derivano, come è ampiamente dimostrato nelle zone delle Alpi svizzere, austriache e altoatesine, in cui l'agriturismo si è sviluppato da lungo tempo.

Ogni intervento pubblico, ogni investimento di denaro sarà tuttavia vanificato per l'instaurazione in montagna di un'agricoltura moderna, se non si salvaguarderà l'ampiezza della superficie aziendale. Ad ogni successione per eredità l'azienda viene frazionata tra gli eredi, rompendo quell'unità organica ed inscindibile che essa è, e gli aiuti erogati fino a quel momento vengono quindi dispersi. Da molti decenni si discute di applicare anche in Italia un provvedimento legislativo che, regolando i passaggi ereditari, impedisca il fenomeno della polverizzazione e applichi contemporaneamente facilitazioni agli accorpamenti aziendali. Si oppone che tali norme legislative urterebbero contro la tradizione e le mentalità italiane, legate al diritto latino di successione, ma va sottolineato che, dove queste forme si sono affermate, la consuetudine mancava e si è formata sotto la spinta della convenienza economica. Così oggi è applicato in molte zone della Germania il principio dell'*Anerbenrecht* (diritto dell'erede), nato

poco più di un secolo fa, che attraverso l'*Erbhof* o *maso chiuso*, individua nel primogenito l'erede dell'azienda e gli fa obbligo di liquidare i fratelli cadetti. Nelle zone dell'Alto Adige, dove vige la norma del maso chiuso, la Provincia oggi interviene con aiuti per avviare agli studi i cadetti e con prestiti quindicennali al 3 % per la liquidazione della legittima ai coeredi, non potendo il primogenito provvedervi con le sole risorse dell'azienda; tale forma infatti non è diffusa nelle ricche aree agricole dei fondovalle ma solo nelle zone di montagna.

Ancora più antico è il *Bien de famille* francese che, affermando il principio dell'indivisibilità del fondo, si preoccupa di salvaguardare l'unità della famiglia e che si differenzia per questo dall'analogo diritto tedesco. L'*Homestead* americano ha caratteri intermedi tra le due forme accennate sopra ed è stato applicato all'inizio del secolo scorso nel Texas, diffondendosi successivamente in tutti gli Stati Uniti.

L'adozione di tali provvedimenti legislativi anche in Italia, risolverebbe il problema *ab imo*, nonostante la comprensibile riluttanza del legislatore a codificare principi, che *oggi* sono lontani dalla consuetudine ma che sarebbero presto accettati, come è accaduto dalle altre parti.

La situazione attuale ne favorirebbe l'applicazione poiché gli eredi esclusi dalla proprietà del bene fondiario, avendo già la tendenza a trovare altrove una sistemazione di lavoro, accetterebbero facilmente una liquidazione in denaro.

L'indispensabilità di assumere un provvedimento legislativo in tale senso risulta chiara, se si riflette che proprio nel frazionamento dei poderi a séguito della successione ereditaria risiede la radice del male che tanto si lamenta. Per quanto riguarda gli altri interventi accennati, l'Italia, com'è noto, ha già adottato da tempo provvedimenti in favore delle zone sfavorite di montagna, rinvigoriti di recente dalla legge n. 1102 del 3 dicembre 1971.

Manca ancora però un indirizzo preciso e unitario che, individuati chiaramente i problemi, indichi le vie per risolverli, pur nella molteplicità degli ambienti produttivi e sociali. È senza dubbio compito delle Regioni, degli Enti e delle Comunità montane intervenire nelle singole situazioni ma questo può avvenire soltanto nel quadro di un intervento di politica generale per la montagna, che si proponga lo scopo fondamentale della difesa dell'individuo che resta in montagna, secondo quanto si è cercato sopra di individuare, e che eviti azioni disunite e scoordinate.

Questa esigenza assume ancora maggiore importanza se si

pensa che l'agricoltura in pendio è una caratteristica dominante di gran parte delle nostre regioni e che pertanto interessa una larga parte degli agricoltori italiani. Ma alla lunga interessa tutti i cittadini, perché ciò che si guasta in montagna, scende nelle valli, nei piani, nelle città.

NOTIZIARIO ANCI

Mensile dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani

---

direttore resp.: GIOVANNI SANTO

Direzione: ROMA - Via Sabotino 46

CONVEGNI REGIONALI DI COMUNITÀ MONTANE NEL FRIULI, IN BASILICATA, CAMPANIA E SICILIA

IN BASILICATA RIUNITI PRESIDENTI E CAPI GRUPPO

Presso la Regione si sono riuniti i Presidenti e i Capi gruppo consiliari delle 13 Comunità montane della Basilicata, martedì 29 ottobre.

Il Presidente della Giunta, on. Verrastro, ha svolto una relazione nella quale, dopo aver respinto le critiche mosse alla Regione per la politica a favore delle Comunità montane, ha assicurato che i primi 4 statuti saranno esaminati dal Consiglio regionale nel corso del mese di novembre. La Giunta ha provveduto nel frattempo a ripartire tra le Comunità montane il contributo regionale di 100 milioni per l'esercizio 1974 e proporrà al Consiglio il riparto del fondo assegnato dal CIPE per l'importo complessivo di 4 miliardi e 560 milioni.

Il Presidente della Giunta ha poi preannunciato l'organizzazione di un corso di formazione per il personale delle Comunità montane da svolgersi in collaborazione con il Formez ed altri Enti.

Concludendo, l'on. Verrastro ha chiesto alle Comunità di redigere il primo programma di interventi in base all'art. 19 della legge 1102 ed ha sollecitato le Comunità che ancora non l'hanno fatto ad approvare lo statuto.

Il Presidente della Provincia di Potenza, dr. Martone, ha sottolineato l'importanza del corso di formazione per i funzionari delle Comunità montane ed ha preannunciato la messa a disposizioni delle Comunità di una documentazione statistica per la redazione dei piani di sviluppo. Nella discussione sono intervenuti i rappresentanti di tutte le Comunità montane.

È stata rilevata la necessità di approvare lo statuto prima di or-

ganizzare il corso di formazione per i dipendenti, i quali dovranno essere scelti tra il personale più efficiente attualmente operante nei vari Enti locali, come stabilito dalla legge regionale. È stata poi sottolineata l'opportunità di redigere programmi di intervento per evitare interventi settoriali. Sono state evidenziate le difficoltà di ordine politico frapposte all'approvazione degli statuti e da parte dei consiglieri del Gruppo PCI è stata rinnovata la richiesta di eleggere giunte unitarie. Gli stessi hanno rilevato un aspetto paternalistico nella proposta della Regione per i corsi di formazione del personale, riservandosi di decidere autonomamente se e quali funzionari mandare al corso.

Il Consigliere regionale prof. D'Aragona ha sollevato alcuni problemi di fondo per una migliore qualificazione dell'istituto della Comunità montana rispetto agli antri Enti e in modo particolare alla Provincia e ai Comuni ed ha chiesto all'UNCEM di approfondire questi temi in sede nazionale per portare anche ad una modifica della legge 1102.

Recando il saluto del Segretario generale dell'UNCEM, la sig.na Bisceglie ha sottolineato l'urgenza di provvedere alla redazione degli statuti ed alla formulazione dei programmi di intervento per l'utilizzo del fondo disponibile. Richiamandosi all'esperienza fatta in altre Regioni, ha auspicato un permanente collegamento dei Presidenti delle Comunità montane con la Delegazione regionale dell'UNCEM e quindi con la Regione.

Il consigliere nazionale geom. Sorrentino ha sottolineato la necessità che la elaborazione del piano di sviluppo avvenga con un costante collegamento tra gli amministratori locali e i tecnici incaricati e che preveda proposte organiche e concrete di intervento.

A conclusione del dibattito il Presidente Verrastro ha confermato la volontà della Regione di riconoscere autonomia ed affidare deleghe agli Enti subregionali sulla base di una effettiva disponibilità e capacità operativa degli Enti stessi. Si è quindi riservato di promuovere un ulteriore incontro, non appena approvati gli statuti, per concordare le modalità per lo svolgimento del corso di formazione per il personale delle Comunità montane.

CONVEGNO REGIONALE A PORDENONE

Nel corso del 4° salone del turismo invernale promosso dalla Fiera di Pordenone si è svolto un Convegno regionale degli amministratori dei comuni e delle Comunità montane.

Al convegno, indetto dalla Delegazione regionale UNCEM in collaborazione con l'Ente fiera il 3 novembre, hanno presenziato rappresentanti delle sei Comunità montane finora costituite nella Regione, numerosi sindaci e consiglieri comunali, tecnici ed operatori delle zone montane. La regione era rappresentata dal vice Presidente e

assessore alla programmazione De Carli. Presenti anche il sen. Montini, i dirigenti degli Assessorati del bilancio dr. Cian e delle Foreste dr. Querini, rappresentanti dell'ESA e sindacalisti.

L'on. Mario Fioret, Presidente della Commissione tecnico-legislativa dell'UNCEM ha presieduto i lavori, aperti dal saluto del Presidente della Fiera cav. lav. Savio, del Sindaco Ros e dal vice Presidente della Regione. Il vice Presidente Carli ha assicurato che l'intendimento della Regione è di decentrare compiti e funzioni alle Comunità e che l'azione regionale è di natura programmatica e non burocratica, per cui la collaborazione tra Regione e Comunità sarà proficua e costante.

Le relazioni sono state svolte dal Presidente della Delegazione regionale avv. Beorchia, dal Presidente dell'UNCEM sen. Segnana e dal Segretario generale Piazzoni.

Introducendo i lavori l'avv. Beorchia ha dato notizia della costituzione delle prime Comunità montane, della redazione degli statuti, e delle difficoltà di carattere politico sorte in alcune Comunità per la elezione degli organi esecutivi. L'importanza per la Regione, e per il Friuli in particolare di questo nuovo strumento, è stato ricordato da Beorchia con alcuni dati statistici: il 56 per cento del territorio della regione, con il 15 per cento della popolazione complessiva e 102 comuni, è di montagna. Alle 10 comunità montane individuate (sei delle quali già costituite) spetta la redazione dei piani di sviluppo economico-sociale, oltre alla facoltà, nel quadro regionale, di predisporre il piano urbanistico del territorio.

Beorchia, dopo aver ricordato la necessità di trovare la giusta misura nei rapporti comunità-regione e comunità-enti locali, ha detto che alcuni problemi (piani urbanistici e deleghe in particolare) necessitano di ulteriori precisazioni, mentre sono necessarie modifiche anche nelle procedure dei controlli, per rendere più agile e spedita l'attività.

Beorchia ha detto che è necessario che le comunità accelerino i tempi per realizzare le prime opere. Saranno necessari impegno, iniziativa e lavoro solidale per giungere a quel risultato che le popolazioni di montagna attendono.

Sul tema « Le Comunità montane strumento di sviluppo per le popolazioni di montagna » ha svolto la relazione il sen. Segnana.

« Quando si è affermato — ha detto Segnana — che la vecchia impostazione della politica a favore della montagna doveva essere sostituita da un nuovo metodo in cui i montanari divenissero protagonisti, è stata compiuta una scelta di grande importanza, si è operato un passo di qualità, ma nello stesso tempo si sono coinvolte le popolazioni montane nella responsabilità della gestione del proprio sviluppo ». « Non solo più allo Stato e alla Regione potremo attribuire in futuro la mancata attuazione di una politica per la montagna, ma in linea principale a noi, che abbiamo in mano lo strumento di tale politica ».

Dopo aver illustrato i punti fondamentali della legge 1102, il

Presidente dell'UNCEM ha trattato dei finanziamenti per la realizzazione dei piani di sviluppo. La legge 1102 — ha detto — aveva assegnato un modesto fondo, che fu sempre considerato come dotazione iniziale, di 116 miliardi, dei quali 86 a disposizione delle Comunità montane. L'Uncem ha proposto, dopo l'assemblea generale del dicembre scorso, un ulteriore finanziamento della legge con la dotazione di 500 miliardi per un quinquennio. In Parlamento, a tal fine, sono stati presentati vari disegni di legge, uno dei quali a iniziativa del presidente della commissione tecnico-legislativa dell'Uncem, on. Mario Fioret ». Un'altra fonte di finanziamento potrebbe venire dal Cipe, mentre si spera nell'aiuto delle Regioni.

In poche parole, di soldi non ce ne sono troppi. Tuttavia ci sono, almeno per cominciare: « Sarebbe veramente imperdonabile — ha commentato Segnana — se dopo aver chiesto, per anni, di poter amministrare i mezzi a disposizione, la gente della montagna fallisse ora il suo compito. Non bisogna dimenticare che la Comunità montana è l'unico strumento disponibile per una politica a favore della montagna. Se fallisce questo strumento, alle popolazioni non rimane nulla ».

Sugli « orientamenti per la redazione dei piani di sviluppo delle Comunità montane » ha parlato il comm. Piazzoni, Segretario generale dell'UNCEM. Richiamati gli obiettivi ed i metodi della programmazione economica, il relatore ha indicato con chiarezza la impostazione e il contenuto che deve avere il piano di sviluppo della Comunità, raffrontando le terminologie usate per la programmazione nazionale con le modalità indicate dalla legge 1102 per il piano della Comunità montana.

Piazzoni ha indicato le connessioni del piano della Comunità con il piano di sviluppo economico e con il piano urbanistico regionale, sottolineando l'esigenza che la dimensione territoriale dei piani sia identica, anche per dare alla Comunità montana la funzione che gli è propria di organo di governo per lo sviluppo del territorio.

Concludendo l'oratore si è diffuso sulle modalità di attuazione del piano e sulla collaborazione dei consorzi di bonifica montana e degli altri enti locali alla sua realizzazione.

Sulle relazioni si è poi svolto il dibattito. I problemi e talune difficoltà nelle quali si trova ad operare la comunità carnica sono stati illustrati dal suo presidente, comm. Talotti, mentre il direttore dell'assessorato al bilancio della Regione, Cian si è soffermato sui problemi dei residui passivi e del coordinamento della azione delle comunità montane con la Regione.

Altri interventi sono stati fatti dai presidenti della comunità montana di Arzino, Brovedani (che ha parlato dei problemi dello statuto e dell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione); della comunità tarcentina Di Lenardo (piano di sviluppo). Sui problemi tecnici e sulle difficoltà d'avvio si è soffermato il segretario della comunità Livenza, Cadin, mentre il dirigente dell'assessorato alle Foreste della Regione Querini ha parlato della carta tecnica regionale, della semplifica-

zione delle procedure amministrative, delle infrastrutture viarie, degli insediamenti industriali in montagna e del rimboschimento.

Il rag. Metus, già consigliere reg., ha sottolineato le funzioni programmatorie della Comunità, auspicando l'accordo tra le forze politiche per far funzionare le Comunità e per la sollecita ricostituzione della Giunta regionale di centro- sinistra. Ha anche chiesto che la Regione revochi i fondi assegnati ai comuni se entro il termine fissato non vengono redatti i progetti per le opere finanziate, evitando il formarsi dei residui passivi nei bilanci.

Dopo la risposta dei relatori ha concluso il convegno l'on. Fioret, compiacendosi per la approfondita analisi fatta sulle funzioni delle Comunità montane.

« La Comunità montana — ha detto Fioret — è il primo strumento veramente idoneo che le popolazioni hanno a disposizione per fare uscire la montagna dalla sua condizione di degrado e di abbandono. Per tanti anni i friulani, in particolare, si sono fatti da soli, andando all'estero. È giunto il momento che si facciano da soli, ma rimanendo sulla propria terra, a casa propria. Nessun intervento, nessuna legge, nessuno strumento legislativo o operativo — ha ammonito Fioret — per quanto idonei, possono sostituire la volontà e l'impegno degli uomini ».

A conclusione dei lavori è stato poi approvato il seguente documento, formulato da Piazzoni, Beorchia e dai Presidenti delle Comunità montane presenti al convegno:

I partecipanti al Convegno Regionale della Montagna, svoltosi a Pordenone il 3 novembre in occasione del 4° Salone del Turismo Invernale, udite le relazioni *dell'Avv. Beorchia, Presidente della Delegazione Regionale U.N.C.E.M., del Sen. Segnana, Presidente nazionale, e del Comm. Piazzoni, Segretario Generale dell'U.N.C.E.M., le dichiarazioni del vice Presidente della Giunta Regionale De Carli e gli interventi nel dibattito;*

preso atto *dell'avvenuta costituzione di sei comunità montane e della convocazione della settimana comunità,* sollecita *dalla Regione l'insediamento delle tre comunità montane ancora mancanti;*

ritiene *che le comunità montane debbano con urgenza redigere e approvare lo Statuto — che deve caratterizzare ciascuna Comunità nelle sue peculiari esigenze culturali, sociali ed economiche — per assumere pienezza di funzioni ed avviare la redazione del piano pluriennale di sviluppo;*

chiede che la Giunta Regionale, *a norma dell'Art.* 26 *della Legge Regionale n.* 29/1973, *autorizzi le comunità montane a presentare un programma straordinario di interventi per utilizzare il fondo di* 2150 *milioni disponibile presso la Regione per le Comunità Montane.*

Il Convegno, preso atto *delle recenti iniziative legislative regio-*

nali, chiede alla Regione *di rispettare la suddivisione zonale fatta per la costituzione delle comunità montane, non adottando provvedimenti contraddittori per la costituzione dei comprensori urbanistici, sanitari, scolastici di bonifica montana —, che devono coincidere con le singole zone montane con eventuale allargamento a territori limitrofi economicamente omogenei e complementari —, in modo da assicurare l'effettivo funzionamento delle stesse comunità e l'assolvimento della funzione primaria di organo di programmazione, loro propria, riconosciuta dalla legge.*

Il Convegno sollecita inoltre gli organi regionali *a definire le modalità di erogazione dei fondi per i piani di sviluppo delle comunità montane e del fondo regionale per la costituzione e l'attività delle stesse comunità, accogliendo le proposte formulate dalla delegazione regionale U.N.C.E.M. d'intesa con le comunità montane.*

Nel difficile momento economico nazionale; e della finanza pubblica, il convegno ritiene necessario il massimo sforzo a tutti i livelli per rendere operativi ed immediati gli interventi per dare credibilità agli Enti locali e soddisfare le pressanti esigenze delle popolazioni.

Auspica pertanto il rifinanziamento della legge nazionale 1102 *per la montagna, accogliendo le proposte d'iniziativa parlamentare e riafferma l'esigenza che possa essere sollecitamente risolta la crisi regionale in atto e quindi, con la ripresa dell'iniziativa politica e amministrativa della Regione, possano trovare soluzione anche gli urgenti problemi della montagna.*

CONVEGNO-SEMINARIO A MERCOGLIANO PER LA CAMPANIA

Indetto dalla Regione Campania, Assessorato all'Agricoltura e Foreste, e dall'Istituto Nazionale Incremento Produttività di Roma, si è svolto a Mercogliano (Avellino) un convegno-seminario di studio sul tema « Sviluppo socio-economico delle zone montane e problemi ecologici ».

Il convegno è stato coordinato dal prof. Giuseppe Orlando, ordinario di politica economica e finanziaria all'Università di Napoli ed è stato aperto dal saluto del Presidente dell'INIP, dr. Carreri, e dall'Assessore regionale all'Agricoltura on. Costanzo.

Le relazioni hanno avuto come temi: « Aspetti della conservazione del suolo e dello sviluppo forestale nel quadro delle condizioni ecologiche nel mondo » svolto dal prof. Pavan, direttore dell'Istituto di entomologia agraria dell'Università di Pavia; « Nuovi indirizzi silvo-pastorali per lo sviluppo delle zone agricole montane » svolta dal prof. Carena dell'Istituto sperimentale per la zootecnia di Potenza; « Rimboschimento e difesa del patrimonio forestale » svolta dal prof. Postiglione, Capo dell'Ispettorato regionale delle Foreste; « Aspetti economici e sociali inerenti allo sviluppo dell'Agriturismo

nelle zone montane » svolta dal dr. Medici, direttore nazionale dell'Agriturist e « Le Comunità montane nel nuovo ordinamento regionale italiano », svolta dal Segretario generale dell'UNCEM comm. Piazzoni.

Hanno partecipato al convegno oltre 150 amministratori e tecnici delle zone montane della Regione, unitamente ai Presidenti delle 10 Comunità montane finora costituite.

Nella prolusione il prof. Orlando ha fatto la storia della legislazione italiana in materia forestale e montana, richiamando le leggi fondamentali del 1923, del 1928 e del 1933, le iniziative di Arrigo Serpieri e l'attività di bonifica.

Venendo a parlare della nuova legislazione sulla montagna, ha rilevato come con la legge 1102 si opponga ad una ottica bonificatoria la concezione dello sviluppo globale economico e sociale del territorio montano. In particolare il prof. Orlando ha commentato alcune norme della legge regionale della Campania, rilevando la necessità che in materia di piani urbanistici si dia luogo alla elaborazione degli stessi quali strumenti del piano di sviluppo economico e sociale.

Concludendo, il prof. Orlando ha affermato la necessità che in sede regionale si rendano disponibili alcuni servizi per le Comunità montane allo scopo di seguire un identico schema metodologico per la redazione dei piani di sviluppo, predisponendo la documentazione di base e statistica che può essere realizzata con minore dispendio di energie finanziarie ed umane. Ha anche rilevato la necessità di procedere alla formazione dei dirigenti delle Comunità montane.

La giornata del 19 novembre è stata occupata dalle relazioni dei proff. Pavan, Carena e Postiglione e dall'ampio dibattito nel quale è intervenuto anche il dr. Palamone, membro della Giunta esecutiva nazionale dell'UNCEM e sindaco di S. Angelo a Fasanella.

Il giorno successivo ha svolto la relazione il comm. Piazzoni, il quale — dopo aver illustrato i concetti informatori della nuova legge per la montagna — ha indicato la posizione della Comunità montana nel nuovo assetto istituzionale della montagna ed ha illustrato le funzioni che la legge nazionale e quella regionale hanno affidato alla Comunità montana.

Il relatore ha dato atto all'Assessore Costanzo dell'impegno dimostrato dalla Regione, sia nel varo della legge per la delimitazione delle zone montane, che nel finanziamento di 1 miliardo, aggiuntivo allo stanziamento disposto dal CIPE per le spese di funzionamento delle Comunità montane. Si è anche riferito alla recente legge per il piano di riforestazione e di bonifica montana e alle leggi per le infrastrutture rurali e per la manutenzione delle opere di bonifica, leggi che mettono a disposizione del territorio montano regionale circa 40 miliardi di finanziamenti nel triennio.

Concludendo, Piazzoni si è riferito alle carenze riscontrate nell'applicazione della legge 1102 in ordine all'art. 16 per la riserva dei fondi pubblici da parte del CIPE e all'art. 9 per la costituzione del

demanio forestale ed ha illustrato le proposte formulate in sede comunitaria per gli interventi a favore dell'agricoltura in montagna e per la forestazione.

Dopo la comunicazione del dr. Medici dell'Agriturist, si è svolta la discussione nella quale sono intervenuti i rappresentanti delle Comunità montane, ponendo quesiti ai relatori e presentando la situazione delle singole zone in ordine alla attività delle Comunità.

Hanno parlato De Leonardi della Comunità montana del Fortore, Dallevi, Apicella della Costiera amalfitana, dr. Curto dell'Ispettorato forestale di Avellino, dr. Parisi della Coltivatori diretti, Scocca ed altri.

Piazzoni ha risposto agli intervenuti dando chiarimenti in ordine alla formulazione del piano di sviluppo e del piano urbanistico, all'applicazione dell'art. 6 della legge 1102 per la delega dai Comuni alla Comunità montana, concludendo con l'invito agli amministratori comunali e comunitari di operare con tempestività per la redazione dei programmi di intervento e dei piani di sviluppo, anche per poter utilizzare gli ingenti fondi disponibili presso la Regione.

Il coordinatore del Convegno, prof. Orlando, ha riassunto i termini delle due giornate di dibattito constatando la concordanza degli interventi sulle impostazioni date dai relatori. La esigenza di costituire al più presto le 14 Comunità montane ancora mancanti nella Regione affinché si possa provvedere alla redazione del piano di sviluppo che è punto centrale dell'attività della Comunità montana, sono i primi impegni cui si dovrà provvedere sia da parte degli amministratori locali, sia da parte della Regione.

Il contenuto del piano di sviluppo e la necessità di un realistico inventario delle risorse disponibili e della individuazione delle vocazioni naturali, avendo di mira le esigenze dell'uomo, costituiscono pure un punto di convergenza. Accanto all'ecologo, all'economista, all'agronomo e al forestale, occorrerà il sociologo, l'urbanista e l'operatore industriale, in modo che nella elaborazione dei piani di intervento si possano affrontare tutti i problemi connessi allo sviluppo di ciascuna zona.

Il prof. Orlando ha concluso mettendo in risalto la necessità di accentuare la piena partecipazione a tutti i livelli delle popolazioni montane alla redazione e all'attuazione del piano di sviluppo, nonché l'esigenza di coordinare a livello regionale l'opera delle Comunità montane attraverso la messa a disposizione degli strumenti tecnici e conoscitivi necessari.

L'Assessore regionale Costanzo ha pronunciato un breve discorso a conclusione del convegno, rilevando la maturità dimostrata dai partecipanti e lamentando le difficoltà di ordine politico frapposte in varie zone al completamento dell'insediamento delle Comunità montane, augurandosi che queste difficoltà siano presto risolte.

Ha affermato l'esigenza di superare l'isolamento e il campanilismo dei singoli Comuni, ma di non dare luogo a forme campanilistiche di zona, avendo sempre presenti le esigenze generali di svi-

luppo della Comunità montana nel quadro dello sviluppo dell'intera Regione. A tale proposito l'Assessore ha annunciato che le Comunità montane saranno coordinate prossimamente dall'Assessorato alla Programmazione, allo scopo di impegnare, anche a livello di Giunta regionale, gli interventi a favore delle Comunità montane sui vari settori nei quali si articola l'azione della Regione.

L'Assessore ha messo in risalto il valore delle leggi settoriali già emanate dalla Regione — consistenti finanziamenti già impegnati — e delle deleghe che sono contenute nelle stesse leggi per le Comunità montane e per i Comuni, augurandosi che gli amministratori sappiano largamente utilizzarle.

ASSEMBLEA REGIONALE IN SICILIA

L'Assemblea regionale dei Comuni ed Enti Montani siciliani si è svolta a Palermo in una sala del Palazzo dell'Assemblea Regionale, con la partecipazione di circa 250 Amministratori provenienti da tutte le zone montane della Regione.

L'Assemblea si è aperta, sotto la presidenza del senatore Segnana, con il saluto del Presidente della Delegazione regionale UNCEM, Cuzari, sindaco di Mongiuffi Melia, e con la lettura del messaggio inviato dal Presidente dell'Assemblea Regionale on. Fasino, impegnato in un viaggio di studi in Gran Bretagna.

Il messaggio del Presidente saluta gli amministratori assicurando che l'Assemblea « conosce e vive i vostri problemi e le vostre ansie; vi stimiamo per avere con generosità combattuto in questi anni la battaglia per la montagna per quello che essa rappresenta nel suo aspetto umano e sociale ed economico ».

Il messaggio così prosegue: « siamo qui con voi dunque a discutere, a esaminare temi e proposte e ci presentiamo al vostro incontro con il patrimonio culturale e politico conseguente ai dibattiti che proprio l'Assemblea in queste giornate ha vissuto intensamente. Questo doveroso atto non resterà un fatto isolato di testimonianza e di riconoscimento verso chi in questi anni ha dovuto assistere impotente a fenomeni di degradamento umano, economico, sociale, territoriale. Esso deve rappresentare un provvedimento ponte verso quell'ampia riforma delle autonomie locali che non è più procrastinabile se si vuole dare nuova vitalità e nuovo slancio alla nostra autonomia. E tale è la nostra scelta ».

Il senatore Segnana ha poi svolto un'ampia relazione richiamando i principi informatori della legge della montagna 1102, che ha inteso avviare una nuova politica per lo sviluppo economico e sociale della montagna, dando piena applicazione all'art. 44 della Costituzione.

L'evoluzione economica del nostro Paese è stata così rapida negli ultimi anni da rendere pressoché inefficaci ed inadeguate le misure adottate in precedenza, tra le quali la legge della montagna del 1952 che pur avendo erogato 1.187 miliardi si è dimostrata insufficiente a risolvere le esigenze delle popolazioni montane.

Dalla ricerca, dal dibattito e dall'impegno dell'UNCEM e degli amministratori della montagna è nata la nuova legge 1102 che vuole inserire quale parte viva dell'intero territorio nazionale le zone montane, riconoscendo ai montanari una funzione insostituibile a presidio del territorio e nello stesso tempo assicurando loro più adeguate condizioni di reddito.

I fenomeni di depressione che caratterizzano la montagna italiana ed in particolare la montagna meridionale rendono ancor più impellente l'esigenza di una montagna abitata, dando al montanaro oltre che la garanzia di un reddito sufficiente la sicurezza di vivere in condizioni sociali adeguate alle esigenze dei tempi.

Una programmazione dello sviluppo economico e sociale dell'intero territorio montano non era possibile con provvedimenti settoriali, ma occorreva una legge organica quale è stata la legge 1102 che, nata dall'esperienza dei Consigli di Valle e delle Comunità montane delle regioni alpine, si è dimostrata, per il sollecito intervento delle Regioni, una legge capace di promuovere e stimolare lo sviluppo economico e sociale della montagna.

Dopo avere illustrato il piano di sviluppo previsto dalla legge 1102 quale strumento operativo di notevole portata per la Comunità montana, poiché saranno gli stessi amministratori locali a redigere e ad attuare il programma, il sen. Segnana ha commentato la politica fin qui svolta per il Mezzogiorno, sottolineando che la scarsa incisione avuta in queste Regioni dai numerosi provvedimenti legislativi e finanziari è in gran parte da assegnare alla mancata partecipazione delle popolazioni alle iniziative che le riguardavano, ciò che ha provocato il rafforzamento della concezione tradizionale nel SUD che i problemi non si risolvono in sede locale ma in sedi molto lontane e per decisioni dall'alto.

Dopo avere dato atto alla Regione siciliana di essere stata la prima ad emanare nel luglio del 1972 la legge per l'adeguamento della legislazione nazionale sulla montagna e per la costituzione delle Comunità montane, il sen. Segnana ha commentato la proposta di legge in corso di discussione all'Assemblea Regionale per dare un contenuto operativo e normativo alle Comunità montane, ricordando l'azione svolta dalla Delegazione regionale per proporre modifiche al testo legislativo ora in discussione. Il Segretario generale dell'UNCEM aveva partecipato il 14 ottobre alla riunione del Consiglio della Delegazione, unitamente al Consigliere nazionale on. Bettiol.

A conclusione della relazione, il Presidente dell'UNCEM ha accennato alle ingenti disponibilità finanziarie della Regione siciliana per gli interventi a favore della montagna e dell'agricoltura, auspicando che la sollecita approvazione della legge regionale possa stimolare

l'insediamento di tutte le 15 Comunità montane della Regione e l'avvio della loro azione.

Nella discussione sono intervenuti sindaci e consiglieri regionali e comunali i quali hanno messo in luce le particolari situazioni locali ed hanno espresso valutazioni sostanzialmente positive in ordine alla proposta di legge in corso di esame all'Assemblea.

L'on. Bettiol, capo gruppo PCI al Consiglio nazionale dell'UNCEM, in un ampio intervento ha ricordato il lavoro compiuto dalla Commissione dei 15 parlamentari membri dell'Assemblea Siciliana per la delimitazione delle zone montane, dando atto alla stessa Assemblea di avere recepito dalla proposta di legge presentata dal suo Gruppo per regolamentare l'attività delle Comunità montane.

Richiamandosi alle norme della legge statale 1102, l'on. Bettiol ha messo in risalto l'importanza eccezionale delle Comunità montane quale forma di autogoverno locale, lamentando peraltro il ritardo con cui si sta procedendo in Sicilia all'insediamento delle Comunità montane, lasciando fermi finanziamenti di oltre 7 miliardi disponibili in sede regionale per effetto del riparto fatto dal CIPE.

L'on. Bettiol ha ribadito che al piano di sviluppo della Comunità montana debbono adeguarsi, e quindi essere subordinati, i piani degli altri enti interessati al territorio della Comunità, dalla Cassa del Mezzogiorno all'Ente regionale di sviluppo agricolo (ESA) e che è compito della Regione regolare i rapporti tra le Comunità montane e gli altri enti operanti nel territorio.

Riferendosi alla disponibilità di circa 800 miliardi di fondi residui nel bilancio regionale, l'on. Bettiol ha proposto che una cospicua parte di tali fondi sia destinata ai territori montani per una intensa opera di rimboschimento, l'incremento del patrimonio zootecnico e le infrastrutture igienico sanitarie nei nuclei abitati e nelle stesse case di abitazione.

Concludendo l'intervento l'on. Bettiol si è richiamato e recenti prese di posizione di alcune Delegazioni regionali dell'UNCEM, in particolare del Lazio, per sollecitare dalla Regione l'adeguamento delle aree subregionali per l'assetto territoriale, i distretti scolastici e le unità sanitarie locali alla dimensione zonale delle Comunità montane e chiedendo al Governo regionale un atto di fiducia verso le Comunità montane delegando alle stesse ampie funzioni amministrative.

Sono poi intervenuti nel dibattito, il Consigliere nazionale dell'UNCEM Luca Puglia, l'on. Nigro, il dr. Cellino, il sig. Lo Giudice, il sig. Vassallo, l'avv. Lo Verde, il sindaco di Piazza Armerina, il sig. Nigrelli, il sig. Costanzo, il sig. Cirri e l'assessore Turrisi di Piedimonte.

Il Presidente della 1ª Commissione dell'Assemblea Regionale, on. Cangialosi, ha illustrato il contenuto del disegno di legge risultante dal testo predisposto dalla Commissione sulla base della proposta presentata dal Governo regionale e dal Gruppo dei Deputati comunisti. Lo stesso Presidente ha evidenziato che nella elaborazione del nuovo testo si sono tenute presenti le istanze dei Comuni e degli enti mon-

tani e dell'UNCEM e si è augurato che nel corso della stessa giornata l'assemblea potesse procedere — come in effetti è avvenuto — all'approvazione della legge.

Da parte sua, l'on. Messina, presentatore della proposta di legge del Gruppo comunista, ne ha illustrato i contenuti mettendo in evidenza l'accordo raggiunto tra le varie forze politiche di maggioranza e di minoranza per il varo della legge nella prospettiva di una più organica riforma di tutti gli enti locali della Regione.

L'assemblea si è conclusa nel primo pomeriggio con l'approvazione unanime di un ordine del giorno nel quale si sollecita l'approvazione della legge da parte dell'Assemblea regionale, la utilizzazione immediata di 7 miliardi e 280 milioni assegnati dal CIPE alla Regione per l'applicazione della legge 1102 e « nel quadro dell'utilizzo dell'importo di 800 miliardi per i piani di intervento straordinario, la riserva di 200 miliardi alle Comunità montane per il finanziamento dei piani di sviluppo economico e sociale ».

Il documento ha richiesto la modifica del testo in corso di approvazione per assicurare la presenza del sindaco, come previsto nella legge 1972, in seno al Consiglio della Comunità montana nonché per estendere il comando del personale alle Comunità montane anche a personale dipendente dall'ESA e dai Consorzi di bonifica. Altra richiesta formulata dall'Assemblea la revisione dei parametri per il riparto dei fondi alle Comunità montane tenendo conto anche del parametro della popolazione.

Nel tardo pomeriggio una delegazione dell'assemblea dell'UNCEM, capeggiata dal sen. Segnana, della quale ha fatto parte anche il Segretario generale dell'UNCEM giunto in giornata a Palermo, ha presentato le conclusioni dell'assemblea all'on. Cangialosi. Nella stessa serata del 21 novembre, come si è detto, l'Assemblea Regionale ha approvato a larga maggioranza la nuova legge per le Comunità montane della Sicilia.

APPROVATO DAL CIPE IL PROGETTO SPECIALE PER LA FORESTAZIONE NEL MEZZOGIORNO

Il CIPE ha approvato il 25 ottobre — nel quadro della legge n. 853/1971 riguardante gli interventi straordinari del Mezzogiorno per il quinquennio 1971/75 — quattro « progetti speciali » che interessano l'irrigazione del Mezzogiorno; interventi di forestazione a scopi produttivi nelle aree meridionali; e due progetti speciali (di iniziativa regionale), per la utilizzazione intersettoriale delle risorse idriche della Calabria e per il potenziamento e reperimento delle risorse idriche della Sardegna.

Gli interventi da attuare con il progetto di forestazione interessano le seguenti aree:

— area sarda (4-5 mila Ha/anno) con epicentro industriale ad Arbatax;

— area calabrese (3500 Ha/anno) con epicentri industriali a Rende e Crotone;

— area Cilento-Lucania (3500 Ha/anno) con epicentro industriale localizzabile a nord o sud del Cilento;

— area abruzzese-molisana (3500 Ha/anno) con epicentro industriale in prossimità di Termoli;

— area laziale-campana-abruzzese (3500 Ha/anno) con epicentri industriali nei bacini del Volturno, del Garigliano e del Tronto;

— area siciliana (1500 Ha/anno) con epicentro industriale a Fiumefreddo.

La realizzazione del progetto avverrà attraverso la formazione di superfici boscate ad iniziative di operatori industriali, di enti locali (comuni e comunità montane) o di agricoltori. In quest'ultimo caso saranno privilegiate le forme associative contadine con la collaborazione degli enti di sviluppo agricolo. La realizzazione degli interventi potrà avvenire anche attraverso apposite società di rimboschimento che operino per conto dei soggetti interessati alle iniziative.

L'investimento totale è valutabile in 700 miliardi a prezzi attuali così distribuiti in un venticinquennio:

— nel primo quinquennio, tre fabbriche di paste semichimiche (35 miliardi) e forestazione di 15.000 Ha/anno (75 miliardi);

— nel residuo periodo del primo dodicennio, forestazione su 20 mila Ha/anno (140 miliardi);

— nel secondo dodicennio, raddoppio industriale di 4 unità (30 miliardi) e forestazione su 20.000 Ha/anno (240 miliardi);

— alla fine del programma due fabbriche di cellulosa chimica (90 miliardi).

Il ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno, Giacomo Mancini ha dichiarato al riguardo:

« Il progetto per la forestazione a scopi produttivi nasce dalla situazione esistente nel settore industriale delle paste per carta (meccaniche e semichimiche) con domanda di materia prima in forte espansione, dalle crescenti difficoltà di approvvigionamento di legname sui mercati internazionali, oltreché dal continuo aumento del deficit che, per questa voce, incide sulla nostra bilancia dei pagamenti (per il 1974 si può valutare nell'ordine di 500-600 miliardi di lire).

« Il progetto interesserà 400-500 mila ettari e avvierà nel Mezzogiorno un'attività integrata, industriale-forestale. Questa attività determinerà occasioni di lavoro permanente, con alta qualificazione professionale e livelli salariali di tipo industriale, in zone dove diffi-

cilmente possono essere avviate iniziative industriali diverse. Inoltre, la forestazione consentirà lo sviluppo di attività collaterali nei settori dei servizi, della zootecnia e del turismo. Gli interventi interesseranno tutte le regioni delle Mezzogiorno.

« L'attività di forestazione verrà affidata all'iniziativa di operatori industriali, di enti locali (Comuni e comunità montane), di altri enti pubblici e di agricoltori singoli o associati, in questo ultimo caso saranno privilegiate le forme associative contadine. Sarà data priorità alle industrie utilizzatrici già esistenti.

« Le singole iniziative beneficeranno di contributi in conto capitale (75 % degli investimenti) e mutui a tasso agevolato. Particolare di rilievo, le condizioni di maggior favore saranno applicate per le iniziative dei coltivatori diretti associati. Viceversa, saranno esclusi dagli incentivi gli interventi di forestazione in zone irrigate; tale esclusione è evidentemente diretta a favorire l'utilizzazione del terreno irriguo per coltivazioni di maggior pregio.

« Il progetto ha anche lo scopo di favorire l'insediamento nel Mezzogiorno di iniziative industriali direttamente legate all'utilizzazione del legname e dei suoi derivati. Per queste iniziative si potrà far capo al credito agevolato e agli incentivi previsti dalla legge per il Mezzogiorno.

« Un ruolo determinante spetterà alle Regioni che hanno competenza in materia e che dovranno partecipare alla formulazione delle decisioni riguardanti sia i programmi sia la loro localizzazione ».

NOMINATO IL DIFENSORE CIVICO IN TOSCANA

Questa rivista ha pubblicato nel 1970 (N. 6/7 pag. 404) il testo del disegno di legge presentato al Senato dai sen. Bergamasco ed altri del PLI per l'istituzione del difensore civico e un'ampia relazione sulla attività svolta in Gran Bretagna dall'Ombudsman, commissario parlamentare cui spetta il compito di controllare, attraverso vere e proprie inchieste, l'attività svolta dalla pubblica amministrazione.

L'iniziativa parlamentare non ebbe seguito, ma alcune regioni hanno inserito nel proprio statuto la costituzione dell'ufficio del « difensore civico » sull'esempio della radicata tradizione dei paesi anglosassoni.

La Regione Toscana, dando applicazione alla legge reg. n. 8 dello scorso gennaio, che interpreta la norma dell'art. 61 del proprio statuto, ha provveduto alla nomina del suo primo difensore civico, con voto unanime del Consiglio regionale.

La scelta dei gruppi consiliari è stata concorde sulla persona

del dottor Italo De Vito, prefetto a riposo e già commissario governativo per la Toscana.

Le doti umane e le capacità di amministratore pubblico provate nell'arco dei tre anni nei rapporti che la Regione ha avuto con il dottor De Vito è stata unanimemente sottolineata dal consiglio regionale al momento della sua nomina.

La legge toscana che istituisce il difensore civico (soltanto altre due regioni hanno previsto nei loro statuti questa figura: la Liguria e il Lazio) dispone che il difensore dovrà « curare a richiesta dei singoli cittadini il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione regionale e gli enti e le aziende dipendenti, segnalando agli organi statutari della regione, eventuali ritardi ed irregolarità ».

L'istituzione consentirà quindi di rendere più agevole il rapporto tra i cittadini e la Regione. È da ricordare che il difensore civico si occuperà esclusivamente di questioni riguardanti la amministrazione regionale allorquando il singolo cittadino, dopo aver chiesto alla stessa amministrazione spiegazioni o aver sollecitato la conclusione dell'iter di una pratica non abbia ottenuto risposta entro venti giorni.

Per richiedere l'intervento del difensore non occorreranno particolari procedure o sistemi burocratici. Basta presentarsi di persona o inviare una memoria.

PIANO OPERATIVO PER LA DIFESA DAGLI INCENDI IN PIEMONTE

La legge regionale 13/74, (cfr. testo sul N. 7/8, pag. 586), che dispone gli interventi dell'Amministrazione in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi forestali stabilisce, tra l'altro, che il territorio regionale sia diviso in Distretti antincendio, i quali devono essere determinati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, in base alle delimitazioni territoriali delle Comunità Montane e dei Comandi di Stazione del Corpo Forestale dello Stato.

Sulla traccia della specifica normativa regionale sono stati individuati 19 distretti per l'espletamento dei servizi antincendi forestali. Ogni distretto — che coincide, tra l'altro, con la locale sede del Comando di Stazione del Corpo Forestale dello Stato — è stato istituito in rapporto alla circoscrizione territoriale delle 44 Comunità Montane.

I distretti concorreranno inoltre all'espletamento del secondo provvedimento adottato dalla Giunta regionale: il servizio di estinzione degli incendi forestali a mezzo elicottero.

Illustrando i particolari del piano e le finalità l'Assessore Chiabrando ha detto che la Giunta Regionale ha deliberato l'approvazione di un contratto da stipularsi fra l'Amministrazione regionale ed il Consorzio Aeragricolo Viticoltori per assicurare nel territorio della regione un servizio di estinzione degli incendi forestali a mezzo elicottero. Allo scopo, è stata impegnata la spesa di lire 105 milioni. Per far fronte al nuovo servizio, sono state previste circa venti basi dislocate a meno di cento chilometri l'una dall'altra, che costituiranno l'indispensabile supporto per le circa trecento ore di volo all'anno previste per il modernissimo elicottero impiegato, dotato di personale altamente specializzato e particolarmente preparato alle difficoltà di tali prestazioni aeree ».

Un ulteriore provvedimento della Giunta regionale permetterà, con un impegno di spesa complessivo di lire 150 milioni, l'acquisizione di 19 unità mobili antincendi (veicoli Fiat Campagnola) opportunamente equipaggiati. Il servizio antincendi sarà così articolato: il distretto competente per territorio a cui sarà segnalato l'incendio provvederà al rapido invio dei mezzi a terra e si metterà in contatto con l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste che a sua volta assicurerà l'intervento del mezzo aereo. L'elicottero, dietro chiamata via radio o telefono, si alzerà in volo raggiungendo la base più vicina alla zona nella quale dovrà operare. In queste basi l'elicottero potrà atterrare e rifornirsi del carico di ritardante che irrorerà sulla zona incendiata. Il ritardante in questione compare in commercio con il nome di Phos-Chek ed è un sale fosfo-azotato che offre ottime garanzie di funzionamento: pochi passaggi sulla zona dovrebbero essere sufficienti a scongiurare il pericolo e ad assicurare un rapido spegnimento.

L'accurato studio della topografia delle basi di rifornimento permette un intervento immediato e comporta un notevole risparmio di tempo, presupposto base per l'efficacia del servizio e per il risparmio di ore di volo.

È da rilevare infine che l'Assessore Chiabrando ha rivolto invito ai Sindaci piemontesi affinché intervengano per assicurare la disponibilità dei volontari da impiegare in necessità di pronto intervento. Essi coadiuveranno l'opera delle Guardie forestali e saranno assicurati contro gli infortuni, retribuiti ed equipaggiati .(O.E.P.)

RIUNITA LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva dell'UNCEM si è riunita a Roma il 28 novembre sotto la presidenza del sen. Segnana, segretario il Segretario generale, presenti il Vicepresidente on. Della Briotta e i Consiglieri comm. Jelmini, dr. Palamone e dr. Ruffini e il Presidente della Commissione tecnico-legislativa on. Fioret. Impossibilitati a raggiungere Roma a causa della chiusura dell'aeroporto piemontese il Vicepresidente dr. Martinengo e i Consiglieri geom. Giuglar e dr. Maccari; assenti giustificati il Vicepresidente delegato avv. Leonardi, il Vicepresidente avv. Facchiano e il cav. uff. Sonego.

All'inizio dei lavori il Presidente ha comunicato i messaggi augurali trasmessi al Presidente del Consiglio e ai Ministri del nuovo Governo Moro e le risposte pervenute. La Giunta ha quindi approvato l'ordine del giorno che pubblichiamo a pag. 3.

La Giunta esecutiva ha esaminato, su relazione del Segretario generale, la situazione finanziaria dell'Unione e le proposte per il bilancio preventivo 1975 e il programma editoriale per la stampa della rivista « Il Montanaro d'Italia » e della pubblicazione « UNCEM Notizie ».

La Giunta, dopo ampia discussione, ha approvato il bilancio di previsione per il 1975 da sottoporre alla deliberazione del Consiglio nazionale che sarà convocato a gennaio e il programma editoriale concordato con la società editrice Il Montanaro S.r.l.

Il programma editoriale viene illustrato su questo stesso numero.

La Giunta esecutiva ha rivolto un cordiale e pressante appello alle Comunità montane e a tutti gli enti associati, nonché ai Comuni montani delle Regioni nelle quali non sono ancora costituite le Comunità, affinché provvedano con sollecitudine al versamento delle quote associative per il 1974 e per il 1975. La continuità di azione e la forza organizzativa e politica dell'UNCEM derivano dal numero e dalla solidarietà degli enti associati, sia a livello nazionale che regionale. Le Delegazioni regionali sono particolarmente impegnate nell'attività dell'UNCEM e nella sollecitazione delle adesioni.

La Giunta esecutiva ha poi preso atto — su relazione del Presidente — della recente attività svolta dalle Delegazioni regionali e dell'avvenuta costituzione in diverse Regioni della Conferenza permanente dei Presidenti delle Comunità montane, in stretto collegamento con la Delegazione regionale dell'UNCEM, nonché dello svolgimento di convegni e riunioni di quest'ultimo periodo.

La Giunta ha deciso di partecipare agli incontri dei Presidenti delle Comunità montane, promossi dalle Delegazioni, per esaminare le iniziative avviate dalle Comunità per lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, nonché per sollecitare dal Parlamento nazionale il rifinanziamento della legge 1102.

La Giunta esecutiva ha preso atto dell'attività svolta in quest'ultimo periodo dalla presidenza, dalla segreteria generale e dalla Commissione tecnico-legislativa e della partecipazione dell'UNCEM alle iniziative internazionali. A tale proposito la Giunta ha incaricato il Vicepresidente on. Della Briotta, con la collaborazione del Vicepresidente avv. Facchiano e del Segretario generale, di prendere contatti con le rappresentanze degli Enti locali dei Paesi della CEE al fine di promuovere opportune intese in relazione all'attività comunitaria a favore della montagna.

La Giunta ha infine esaminato i problemi connessi al ripianamento dei bilanci deficitari 1974.

La Giunta si riunirà nuovamente a Roma il 20 dicembre.

SOLLECITAZIONI AL GOVERNO PER COMUNI E PROVINCIE CON BILANCI DEFICITARI

La presidenza e la segreteria dell'UNCEM hanno svolto vivo interessamento per sollecitare dalla Commissione centrale finanza locale

i provvedimenti relativi al ripianamento dei bilanci deficitari per l'anno 1974.

Il Vicepresidente delegato avv. Leonardi, accompagnato dal Segretario generale Piazzoni e dal dr. Pompei della Delegazione regionale Lazio, ha avuto un incontro con il Direttore generale dell'Amministrazione civile dr. Coronas, che presiede per delega del Ministro la Commissione centrale finanza locale, per sollecitare l'adozione dei provvedimenti in ordine ai bilanci preventivi comunali e provinciali per il 1974, motivando la necessità di usare per i Comuni montani parametri che tengano conto della loro particolare situazione spesso caratterizzata dalla distribuzione di nuclei abitati su notevole estensione territoriale.

La Giunta esecutiva, nella riunione del 28 novembre, ha esaminato la proposta di legge Castelli ed altri (n. 3205, presentata alla Camera lo scorso agosto) per maggiorare di circa il 15 % annuo i contributi sostitutivi che lo Stato deve versare ai Comuni a seguito della soppressione delle imposte, avvenuta con la legge di riforma tributaria. A tale proposito la Giunta, mentre ha sollecitato alla Camera l'approvazione della proposta di legge, ha dato incarico al Presidente della Commissione tecnico-legislativa on. Fioret di presentare un emendamento per assicurare la rivalutazione delle aliquote oltre che per i Comuni e le Provincie anche per le Camere di Commercio.

Sull'argomento si manterranno stretti contatti con l'ANCI, l'UPI e l'Unioncamere.

ATTIVITÀ DELLE DELEGAZIONI REGIONALI

Sicilia

Il Consiglio della Delegazione regionale si è riunito a Palermo il 14 ottobre presso la sede dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, presenti il Segretario generale e il Consigliere nazionale on. Bettiol. Era assente, perché indisposto, il Presidente della Delegazione, Walter Cuzari.

Si è preso atto della convocazione delle prime 7 Comunità montane sulle 15 previste dalla legge regionale 15 dicembre 1973 n. 46 e si sono esaminate le due proposte di legge pendenti per l'esame dell'Assemblea regionale (presentate dal Governo e dal Gruppo PCI) per l'ordinamento e il funzionamento delle Comunità montane e per i rapporti di queste con l'ESA, Ente di sviluppo agricolo.

Al termine della riunione è stato approvato un ordine del giorno con il quale il Consiglio della Delegazione « preso atto della proposta

di legge del Governo Regionale relativa all'ordinamento e funzionamento delle Comunità montane e della proposta di legge sullo stesso argomento presentata dal gruppo dei deputati comunisti, chiede all'Assemblea Regionale — in rigorosa applicazione della legge 1102, prescindendo dalla preannunciata legge per il decentramento regionale — l'approvazione della legge per dare completezza di funzioni alle Comunità montane con l'adozione di un proprio statuto, per dettare norme generali per la elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo e dei programmi immediati di intervento in base all'art. 19 della legge 3-12-1971 n. 1102, utilizzando il fondo di 7.280.000.000 già disponibile presso la Regione, nonché per regolare i rapporti tra Comunità montane, ESA ed Enti operanti nel territorio riconoscendo la funzione programmatoria propria della Comunità montana ».

« Anche allo scopo di facilitare l'opera delle Comunità montane si chiede che nel bilancio regionale 1975 sia istituito un apposito fondo integrativo dei fondi assegnati dal CIPE alla Regione per i piani di sviluppo delle Comunità montane ».

Nella stessa giornata il Segretario generale e una delegazione dell'UNCEM hanno presentato il documento all'Assessore regionale on. Vincenzo Giummarra.

Sullo svolgimento dell'Assemblea regionale riferiamo in altra parte della Rivista.

Sardegna

Il 23 ottobre e il 5 novembre si è riunita a Cagliari, sotto la presidenza del Presidente Camba, la Giunta della Delegazione regionale, cui partecipa il neo-consigliere regionale Mancosu.

La Giunta ha esaminato alcuni emendamenti da proporre al Consiglio regionale per la riapprovazione della legge sulle Comunità montane rinviata dal Governo ed ha formulato un documento presentato al Presidente della 1ª Commissione al Consiglio regionale al quale ha anche sollecitato l'approvazione della legge.

Liguria

Si è riunita, sabato 9 novembre la Giunta Esecutiva Ligure dell'U.N.C.E.M. (Unione Nazionale Comuni Enti Montani) con la partecipazione dei Presidenti provvisori delle Comunità Montane di tutta la Liguria. La riunione, presieduta dal Presidente Ferralasco, ha approfondito l'esame dei problemi interessanti l'attività delle Comunità Montane e particolarmente il problema del coordinamento tra le Comunità Montane in relazione alla formulazione dei programmi stralcio previsti dall'art. 19 della Legge Nazionale e relativi ai finanziamenti regionali.

Alla apertura della relazione, fatta dal Presidente della Delegazione Regionale, sono seguite le relazioni del Sindaco di Borzonasca, geom. Roncoli e del Consigliere Regionale, Geom. Casassa, alle quali è seguita un'approfondita discussione da parte di tutti i presenti tra cui il Vice Presidente della Delegazione Cav. Grasso.

Le conclusioni dell'incontro, tra le quali la decisione di costituire una conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane Liguri, in collaborazione con la Giunta Esecutiva UNCEM, verranno presentate agli Organi competenti della Regione Liguria per l'illustrazione e l'appoggio alle istanze inerenti ai problemi della nostra montagna.

Piemonte

Si è riunita l'11 novembre la Giunta della Delegazione piemontese per l'esame di due problemi principali: la preparazione di un incontro della Giunta della Delegazione stessa con la Giunta della Regione Piemonte e l'esame dei problemi connessi alla redazione da parte delle Comunità montane del piano di sviluppo economico-sociale e dei primi programmi stralcio che dovranno essere presentati alla Regione entro il 31 dicembre prossimo.

Per quanto riguarda il primo punto la Giunta, dopo ampia discussione, ha dato mandato al Presidente Bignami di redigere un documento che sintetizzi tutte le richieste e tutti i concetti da sottoporre alla Regione, dando un rilievo particolare agli aspetti più urgenti e determinanti quali: la necessità di una politica regionale globale nei confronti della montagna, le scelte da operare nei settori zootecnico e forestale in relazione alla grave crisi in atto, il problema urbanistico in tutte le sue implicazioni.

Dalla discussione sul secondo punto relativo ai piani di sviluppo ed ai primi « programmi » che le Comunità dovranno redigere, sono nate delle indicazioni dalle quali il Presidente ha preso spunto per preparare un « rapporto » che è stato già inviato a tutte le Comunità montane e di cui riproduciamo integralmente il testo a pag. 911.

Abruzzo

Il 18 novembre si è riunita presso il Comune dell'Aquila la Giunta Esecutiva della Delegazione Regionale dell'Abruzzo, sotto la presidenza del dott. Tullio De Rubeis, presenti il vice Presidente sig. Di Pietro e i consiglieri sig. Giannunzio, on. Giorgi, avv. Bellisario, sig. Falconio, segretario il per. agr. Accili.

Dopo le comunicazioni del Presidente in merito al ritardo nella costituzione delle Comunità Montane, la Giunta esecutiva si è recata presso la sede della Giunta Regionale per sollecitare la immediata

convocazione dei Consigli delle Comunità per le quali i Comuni interessati hanno già eletto i propri rappresentanti, e nel contempo, l'adozione di provvedimenti nei confronti dei Comuni ancora inadempienti.

La Giunta ha ricevuto ampie assicurazioni di un sollecito intervento da parte degli Organi Regionali in merito al problema prospettato.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Stuard, ha infatti successivamente provveduto alla convocazione delle prime cinque Comunità montane, a Teramo e Atri per il 28 novembre e a L'Aquila, Sulmona e Civitella Roveto per il 18 dicembre. Restano da convocare altre dodici Comunità e la Giunta regionale ha deciso di promuovere la nomina di « commissari ad acta » per le nomine dei rappresentanti dei comuni che non sono state effettuate dai rispettivi consigli comunali.

LA BONIFICA

E L'ASSETTO TERRITORIALE

Organo dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari

Direttore: *Giuseppe Medici*

Abbonamenti: Italia L. 5.000 - Estero L. 6.000
Un fascicolo: Italia L. 900 - Estero L. 1.200

Direzione e Redazione: Via S. Teresa, 23 - 00198 ROMA

Amministrazione, distribuzione, abbonamenti e pubblicità:
EDITRICE SAN MARCO s.r.l.
24069 Trescore Balneario (Bergamo) - Tel. 94.01.78
C.c. postale n. 17/28672

RIUNIONI PRESIDENTI DELLE COMUNITÀ IN PUGLIA, EMILIA E LAZIO

Puglia

Un complesso programma d'attività della delegazione regionale pugliese dell'UNCEM è stato messo a punto nel corso di una riunione tenutasi nella sede di Foggia della delegazione.

Il presidente dott. Melino nell'illustrare i problemi del settore ed in particolare le questioni che interessano i territori montani ha ricordato che delle 5 comunità montane pugliesi, ben quattro hanno già approntato il rispettivo statuto rimettendolo, come dovuto, alla regione e che il Consiglio regionale ha finora approvato soltanto quello relativo alla comunità del sub-Appennino dauno meridionale. A tale proposito la delegazione ed i presidenti delle comunità intervenuti alla riunione hanno inviato ai presidenti del Consiglio della regione, Finocchiaro, e della giunta, Trisorio Liuzzi, richieste di « sollecita approvazione degli statuti rimessi all'esame da parecchi mesi ».

Per quanto attiene l'attività della delegazione è stato varato un intenso e qualificante programma di iniziative. In particolare è stato deciso di organizzare un convegno al quartiere fieristico di Foggia in occasione del prossimo « Carne-Sud » nel quale dovranno essere trattati argomenti relativi al funzionamento delle comunità montane pugliesi nel quadro della politica regionale. Convegni in ciascuna delle cinque comunità montane saranno inoltre organizzati per valorizzare le risorse esistenti e che interessano i settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo. In questo modo si avrà l'opportunità di sensibilizzare enti ed organismi ai complessi problemi che riguardano le due zone omogenee del sub-Appennino dauno, del Gargano, della Murgia nord-occidentale e quella sud-orientale.

Un'ultima iniziativa riguarda l'incontro con i presidenti del Consiglio e della giunta regionale oltre che con i presidenti delle commissioni regionali per rimuovere le difficoltà che si frappongono al decollo delle singole comunità montane definite per legge « Organi di programmazione e sviluppo delle zone montane che presentano stati di depressione economico-sociale particolarmente accentuati ».

Emilia-Romagna

Il Consiglio della Delegazione regionale dell'Emilia-Romagna si è riunito a Bologna, presso l'Amministrazione provinciale, il 18 ottobre.

Il 26 ottobre si è svolta una riunione dello stesso Consiglio unitamente ai Presidenti delle tredici Comunità montane della Regione.

A entrambe le riunioni, presiedute dal senatore Cacchioli, Presidente della Delegazione, segretario il dr. Romualdi, hanno presenziato il Segretario generale dell'UNCEM e i funzionari dell'Ufficio coordinamento programmazione e pianificazione della Giunta regionale, dr. Vianello e arch. Franco.

Nel corso delle riunioni si è fatto il punto dello stato di preparazione dei programmi di intervento delle Comunità montane, che la Regione ha deciso di finanziare a norma dell'art. 19 della legge 1102. Il fondo 1972/73 per 2.575.000.000 è in corso di assegnazione, mentre per il fondo 1974 (lire 1.315.000.000) le Comunità presenteranno il programma entro il corrente anno.

Nel frattempo, le Comunità stanno costituendo alcune commissioni consiliari e l'ufficio di piano, previsto dalla legge regionale, per dare avvio alla redazione del piano di sviluppo pluriennale che dovrà interessare il 1975/76 e, in prospettiva, un più lungo periodo.

L'attività delle Comunità è direttamente collegata alla pianificazione comprensoriale avviata dalla Regione, mentre sono in discussione alcune leggi per la delega alle Comunità di varie funzioni. Il finanziamento ordinario delle Comunità montane è assicurato dallo stanziamento regionale di 500 milioni per il biennio 74/75. La quota del 74 è stata assegnata dalla Giunta Regionale sulla base del riparto in parti uguali del 50 % e della restante parte riferita alla superficie territoriale: l'importo varia dai 13 milioni circa della Comunità più piccola (Appennino Bolognese n. 2) ai 39 milioni di quella più grande (Appennino Parmense).

Nel corso della riunione del 26 ottobre i Presidenti delle Comunità hanno riferito sul lavoro svolto e sulle difficoltà incontrate e si è concretata una azione comune che si svilupperà da un lato con incontri più frequenti in sede di Delegazione regionale UNCEM e dall'altro nell'azione verso la Regione per modificare alcune impostazioni a provvedimenti di competenza consiliare o di Giunta e per chiedere modifiche alla legge in corso di discussione per contributi

alla formazione di strumenti urbanistici e per sollecitare l'approvazione delle leggi per la istituzione dei Comitati comprensoriali (n. 139) per gli interventi per l'agricoltura montana (n. 149), e per la delega di funzioni amministrative regionali agli enti locali (n. 66).

Le richieste urgenti formulate con voto unanime alla Regione, al termine dell'incontro, sono riferite alla erogazione totale all'atto dell'approvazione del programma di interventi della Comunità dell'intero fondo assegnato e alla modifica della proposta di legge n. 178 per consentire alle Comunità di beneficiare in ogni caso del previsto contributo del 70 % sulle spese di funzionamento dell'ufficio di piano.

I Presidenti delle Comunità emiliane e il vice presidente della Delegazione Bonazzi, assessore provinciale di Bologna, hanno sollecitato anche il rifinanziamento della legge 1102 e un intervento dell'UNCEM nazionale per rivedere i criteri con i quali il Ministero degli interni sta procedendo all'approvazione dei mutui per il ripiano dei bilanci deficitari dei comuni. È stato anche sollecitato un costante collegamento in sede nazionale e regionale con le associazioni consorelle ANCI e UPI per sostenere decisamente l'azione a difesa delle autonomie locali.

Lazio

I presidenti e i segretari delle Comunità montane del Lazio si sono riuniti il 23 ottobre presso la sede dell'UNCEM con il Consiglio della Delegazione regionale presieduto dal prof. Gianni Antonini, Presidente della Comunità montana Salto-Cicolano.

Tra i presenti, in rappresentanza dell'Assessore regionale agli Enti locali e Comunità montane avv. Varlese il dr. Pellegrino, l'assessore provinciale di Roma dr. Petrini, l'assessore provinciale di Latina rag. Cocchioni e il Consigliere nazionale on. Bettiol.

Il prof. Antonini ha svolto una relazione sull'attività avviata dalle 12 Comunità montane finora costituite per la redazione dello statuto e lo studio del piano di sviluppo economico e sociale.

Riferendosi alla politica regionale per la montagna, il presidente Antonini ha dato atto alla Regione di aver accolto alcune richieste dell'UNCEM approvando importanti leggi per il settore agricolo zootecnico, la bonifica montana, la forestazione e i lavori pubblici di interesse comunale. Ha peraltro lamentato la scarsità dei fondi stanziati per la forestazione che assommano a 550 milioni rispetto al miliardo preannunciato nel bilancio 1974.

Un giudizio critico ha invece espresso Antonini sulle sub-aree regionali per l'assetto territoriale, i distretti scolastici, le unità sanitarie locali e i comprensori turistici proposti dalla Regione, che non rispettano la delimitazione delle zone montane fatta con la legge n. 16 che ha dato vita alle Comunità montane. Su questi specifici temi i Presidenti e i segretari delle Comunità montane si riuniranno nuova-

mente il 6 novembre per concertare una comune linea di azione delle Comunità e dei Comuni montani nei confronti della Regione.

Una ulteriore richiesta ribadita dal Presidente è riferita alla dotazione del « fondo regionale della montagna » e alla sollecita approvazione dei parametri per il riparto tra le Comunità montane del fondo di 5 miliardi e 660 milioni assegnato dal CIPE alla Regione per il triennio 1972/74.

La discussione è stata molto ampia con interventi di presidenti delle Comunità montane prof. Pizzicaroli, Di Legge, geom. Sacco, Benedetti, rag. Cocchioni, Bedini, comm. Fazio e dei segretari dr. Orfei e avv. Di Mambro, dell'on. Bettiol, del dr. Pompei, del dr. Pellegrini e del Segretario generale dell'UNCEM, Piazzoni.

Al termine della riunione è stato approvato un ordine del giorno indirizzato alla Regione.

Nella successiva seduta del 6 novembre i Presidenti e Segretari delle Comunità montane hanno esaminato i problemi dell'assetto territoriale e le proposte per la costituzione dei distretti scolastici.

Alla riunione hanno presenziato i funzionari regionali dell'Assessorato all'Istruzione, Olivieri, della Programmazione, Petilli, e degli Enti locali, Pellegrino e Ciarravano.

Dopo l'introduzione del Presidente Antonini, i Presidenti delle Comunità hanno riferito sui contatti avuti con i Comuni in ordine alla proposta zonizzazione per i distretti scolastici e per l'assetto territoriale. Si è constatata una larga convergenza di vedute sulla richiesta di identificare la zona montana con le varie forme di comprensori istituiti o da istituire dalla Regione, salvo casi particolari riferiti a territori di comuni parzialmente montani, o di Comunità di modesta estensione.

La riunione si è conclusa con la formulazione di una bozza di delibera da sottoporre all'esame delle singole Comunità montane e con la richiesta di un incontro con la Giunta regionale.

L'incontro con il Presidente della Giunta regionale dr. Santini e con l'Assessore all'Istruzione dr. Muratore ha avuto luogo il 18 novembre presso la sede del Consiglio regionale, presenti il Presidente della Delegazione e alcuni Presidenti di Comunità montane.

Durante l'incontro è stato esaminato il problema dei distretti scolastici, data l'imminente scadenza del termine per formulare in sede regionale le proposte al Ministero, con l'intesa che si avrà un nuovo incontro dei Presidenti delle Comunità con la Giunta regionale per l'esame dei numerosi ed ardui problemi rimasti insoluti. Tale incontro avrà luogo il 16 dicembre.

PROPOSTE DELLA DELEGAZIONE PIEMONTESE PER I PROGRAMMI DELLE COMUNITÀ

Per aderire alle richieste formulate da molte Comunità Montane, la Giunta della Delegazione piemontese dell'UNCEM, nella sua riunione dell'11 novembre scorso, ha dato mandato alla Presidenza di stilare un « rapporto » sul problema dei programmi che le Comunità devono presentare entro il 31 dicembre prossimo, inquadrato nel più ampio discorso del piano generale di sviluppo.

Non si tratta di « direttive », ma bensì di una serie di suggerimenti frutto di meditazioni ed indicazioni già verificate al vaglio delle consultazioni popolari, presentate come apporto collaborativo della Delegazione per un'utile ed urgente azione di interscambio e di circolazione di idee.

I due problemi sono praticamente uno solo: quello principale del piano che assorbe anche il « particolare » della stesura dei piani stralcio annuali.

Il « particolare » è però molto importante perché, a seguito dell'azione della Delegazione dell'UNCEM — esplicata, tra l'altro, in sede di Assemblea e in molte altre occasioni — il Presidente della Giunta regionale ha fatto deliberare dalla stessa l'accredito di tutti i fondi 1972-73-74 alle Comunità chiedendo alle stesse, in carenza del piano generale di sviluppo, appositi « programmi » di opere ed interventi.

Come è noto, gli stessi vanno, a cura delle Comunità, presentati entro il 31-12-1974 alla Regione (circolare n. 1636 del 9-10-1974 del Presidente della Giunta Regionale).[1]

Per le Comunità che vogliono rispettare questi termini, date le estreme ed urgenti necessità delle popolazioni, i termini della circolare sono superati dall'obbligo morale che incombe sugli amministratori di operare rapidamente. Quindi i tempi sono estremamente ristretti.

La Giunta della Delegazione ha esaminato attentamente il problema e, scartata per il momento l'ipotesi (onde evitare perdite di tempo e di denaro) di una riunione dei quarantaquattro Presidenti delle Comunità piemontesi, ha dato mandato al Presidente di formulare una serie di indicazioni di massima per la stesura del piano e per il problema più immediato dei primi « programmi ».

Nel corso della riunione della Giunta sono state discusse e recepite le linee direttrici di tale lavoro d'impostazione, grazie al solerte apporto di tutti i componenti della Giunta e in particolare dell'Ing. Fulcheri nella sua qualità di Presidente del gruppo di lavoro dedicato ai problemi delle Comunità in seno al Consiglio della Delegazione.

---

[1] Cfr. il testo della circolare sul precedente numero (pag. 648).

Il piano di sviluppo economico-sociale

Circa il piano di sviluppo economico e sociale si ritiene di dover ricordare alle Comunità, nel contesto dei vari apporti di studio, quelli dati dallo stesso Presidente della Delegazione Geom. Gianromolo Bignami.[2]

Allacciandoci agli stessi e ad una recente puntualizzazione dell'Ing. Fulcheri, circa i piani si può fare la seguente sintesi, pur ripromettendoci di ritornare sull'argomento:

« Il piano di sviluppo economico-sociale dovrebbe articolarsi in due fasi: conoscitiva e propositiva.

Nella fase conoscitiva verranno acquisite tutte le informazioni necessarie a definire il quadro delle attività e dei fatti determinanti dello sviluppo economico e sociale della Comunità, tramite:

— documentazione statistica e bibliografica, già in possesso della Comunità, integrata dalle informazioni indispensabili a ricostruire il quadro della realtà e delle tendenze in atto, in ordine a territorio, attività economiche, servizi sociali;

— informazione diretta da parte della popolazione della Comunità espressa nelle diverse sedi rappresentative, cioè mediante consultazioni e incontri con gli organismi della Comunità, esperti, forze economiche e sociali, da cui derivare il quadro generale di riferimento per le successive scelte di indirizzo.

Nella fase propositiva, le informazioni derivanti dalle precedenti fonti verranno composte in un quadro globale, in cui si definiranno:

— il meccanismo di sviluppo delle singole componenti fondamentali (attività agricole, zootecniche, silvicole; attività turistiche; attività industriali, artigianali, commerciali, ecc.; servizi sociali per la popolazione; assetto territoriale e infrastrutture) assunte nel piano;

— le possibilità di intervento espresse, per ogni settore, in una serie di progetti di massima organizzati secondo priorità.

Anche in questa fase, le scelte propositive dovranno essere definite in collaborazione con gli organismi rappresentativi della Comunità, dai quali deriveranno le indicazioni di fabbisogni e le priorità da assumere nel soddisfarli. Il compito principale degli organismi comunitari in questa fase sarà di coinvolgere sul programma i soggetti politico-amministrativi operanti sul territorio e unitariamente promuovere un'ampia partecipazione delle popolazioni, verificandone le intenzioni e le disponibilità nei confronti delle decisioni della

---

[2] Gianrolomo Bignami, « Contributo d'idee per l'impostazione del "piano di sviluppo economico della Comunità Montana" », a cura dell'Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Cuneo, Febbraio 1972. Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Cuneo, « Ipotesi di lavoro per un piano di sviluppo economico e sociale », redatto da Gianromolo Bignami, Gennaio 1974.

Comunità ».

Tralasciando per il momento altre dissertazioni sull'argomento del piano, oggetto anche della recente consultazione regionale, riteniamo più urgente, pur mantenendo presente la problematica generale, addentrarci nella tematica della stesura dei primi « programmi ».

I primi « programmi »

È evidente che quelle che seguono sono pure e semplici indicazioni che non devono in alcun modo intaccare la libertà decisionale delle Comunità.

Su questo punto ci siamo lungamente soffermati e si è giunti alla determinazione di perdere un po' in tempismo ma di raccogliere e di riferire, in un'azione di coordinato interscambio, le idee che man mano si vanno maturando nelle singole zone e che la presidenza ha cercato di captare e catalogare.

Per la verità siamo stati da tempo sollecitati da varie Comunità a voler dare delle direttive, ed abbiamo anche pensato di non venire meno al nostro dovere. Però abbiamo voluto attendere qualche giorno per aggiornare e depurare ad un vaglio popolare di controllo e di autocritica le nostre idee.

Innanzi tutto non vogliamo parlare di direttive, ma di idee scambiate e permutate fra gli uni e gli altri.

Il problema è tutt'altro che facile e una proposta ovvia per una zona è completamente inutile per l'altra. Quindi è in questa ottica che preghiamo di voler accettare l'apporto collaborativo della Delegazione.

Soltanto più una cosa vogliamo dire: che ogni parola è stata lungamente meditata e soppesata, così ogni idea ed ogni proposta.

Stavolta siamo stati meno tempestivi di altre volte, ma era impossibile ogni improvvisazione.

Il contenuto del piano di sviluppo e dei primi « programmi »

Quello che oggi viene scritto nei primi programmi è opportuno ricordare che sarà una parte del contenuto del piano; certe linee generali si scelgono oggi.

Ebbene, ricordiamo allora la necessità di avere nel territorio:

— l'assetto fisico;
— l'assetto sociale;
— l'assetto economico, quest'ultimo articolato:
  nell'agricoltura,
  nel turismo,
  nella partecipazione a fenomeni industriali all'interno e all'esterno della Comunità,
  nell'artigianato di servizio e specializzato,
  nei servizi terziari;

il tutto con la possibilità di disporre in modo ordinato del territorio (assetto urbanistico) completando anche le indispensabili infrastrutture di base.

Questo ultimo discorso, secondo il nostro modesto ma meditato parere, va tenuto molto in sordina in sede di stesura dei primi programmi, perché i fondi sono limitati e vi è la possibilità di fare ricorso ad altre leggi.

Qualche proposta pratica

Già l'impostazione del bilancio 1975 delle Comunità dovrebbe contenere nei vari capitoli gli spunti per gli interventi dei primi programmi.

Riteniamo, a prescindere da questo particolare importante per l'esatta impostazione amministrativa, di dover dare queste indicazioni:

Assetto sociale

— Sarebbe molto utile raggiungere accordi con istituti per anziani ubicati nell'ambito delle Comunità, o procedere ex novo, quando non esistono strutture adatte a ricevere questi discorsi, onde strutturare opere di assistenza per gli anziani e di segretariato sociale in senso lato.

Ad esempio, ad un istituto esistente può essere prevista dalla Comunità la concessione di un contributo, atto a ristrutturarne i servizi e le strutture da scontarsi però in altrettante rette intere, o soltanto per i mesi invernali, da computarsi fino a scomputo totale della cifra concessa per un determinato numero di anziani.

Questo discorso è evidente che va collegato alla presentazione da parte della Comunità di piani operativi sulla legge regionale 29-7-1974 n. 21, recante interventi per la promozione dell'assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili ed ai minori, nonché per il funzionamento di centri d'incontro per gli anziani.

Cioè, sarebbe poco utile che la Comunità (da sè o in collaborazione) creasse delle infrastrutture o le aggiornasse ai bisogni effettivi di oggi, se poi non si preoccupasse di assicurare il funzionamento, cosa che appunto è possibile fare almeno parzialmente con la legge n. 21.

È evidente che nel « programma » devono inserirsi delle opere di base e non spese ricorrenti di funzionamento.

Dopo aver dedicato la nostra attenzione a questo problema di fondo, sul piano sociale ve ne sono altri da ben tenere presenti se il concetto è quello di assicurare l'abitabilità del territorio.

— Si possono citare collegamenti telefonici di nuclei sparsi abitati da anziani ed eventuali collegamenti di radiotelefoni. Cioè, cose che o si fanno subito o non serviranno più, perché non vi sarà più la gente.

— Immediatamente dopo vi è il discorso del « presidio sanitario » di zona, non come spesa ricorrente, ma come problema di infrastrutture, di creazione di servizio.

Tutto ciò soltanto se necessario, perché denaro per ambulatori talvolta non utili o settoriali ne è stato purtroppo già speso in passato.

Il discorso va quindi ben soppesato, usando, integrandole, le infrastrutture esistenti e con l'utilizzazione del tempo pieno di medici di ospedali della zona (esempio: servizio nell'ospedale di base e completamento del servizio stesso nell'infrastruttura di zona montana).

La medicina scolastica e la medicina preventiva (ad esempio prevenzione tumori famminili) possono costituire campi di importante lavoro.

— Dell'assetto sociale fanno pure parte alcuni discorsi culturali, perché anche se l'aspetto economico, il reddito quotidiano, per capirci, è problema impellente, molte volte la montagna si spopola perché vengono a mancare certe possibilità di vita sociale.

Quindi non stupisca, perché vi sono problemi più importanti, che vi possano essere necessità di installare o potenziare (collegandoci con la recente proposta di legge regionale) biblioteche, centri di lettura, di aggiornamento per gli adulti. Non stupisca neanche che si possano dare indicazioni circa la creazione o il sostegno di cori, autentici interpreti dello spirito locale; lo stesso discorso può valere per le bande musicali.

Questi accenni possono far sorridere qualcuno, ma preghiamo di volersi calare nella realtà di una valle, dove l'unico mezzo di svago e di comunicazione sociale è rappresentato dalla banda musicale, che accomuna vecchi e giovani. In quel contesto la banda musicale e un sostanzioso contributo (non ricorrente) alla stessa, possono costituire un'autentica opera di sostegno di tutto un ambiente sociale.

Si tratta di quegli interventi che i sociologi definiscono etnosociologi. Questo non è né folclore né spettacolo per i turisti, ma vita della Comunità montana.

È evidente che ogni cosa va collocata e considerata nella realtà locale; precisiamo ancora una volta questo, al fine di evitare di essere fraintesi.

Su questo piano può anche essere collocato il problema della costituzione di una federazione delle Pro Loco della valle, o di una « Pro Valle ». Se vi sono i presupposti si può parlare di Azienda Autonoma di Soggiorno e Cura della Comunità. In tal senso possono essere previste spese infrastrutturali e di costituzione.

Assetto economico

— Qualche cosa di molto interessante si può dire per *l'agricoltura.* Innanzi tutto una chiara indicazione per la concessione di contributi ai montanari per la formazione di prati nuovi polifiti.

Soltando dando ai montanari delle chiare indicazioni tecniche e

un decisivo contributo (almeno il 70 % della spesa d'impianto, cioè il 70 % del costo delle sementi, dei concimi chimici, del lavoro di aratura, facendo mettere dall'interessato il letame) sarà possibile incrementare la produzione foraggera, il che vuol dire zootecnia economica, cioè alimentata con pochi mangimi acquistati all'esterno dell'azienda.

Per certi « fondo valle » il discorso può essere fatto per incrementare la produzione del mais da tagliare a maturazione cerosa o da insilare.

Nel « programma » il riferimento di spesa deve essere fatto a L. X per ha. Y di intervento presumibile.

La X deve essere determinata da conteggi tecnici, che possono tra l'altro essere richiesti all'Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna della Camera di Commercio di Cuneo, unitamente ad altre norme tecniche particolari.

Raccomandiamo particolarmente questo tipo di intervento.

Collegato a questo, almeno per un anno, sarebbe utile controllare l'utilità di un'azione d'assistenza tecnica per l'appoggio al « piano prati o mais ».

I prati nuovi occorre ricordare che possono avere la durata minima di cinque anni, massima di dieci.

Vi sono poi anche possibilità d'intervento per l'impianto di prati nuovi senza aratura, cioè con la tecnica irlandese della semina sul sodo.

— Unendosi e integrando gli apporti regionali, per altro sensibili, per il finanziamento delle cooperative (allevamenti sociali bovini ed ovini — gestione comunitaria delle terre — commercializzazione dei prodotti) può essere consigliabile, se ne esiste la necessità, dare l'assistenza tecnica per la costituzione delle cooperative sotto forma di preparazione di statuti e di spese notarili di costituzione.

Tutto ciò è valido là dove non esistono già interventi di Enti provinciali d'assistenza tecnica.

— Ci è stata anche segnalata l'opportunità di attuare o integrare piani per la profilassi delle mastiti bovine e premi speciali di mantenimento animali « una tantum » per i tenutari di stazioni pubbliche di monta taurina in zone lontane e disagiate delle alte valli.

— Su un piano che si potrebbe definire « agro-turistico » si possono inserire due altre proposte, e cioè: la costituzione, e quindi le relative spese istitutive, del Corpo degli agenti giurati volontari per la tutela e la difesa della proprietà valligiana. Molti statuti di Comunità prevedono la costituzione di questo Corpo di volontari, capace, unito a quanto si dirà dopo, di affrontare il problema della tutela della produzione dei funghi, di collaborare per lo spegnimento degli incendi boschivi e per un corretto uso turistico del territorio.

Tali agenti si inquadrano anche nello spirito della recente legge regionale sulla tutela della flora alpina.

Nel « programma » possono essere previste le spese per la prima

vestizione ed equipaggiamento degli agenti del corpo e per la loro preparazione (corsi di diritto civile, penale, amministrativo).

Per inciso va detto che sarebbe indispensabile l'aggiornamento e il coordinamento dei regolamenti di polizia rurale dei Comuni della Comunità.

Collegate al Corpo degli agenti giurati vi possono essere proposte di propaganda educativa per i turisti che frequentano le Valli, perché l'azione deve essere educativa e non repressiva (documentari, manifestini, striscioni e altro).

— Altra iniziativa economica che può essere esaminata per le zone ricche di tradizioni artigiane è la creazione informale (rispetto alle attuali istituzioni scolastiche) di un centro di addestramento per la lavorazione, ad esempio, del ferro e del legno, da trasformarsi nel giro di due anni in una cooperativa di lavoro da consegnare agli alunni che, dato il carattere informale della cosa, possono avere qualsiasi età lavorativa.

Sarebbe un'ottima possibilità per la creazione di posti di lavoro in loco.

È evidente che tale iniziativa si collega ad un certo tipo di propaganda turistica per la commercializzazione di questi prodotti.

Interventi di assetto generale del territorio

— In questo capitolo deve essere inserita innanzi tutto la prima spesa — diremmo — « obbligatoria », cioè quella relativa alla stesura del piano di sviluppo economico-sociale della Comunità.

Grosso modo le Comunità, a nostro modesto parere, devono inserire una cifra che tenga conto dell'indicazione del 30 % della discussa proposta di legge della Giunta regionale e dell'effettiva esigenza pianificatoria della zona interessata.

Gli studi vanno fatti bene, ma è necessario limitare al massimo le spese per i piani; si tratta cioè di fare cose pratiche, che varieranno da zona a zona.

Qualche indicazione l'abbiamo ancora data nella prima parte di questo rapporto.

— Altro problema che può costituire tema di intervento nel « programma » è la spesa d'organizzazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Non entriamo nel merito, diamo soltanto questa indicazione che sappiamo per molte zone estremamente valida.

— Vi è poi da ricordare l'opportunità di far effettuare su tutto il territorio della Comunità un rilievo aereo, che può servire come base per vari altri tipi d'intervento.

Si raccomanda il rilievo a colori, su scala media 1/10.000 con possibilità di restituzione di parti del rilievo in scala 1/2.000 per usi urbanistici.

Un rilievo aereo (s'intende passata fotografica senza restituzione, ma con possibilità di farlo almeno per il 20 % del territorio corrispondente generalmente ai nuclei abitati più importanti) può servire anche per il piano di assestamento fisico ed agricolo.

— Rimane infine un grosso problema: quello del coordinamento urbanistico di tutto il territorio della Comunità.

Lo abbiamo lasciato per ultimo, ma è il più qualificante, anche se siamo consci che non è possibile ovunque.

Lo segnaliamo comunque caldamente sia a livello di coordinamento dei regolamenti e del metodo di stesura dei programmi di fabbricazione, sia allo stadio ideale, anche se molto difficile, del piano regolatore intercomunale.

Abbiamo così dato in modo sommario e incompleto, ne siamo consci, alcune indicazioni.

Se si nota esse toccano, in una progressione logica, l'assetto sociale, l'economico, la disponibilità del territorio.

Sono idee discutibilissime, un riassunto delle molte che si discutono nelle Comunità.

Le abbiamo sommariamente raccolte per dare un contributo di lavoro, un modesto ma sincero apporto pratico, perché il primo « programma » delle Comunità venga veramente incontro alla gente, a problemi piccoli e grandi nella limitatezza attuale dei fondi, e non ci si limiti al troppo comodo elenco di strade e di acquedotti.

Se facessimo così, forse perderemo un'occasione di rendere valida la lunga e difficile strada delle Comunità montane.

Siamo a disposizione per ricevere critiche, apporti di altre idee e per dare, nei nostri modesti limiti, delle spiegazioni.

ASSEGNATI 500 MILIONI PER SPESE DI COSTITUZIONE ALLE COMUNITÀ DELLA CAMPANIA

La Giunta regionale ha approvato un primo riparto fra le Comunità montane della Campania per la somma complessiva di lire 500 *milioni, pari alla metà dello stanziamento reso disponibile dalla regione nel '74 quale contributo nelle spese di elaborazione e formulazione dei piani di sviluppo delle comunità montane stesse e nelle spese di costituzione dei relativi uffici. Questa cifra è destinata ai soli oneri di costituzione e primo funzionamento, mentre è stato rimandato ad una prossima decisione il riparto della restante disponibilità di* 500 *milioni destinata a contribuire nelle spese di elaborazione del*

piano di sviluppo cui le comunità dovranno attendere una volta compiutamente insediate ed esaurito l'adempimento di formulazione e approvazione dei rispettivi statuti.

A dieci mesi dall'emanazione della legge regionale soltanto 10 *delle* 24 *comunità montane si sono insediate e di esse soltanto tre hanno elaborato lo statuto.*

In una nota dell'assessorato all'agricoltura si fa osservare la difficoltà d'avvio della nuova politica di sviluppo della montagna e si auspica « un maggior sforzo della classe politica locale per superare gli ostacoli che impediscono il decollo delle comunità, tenendo conto del fatto che i fondi finora assegnati per i piani di sviluppo delle zone montane — che in Campania ammontano già a 7 *miliardi — rimangono inutilizzati fino a quando non saranno approvati gli statuti ed i programmi di intervento.*

ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI: VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Nella sala Consiliare del Comune di Asiago sono convenuti il 15 ottobre 1974, i rappresentanti della Associazione Artigiani.

Dopo aver salutato la folta rappresentanza, il presidente della Comunità Montana prof. Mario Ronzani passò ad illustrare le iniziative che l'Ente Comunitario può svolgere, nello spirito statutario, al fine di valorizzare, incentivare e potenziare le attività artigianali operanti sull'Altopiano dei Sette Comuni per valorizzare le libere attività creative, avviarne un processo di commercializzazione dei prodotti, curarne il gusto artistico ma soprattutto allargare la loro sfera d'azione, in maniera da poter creare nuovi posti di lavoro in alternativa all'attività edilizia, molto prospera sull'Altopiano che lascia presagire, però, una imminente crisi, data dal fenomeno congiunturale che ha colpito l'Italia.

L'idea della riunione è nata in seguito all'attuale politica della Comunità Europea atta a valorizzare il lavoro artigianale delle zone montane.

Il Presidente della Comunità Montana nel suo intervento illustrò l'opera umile e preziosa degli Artigiani, i quali con spirito di iniziativa ed un attaccamento encomiabile al lavoro, hanno potuto realizzare, specie negli ultimi anni, dei progressi notevoli tanto che il volume d'affari che queste attività hanno creato incide fortemente sull'economia locale.

Il Presidente dell'Associazione Artigiani nel suo intervento prendeva atto con piacere della disponibilità della Comunità Montana nei confronti delle attività artigiane e assicurava la più ampia collaborazione della Associazione.

Si veniva quindi alla discussione del questionario che la Comunità Europea aveva fatto pervenire alla Camera di Commercio di Vicenza la cui trattazione era la seguente: « Importanza economica che rivestono le attività artigiane nei territori Montani del Vicentino, l'indicazione delle materie prime utilizzate e la descrizione dei metodi di produzione ed i tipi di Organizzazione commerciale nella vendita dei prodotti ».

Il questionario chiedeva anche in che modo veniva formato il personale occupato nell'artigianato e le misure che le autorità interessate adottano per sostenere ed incrementare l'artigianato.

Sostanzialmente il questionario era formulato in modo da mettere in evidenza tutte le caratteristiche socio-economiche dell'artigianato locale, al fine di mettere in grado sia la Comunità Europea che la Comunità Montana dell'Altopiano dei Sette Comuni di poter disporre di dati più precisi possibile per eventuali interventi.

Al termine della riunione i convenuti proponevano di ritrovarsi ancora per approfondire i problemi posti nella suddetta riunione.

COMUNITÀ BOLOGNESE 1°: INAUGURATA LA SEDE

Nel centro di Vergato la Comunità montana dell'Appennino bolognese n. 1 (*zona* 8) *ha dal* 23 *novembre la propria sede*: 380 *mq in un nuovo edificio ove ai locali per uffici si affianca un salone per riunioni.*

Alla cerimonia di presa di possesso della sede hanno presenziato col Presidente della Comunità, Bruno Drusilli, il Presidente della Commissione agricoltura del Consiglio Regionale dr. Rubbi, consiglieri provinciali e comunali, rappresentanti di enti ed organizzazioni locali e il Segretario generale dell'UNCEM.

Drusilli ha presentato la sede della Comunità e l'attività in corso per la preparazione del piano di sviluppo con la costituzione dell'ufficio di piano, coordinato dall'arch. Martelli, comandato dall'Amministrazione provinciale, e composto da venti tecnici ed esperti appartenenti anche ad enti operanti nella zona. Sette commissioni consiliari svolgeranno una permanente funzione consultiva per la formazione del programma comunitario, nonché funzioni di controllo sull'applicazione operativa, nonché funzioni di coordinamento dell'attività dei tecnici ed esperti delle cui specifiche competenze le commissioni intendono avvalersi per lo svolgimento dei loro compiti.

Le commissioni sono presiedute da consiglieri della Comunità (due PCI, due PSI, due DC e una PSDI) la quale ha in consiglio cento rappresentanti (cinque per ciascun comune) e la Giunta di diciotto membri.

Il Presidente ha consegnato ai presenti la pubblicazione contenente lo statuto, i testi delle leggi 1102 *e regionale e alcuni dati sulla Comunità che si estende su* 121.000 *ettari, con* 61.873 *abitanti, di cui* 5.081 *attivi in agricoltura,* 11.086 *nell'industria e* 7.441 *in altri settori.*

Concludendo, Drusilli ha riaffermato la volontà degli amministratori della Comunità di operare per il suo sviluppo economico, sollecitando la partecipazione di tutte le forze politiche e sociali e della stessa popolazione.

Il Segretario generale dell'UNCEM, compiacendosi per la operatività già dimostrata dalla Comunità montana e augurando agli amministratori successo nell'azione avviata, ha richiamato due fatti storici della comunità nel cui territorio, a Castiglione dei Pepoli, nel 1883 *si è svolta la prima festa degli alberi celebrata in Italia e durante l'ultima guerra l'eccidio di Marzabotto, per trarne motivo di un impegno attuale, avendo come punto di costante riferimento l'altissimo significato morale e politico dei fatti di Marzabotto, a favore dello sviluppo agricolo, forestale ed industriale del territorio.*

Piazzoni ha concluso ribadendo l'impegno dell'UNCEM per ottenere il rifinanziamento della legge per la montagna e dando atto alla Regione della legislazione recentemente varata per l'agricoltura e la forestazione, augurandosi che la Comunità e gli stessi comuni sappiano ben utilizzare i cospicui finanziamenti disponibili.

COSTITUITE NUOVE COMUNITÀ

Si sono insediate le seguenti Comunità montane:

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Zona Gemonese - Comuni n. 6 - Sede Gemona - Presidente provv.: dr. Adriano Londero (DC), Cons. comunale di Gemona - Segretario provv.: sig. Bruno Garlatti.
Membri: cav. Modesto Di Giannatonio (DC), Cons. comunale di Trasagnis; sig. Picco Pieretto (DC), Sindaco di Bordano; sig. Ermacora Giovanni, Cons. Com. di Montenars; sig. Clonfero Davide, Cons. Com. di Venzone; sig. Brollo Luigi, Cons. Com. di Artegna; sig. Marin Italo, Sindaco di Forgaria.

Zona della Carnia - Comuni n. 28 - Sede Tolmezzo - Presidente: Franco Fabris (PSI), Sindaco di Ovaro.

UMBRIA

Zona E - Monti Martani - Comuni n. 6 - Sede Spoleto - Presidente provv.: Giancarlo Tulipani.

Componenti la Giunta: Pallucchi e Castellani di Spoleto; Rosi di Giano dell'Umbria; Perugini di Trevi; Martinelli di Campello sul Clitunno; Barcaroli di Acquasparta; Federici di Massa Martana.
Membri supplenti: Filippucci di Massa Martana; Stefanucci di Acquasparta.

CAMPANIA

Comunità Montana Alta Irpinia - Comuni n. 16 - Presidente provv.: sen. Salverino De Vito (DC).

CALABRIA

Comunità montana del versante Ionico meridionale - Comuni n. 9 - Presidente provv.: rag. Giuseppe Iacopino, Sindaco di Bagaladi - Vice Presidenti: ins. Scaramozzino, Sindaco di Staiti e sig. Bruno Dieni, Assess. di Palizzi.

Comunità Montana del Busento - Comuni n. 9 - Presidente provv.: Felice Capone (DC), Sindaco di Rota Greca - Vice Presidenti: geom. Ettore Canonaco (PSI), Sindaco di Montalto; sig. Rosalino Musacchio (PCI), Sindaco di San Benedetto Uliano.

SICILIA

Comunità Montana Valle Alcantara - Comuni n. 13 - Sede Francavilla S. - Presidente provv. dr.: Biagio Todaro (DC), Sindaco di Montalbano Elicona.
Componenti la Giunta: prof. Salvatore Puglisi (PSI), Sindaco di Francavilla di Sicilia; sig. Walter Cuzari (DC), Sindaco di Mongiuffi Melia; sig. Leopoldo Biondo (DC), Sindaco di Castelmola; sig. Giuseppe La Maestra (DC); prof. Ignazio Castella (PRI), Comune di Taormina; sig. Giuseppe Rotella (PSI), Comune di Montalbano.

Comunità Montana Zona G - Comuni n. 11 - Presidente provv.: on. Giovanni Nigro (DC).
Componenti la Giunta: Paolino Failla (DC); Giovanni Rizza (DC); Giuseppe Rizzo (DC); Francesco Crispi (PCI); Francesco Vinci (PSI); Andrea Falcone (PSDI).

Comunità Montana zona E - Comuni n. 11 - Sede Mistretta - Presidente provv.: geom. Sebastiano Bartolotta Sindaco di Mistretta.
Componenti la Giunta: ins. Calogero Brancatelli, Sindaco di Cesarò; prof. Antonio Calcò, Sindaco di Capizzi; on. ing. Filadelfio Caroniti, Sindaco di San Fratello; dr. Salvatore Cuva, Sindaco di Motta D'Af.; dr. Letizia Cono, Come di Caronia; dr. Michele Napoli, Comune di S. Stefano C.

ROMA: POLITICA DEL LEGNO E DIFESA DEL SUOLO

In Campidoglio, alla presenza di esponenti del Governo e del Parlamento, tecnici, operatori economici dell'agricoltura e dell'industria, si è tenuto il 16 ottobre il Convegno sulla « Politica del legno e difesa del suolo », indetto dall'Associazione per lo Sviluppo della Selvicoltura.

Dopo il saluto degli Amministratori comunali e del Ministro Andreotti, Presidente on. dell'Associazione, ha preso la parola il Ministro dell'Agricoltura on. Bisaglia. Egli ha richiamato per grandi linee la situazione delle nostre possibilità produttive nel settore del legno, caratterizzato da un pesante deficit. A fronte di un fabbisogno annuo di 25/26 milioni di metri cubi, la nostra produzione di legname da lavoro e da industria è di soli 8 milioni di metri cubi circa. In questo quadro, l'importazione del legno si colloca, pertanto, come la terza voce, dopo le materie prime energetiche e i prodotti zootecnici, del deficit della nostra bilancia commerciale. Ciò mentre, in parallelo, è sempre più difficile e più costoso, non solo per noi ma per tutti, accedere vantaggiosamente alle riserve legnose mondiali.

In questa prospettiva, secondo il Ministro, « occorre creare, nei limiti consentiti dalle nostre disponibilità di terreni da investire a colture legnose, consistenti margini di sicurezza, in modo da sottrarci all'alea delle ricorrenti tempeste che caratterizzano il mercato mondiale. Ciò sarà possibile rivendicando alla produzione forestale quel ruolo che le è stato sottratto dalle altre funzioni del bosco o conteso da altri indirizzi ».

Bisaglia ha poi rilevato che, in tale ottica, è necessario puntare verso elevate produzioni concentrate su una superficie sicuramente disponibile che, da noi, si aggira intorno al milione di ettari, specializzando i relativi investimenti e ricorrendo a specie di rapido accrescimento, da utilizzar-

si anche fuori dei comprensori forestali veri e propri. Tali obiettivi saranno più facilmente conseguiti attraverso un piano pluriennale per lo sviluppo della silvicoltura, indicato nei suoi orientamenti generali dal Governo Centrale ed attuato attraverso la preminente responsabilità delle Regioni, chiamando a collaborare tutte le competenze che in tale materia siano in grado di dare un contributo fattivo ai livelli dell'iniziativa pubblica e privata.

Il Ministro ha aggiunto che accanto ad una rinnovata azione per sviluppare la produzione legnosa, occorre sviluppare anche una valida politica di difesa del suolo, che dovrebbe puntare alla lotta contro l'erosione del terreno e alla ricostituzione dei boschi degradati, operazioni che ha definito vantaggiose, non solo sotto il profilo economico ma anche da un punto di vista naturalistico ed ecologico. Per avviare tale complesso di organiche iniziative appare necessario ed urgente un adeguato impegno pubblico, attraverso il finanziamento dei piani di sviluppo delle Comunità montane, la rapida approvazione della legge generale sulla difesa del suolo ed il perfezionamento, da parte della CEE, della direttiva comunitaria del gennaio scorso, in favore delle zone di montagna o comunque svantaggiate.

Il Presidente dell'Associazione per lo Sviluppo della Selvicoltura, Ambasciatore Capomazza di Campolattaro, ha illustrato gli scopi del Convegno, sottolineando tra l'altro e anzitutto la necessità di far ricorso ad una politica forestale che, finora, non è esistita per la frammentarietà della legislazione e delle provvidenze adottate in tale settore.

L'oratore ha poi trattato a fondo il problema della salvaguardia del bosco nei suoi tre aspetti della lotta contro gli incendi, della difesa del suolo e della politica del legno come produzione industriale volta a diminuire il deficit nella bilancia con l'estero. La difesa del suolo, in particolare, è in stretta connessione con il rimboschimento.

Ricordate le conclusioni della « Relazione De Marchi », definita d'importanza fondamentale, l'Ambasciatore ha ampiamente commentato la proposta di legge Micheli (n. 1343) a favore del rimboschimento, della quale ha sottolineato la caratteristica di legge-quadro ed ha richiamato alcune importanti « innovazioni » in essa contenute: forestazione industriale, « società forestali », vivai forestali, cooperative fra lavoratori del bosco e, soprattutto, la mobilitazione e l'incentivazione dei proprietari privati dei boschi, che detengono il 61 % delle aree boscate in Italia, insieme ai Comuni con il 28 %.

Un cenno polemico l'oratore ha riservato al problema dei conflitti di competenza tra Stato e Regioni in materia di foreste e di difesa del suolo, ed ha definito il decreto presidenziale per il trasferimento dei poteri alle Regioni nel settore agricolo-forestale « estremamente ambiguo e fonte di confusione e di paralisi operativa ».

E' seguita poi la relazione del prof. Guglielmo Giordano, dell'Università di Firenze, il quale ha detto, tra l'altro, che la « politica del legno » non coincide esattamente con la « politica forestale »

perché del consumo nazionale di legno e derivati soltanto l'11 % è coperto dalla produzione di legno delle foreste italiane, mentre il 15 % è fornito dalle alberature e dalle piantagioni industriali tipo pioppeto e il 74 % è invece coperto da importazioni.

Questa situazione è grave sia per la difficoltà di assicurare e garantire la continuità dei rifornimenti industriali, sia per il forte sbilancio valutario che deriva dalle importazioni (nel 1973 pari a 537 miliardi). Necessita pertanto incrementare la produzione forestale (tra l'altro orientando verso consumi industriali parte della produzione di legna dei cedui che non trova oggi smercio, e costituendo consorzi di produttori) ed aumentare altresì per quanto possibile la produzione fuori foresta. In pari tempo converrà affrontare con visione unitaria e controllata il problema delle importazioni.

L'importanza economico-sociale delle industrie del legno nel settore nazionale è fortissima dato che in esse trovano lavoro circa 400 mila unità: ogni sforzo deve essere pertanto compiuto per assicurarne la prosperità futura.

E' seguita, nello scorcio della prima giornata un'ampia discussione con interventi qualificati. Tra gli altri vanno notati quelli del sen. Colleselli, Presidente della Comm. Agricoltura del Senato e del sen. Segnana, presidente dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani.

Il sen. Segnana, dopo aver richiamato le positive esperienze di comuni montani dell'arco alpino nell'amministrazione del patrimonio silvo-pastorale, ha particolarmente auspicato che nel pieno rispetto delle competenze regionali in materia forestale si realizzi una politica di incentivazione e di interventi per lo sviluppo della forestazione. A tale riguardo ha illustrato un documento della giunta esecutiva dell'UNCEM sulla proposta di Direttiva Comunitaria per la Forestazione.

Il Presidente dell'UNCEM ha auspicato la revisione della normativa forestale vigente, utilizzando per la discussione il progetto di Legge Micheli, opportunamente collegato alle competenze delle Regioni e delle Comunità Montane.

Il giorno seguente sono proseguiti a Bracciano i lavori del Convegno che sono stati aperti dalla relazione del prof. Mario Pavan dell'Università di Pavia, dal titolo: « Difesa del suolo ».

Il prof. Pavan ha iniziato la sua relazione sottolineando gli impressionanti dati sulla desertificazione « continua a ritmo accelerato » che si sta operando nel pianeta Terra ad opera dell'uomo. Ma fra i problemi che più ci angustiano vi è quello della gestione del suolo e con abbondanti dati statistici il prof. Pavan ha dimostrato la progressiva insufficienza del suolo mondiale al sostentamento dell'uomo e la necessità della « conservazione della copertura vegetale appropriata, di preferenza forestale » per la conservazione delle risorse idriche e del suolo.

Il relatore ha esposto poi quelli che possono essere i danni ed i pericoli di una mono-silvicoltura realizzata su scala europea, sotto l'aspetto produttivo, ecologico, paesaggistico, turistico e sociale.

Una particolare trattazione il prof. Pavan ha riservato alla crisi

petrolifera, che può coinvolgere, quale risorsa alternativa, lo sfruttamento spinto delle foreste.

Per quanto riguarda l'Italia, rilevata l'insufficienza della produzione di legno industriale, il prof. Pavan ha sottolineato la necessità di una seria programmazione selvicolturale, economica ed ecologica, ed ha concluso annunciando, per il prossimo anno, una riunione, sotto l'egida del Consiglio di Europa, fra ecologi, forestali e selvicoltori per trovare soluzioni ecologicamente meno dannose per un piano di riproduzione del legno.

Successivamente sono intervenuti nella discussione numerosi tecnici, esperti e parlamentari, tra i quali il Presidente della Confagricoltura, Diana, che si è detto d'accordo con l'Associazione per la Selvicoltura sulla proposta di legge per l'incentivazione del bosco in Italia, della quale si è resa promotrice l'Associazione.

Altri interventi di rilievo sono stati quelli dell'on. Micheli, firmatario, insieme agli onorevoli Bignardi, Compagna e numerosi altri deputati democristiani, liberali, socialdemocratici e repubblicani, della proposta di legge 1343 della Camera, contenente « Norme per l'incentivazione della selvicoltura da parte di enti pubblici e di privati ». Ha anche preso la parola l'on. Bortolani, relatore della proposta di legge citata, il sen. Valsecchi della Fondazione Arco Alpino e gli esponenti della Federlegno, dell'Asso-carta e dell'Ente Cellulosa, dr. Moruzzi, ing. Cirla e on. De Poli.

Gli interventi di alcuni esperti stranieri ed un discorso del dr. Valerio Benvenuti, Direttore generale per le Foreste, hanno concluso i lavori del Convegno.

La mozione, approvata a grande maggioranza, preparata da una commissione rappresentativa degli enti presenti al convegno, così si esprime:

Premesso:

— *che la produzione legnosa è insufficiente al fabbisogno del mercato per quanto riguarda il legname da opera e da industria, il che comporta onerose importazioni che, nel* 1973, *hanno inciso per* 537 *miliardi di lire nel deficit della bilancia dei pagamenti, e che non sono per ora riducibili, senza gravi effetti sul livello occupazionale;*

— *che l'attuale legislazione, anche per le carenze di finanziamenti, non è in grado di risolvere il problema produttivo dei boschi.*

Considerato:

— *che ad aggravare ulteriormente lo stato del patrimonio boschivo del Paese concorrono le calamità naturali, gli incendi e gli insediamenti irrazionali dell'edilizia.*

Ritenuta:

— *la inderogabile necessità di chiamare a collaborare tutte le forze economiche del Paese, a favore dell'imboschimento e dell'arboricoltura da legno, nel momento in cui il fenomeno di abbandono della montagna e della collina crea condizioni favorevoli all'opera di valorizzazione silvana di estese superfici.*

Tenuti presenti:

— *le direttive della CEE sull'agricoltura di montagna e di ta-*

lune altre zone svantaggiate, del 21 gennaio 1974, nonché la proposta di direttiva del 20 febbraio 1974 recante misure di carattere forestale;

— il voto espresso dall'XI Convegno nazionale dei comuni ed enti montani svoltosi a Torino nel 1974, sui problemi della montagna e del bosco;

— le conclusioni della prima relazione sulla situazione ambientale del Paese, presentata ad Urbino nel 1973;

— il documento della Giunta esecutiva dell'UNCEM sulla proposta della direttiva comunitaria del 20 febbraio 1974;

— la mazione presentata al Convegno dal Presidente dell'Ente Cellulosa e Carta dove, fra l'altro, si raccomanda agli Organi di Governo un sempre più stretto collegamento fra programmazione nazionale e programmazione regionale per l'attuazione delle direttive della CEE di interesse forestale e per la traduzione in legge di ogni valida proposta avanzata sull'argomento;

— la necessità di curare un organico piano di programmazione degli studi e delle ricerche, a tutti i livelli, per la risoluzione dei problemi connessi all'indagine nel settore forestale, alla difesa del suolo e all'economia del legno;

— l'importanza che rivestono le specie a rapido accrescimento, in particolar modo il pioppo, per venire incontro alle immediate e crescenti esigenze del mercato, con particolare riguardo all'industria cartaria, considerata l'importanza che essa riveste anche sotto l'aspetto politico e sociale;

FA VOTI

affinché

1) *Il Parlamento e le Regioni, nelle rispettive competenze, predispongano gli strumenti legislativi ed i mezzi finanziari, per l'attuazione di una politica forestale volta a realizzare una sempre più efficace difesa del suolo ed una più ricca produzione legnosa;*

2) *le Comunità montane prendano, in adeguata considerazione, nei loro prgorammi, lo sviluppo delle colture forestali ed una loro migliore gestione;*

3) *il Parlamento adotti al più presto strumenti idonei per una efficace prevenzione e repressione degli incendi boschivi, per l'estensione alle piantagioni legnose degli aiuti finanziari predisposti dallo Stato per le colture agrarie sul Fondo di solidarietà nazionale, per il potenziamento dell'Amministrazione forestale dello Stato;*

4) *il Parlamento, infine, in attesa della necessaria riforma della legislazione forestale vigente, approvi sollecitamente la Proposta di legge dell'on. Pietro Micheli n. 1343 del 15 dicembre 1972, giacente da tempo presso la Commissione Agricoltura della Camera, in modo da dare avvio alle opere di rimboschimento e di piantagione da parte degli Enti pubblici e dei privati, che sono i proprietari della grande maggioranza dei terreni boschivi o a vocazione forestale del nostro Paese;*

5) *il Governo promuova una efficace politica economica del legno, mediante ricerche nel settore della meccanizzazione forestale, al*

fine di diminuire i costi di produzione, per consentire l'utilizzazione industriale della legna dei boschi cedui; favorisca inoltre forme associative tra i proprietari di boschi e migliori l'organizzazione produttiva e di mercato;

6) *il Ministro della Pubblica Istruzione raccomandi agli organi da essa dipendenti di assecondare l'opera di propaganda a maggiore conoscenza della natura e dei benefici collettivi della foresta;*

7) *l'Associazione per lo Sviluppo della Silvicoltura, formata da proprietari privati di boschi, da operatori del legno e della carta, da studiosi ed esperti, venga interpellata, unitamente agli altri organismi rappresentativi e tecnici, dalle Autorità competenti, ogni qualvolta si pongano allo studio provvedimenti riguardanti i settori delle foreste e del legno.*

ROMA: IRRIGARE PER AUMENTARE LE PRODUZIONI

Il problema dell'irrigazione va inserito con priorità in un quadro di azioni urgenti da attuare nel Paese. Lo ha detto il ministro per l'Agricoltura Bisaglia intervenendo ai lavori del Convegno nazionale sulla irrigazione apertosi nei giorni scorsi presso la FAO, organizzato dall'Associazione nazionale delle bonifiche. Questa necessità — ha proseguito Bisaglia — parte da un duplice impegno: rilanciare l'agricoltura italiana verso le mete produttivistiche degli anni 80, anche attraverso le necessarie innovazioni delle direttive comunitarie: concorrere a risolvere il problema congiunturale del deficit alimentare facendo ricorso alla valorizzazione delle nostre risorse naturali, cioè la terra, il clima e, appunto, l'acqua attraverso l'irrigazione.

Il programma irriguo va riguardato come un obiettivo urgente, da conseguire in coordinazione con il nuovo ordinamento regionale e con i programmi aggiunti per lo stesso settore della Cassa per il Mezzogiorno. Sulla base di queste premesse Bisaglia ha dato anche notizia di uno studio per un provvedimento legislativo predisposto dal ministero dell'Agricoltura per disciplinare modalità e mezzi onde realizzare una programmazione organica ed efficiente e per stabilire criteri di scelte e di priorità insieme ai necessari ammodernamenti degli impianti esistenti ed alla estensione della pratica irrigua ai nuovi territori.

In questo quadro di una nuova strategia per l'irrigazione, il ministro ha anche accennato ai temi dell'organizzazione consortile e della cooperazione agricola insieme alla razionalizzazione della distribuzione e alla commercializzazione per far beneficiare l'agricoltura della parte del valore aggiunto di sua spettanza.

Il convegno è stato aperto da Giuseppe Medici, presidente dell'Associazione nazionale delle bonifiche, il quale ha esordito ricordando che con una bilancia alimentare in crescente deficit (dai

100 miliardi di 15 anni or sono ai 2.500 miliardi nel 1973 sino ai prevedibili 3.000 miliardi di fine anno) si impone urgente un forte incremento della produzione agricola, da cui la necessità e l'urgenza di decisi interventi nel settore dell'irrigazione. Il Comitato interministeriale per la programmazione (CIPE), alla luce di questa realtà, ha già approvato per l'irrigazione, in linea di massima, lo stanziamento di 1.500 miliardi di lire per un quinquennio. Una somma, senza dubbio, cospicua, ma non congrua e limitata nel tempo. Il periodo di tempo suggerito, infatti, data l'ampiezza del programma ed i tempi richiesti per giungere alla integrale utilizzazione delle acque, è troppo breve. Perciò si propone — e la proposta è stata fatta dal sen. Giuseppe Medici a nome dell'Associazione Bonifiche, di cui è presidente — che il disegno di legge consideri un periodo di almeno 10 anni, conservando il previsto stanziamento medio annuo di 300 miliardi di lire. A tal fine è stato redatto uno schema di proposta di legge, che l'assemblea di tecnici, studiosi, economisti, presidenti di enti di sviluppo e dirigenti di organizzazioni ha fatto sua, condividendo così l'impostazione di tutto il discorso con il quale il sen. Medici ha introdotto i lavori dell'importante assise. Nella proposta di legge è previsto, appunto, uno stanziamento decennale di 3.000 miliardi di lire per l'irrigazione di 2 milioni 100 mila ettari e il completamento e l'aggiornamento di un altro milione e mezzo di ettari, per i quali già esistono progettazioni o studi.

E' evidente lo sforzo finanziario dello Stato. Uno sforzo, però, che ha una contropartita precisa. L'economia nazionale — ha sottolineato in proposito Medici — ha sicura convenienza a creare con le terre, le acque, le forze di lavoro di cui dispone un nuovo patrimonio irriguo, cioè un nuovo capitale che darà — secondo le risultanze di apposite ricerche — in prodotto netto, il 15 % del suo ammontare. Ma la convenienza degli investimenti irrigui non si può tutto esprimere in termini monetari, dal momento che non vanno trascurati gli effetti indiretti sull'intera economia, dall'occupazione alla produzione di materie utili per l'agricoltura, per non trascurare gli aspetti relativi alla difesa del suolo e all'inquinamento delle acque.

Ai lavori del convegno è intervenuto anche il sottosegretario al Bilancio e alla Programmazione economica, sen. Morlino, il quale dopo aver ricollegato i temi in discussione con la ripresa di una programmazione di tipo nuovo, ha rilevato che la crisi economica del Paese ha riproposto ora più che mai in termini oggettivi e più largamente condivisi la priorità dell'agricoltura e quindi dei suoi investimenti. Tale scelta può essere concretata con immediatezza, perché nel corso di questi anni — ha concluso il sottosegretario — sono stati messi a punto progetti, strutture e modalità operative veramente efficaci.

La relazione generale è stata svolta dal prof. Carlo Vanzetti.

Ampio è stato il dibattito. Tra gli intervenuti in sen. Scardaccione e il dott. Tartaglini, presidente dell'Ente Maremma.

(*Livio Picucci*,
« Il Popolo »)

ROMA: VOTO DELLA LEGA AUTONOMIE LOCALI

Si è svolta il 16 novembre presso la sala della Protomoteca del Campidoglio, la IX assemblea annuale della Lega per le autonomie locali. Alla presenza di numerosi amministratori regionali, comunali e provinciali (circa 500) il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Roberto Palleschi ha svolto la sua relazione, imperniata sull'impegno unitario del movimento autonomista, sul ruolo che possono svolgere i poteri locali per il superamento della crisi del paese e la necessità di una svolta per l'impostazione dei bilanci per il 1975.

Dopo l'ampio dibattito seguito alla relazione i lavori dell'assemblea sono stati conclusi con l'approvazione del seguente documento.

A tutte le forze democratiche del paese spetta in questo momento il compito di stroncare in modo definitivo le trame eversive che mettono in pericolo la Repubblica, di colpire gli esecutori, i mandanti, i finanziatori, condizione essenziale per la ripresa materiale e morale del Paese.

La IX Assemblea annuale della Lega per le Autonomie e i poteri locali riunitasi in Campidoglio il 16 novembre 1974, tenendo conto della relazione, del dibattito e delle conclusioni riafferma che le forze autonomiste e la Lega in prima linea sono schierate con tutte le organizzazioni democratiche e antifasciste, con tutti i cittadini che si battono per fare pulizia, per liberare la Repubblica da quanti ne minacciano l'indipendenza e l'ordinamento democratico.

Non vi può essere avvenire certo di pace e di progresso senza il successo di questa lotta e senza che venga affermata in modo definitivo la struttura autonomista del potere pubblico elemento indispensabile di partecipazione e di democrazia, condizione primaria di un nuovo sviluppo basato sul cambiamento delle scelte produttive in modo da porre in primo piano il miglioramento delle condizioni di vita di milioni di cittadini.

È con questa convinzione che la IX Assemblea nazionale della Lega esprime la più viva soddisfazione per il grande successo della giornata delle autonomie che ha avuto il 12 novembre l'adesione convinta di decine di migliaia di consiglieri regionali, amministratori e rappresentanti di quartiere, il pronunciamento di migliaia di assemblee elettive, il consenso di milioni di lavoratori e di cittadini e delle loro organizzazioni democratiche.

Rileva la necessità di un ulteriore sviluppo delle iniziative e ribadisce il valore di un nuovo momento nazionale di lotta per le autonomie, valore già riconosciuto da ampi schieramenti decisi a superare i noti veti di talune forze politiche.

La IX Assemblea nazionale fa proprio l'appello del Consiglio Nazionale del 17 ottobre scorso e ribadisce il pieno consenso della Lega alle proposte del Comitato di intesa fra regioni, province e comuni richiamando, altresì, le

decisioni adottate a Viareggio nel settembre scorso.

Di fronte alla crisi che investe il paese, l'assemblea nazionale riafferma la necessità di dare rapidamente uno sbocco positivo alla crisi di governo e di allontanare il pericolo di uno scioglimento delle Camere che renderebbe ancora più confusa la situazione, provocherebbe l'aggravamento di problemi che è sempre più urgente affrontare e farebbe diminuire il prestigio delle istituzioni.

Va invece rispettato il termine della primavera del '75 per le elezioni regionali ed amministrative che devono consentire agli elettori di verificare col voto il funzionamento dei poteri locali e di esprimere il proprio orientamento. Il rinvio per gretti interessi di partito favorirebbe le manovre antiautonomiste ed antidemocratiche ed è perciò un proposito inammissibile.

Le condizioni oggettive e soggettive sono mature per una svolta autonomista. Un governo che voglia affrontare con serietà la situazione non può rifiutare la svolta. Il segno di questa svolta deve venire con immediatezza con un mutamento dell'atteggiamento complessivo nei confronti delle autonomie sul terreno politico, legislativo, amministrativo e finanziario.

In tal senso va trasformato subito, secondo le richieste più volte avanzate, il rapporto fra il bilancio dello stato ed il bilancio delle regioni e va riconosciuto ai bilanci dei comuni e delle province il giusto posto di rilievo nel complesso della finanza pubblica in relazione ai servizi che già svolgono ed ai compiti che devono svolgere per fare uscire il paese dalla crisi e disponendo già entro il 1975 l'alleggerimento della grave situazione debitoria.

Le forze autonomiste e la Lega sono chiamate a moltiplicare e a rafforzare i rapporti con i sindacati, con le forze sociali, con le loro organizzazioni democratiche, per battersi in uno schieramento sempre più largo e con un vigore sempre crescente e per ottenere il successo più che mai indispensabile per l'indipendenza e il progresso del paese, per la difesa delle condizioni di vita dei lavoratori e di tutti i cittadini, per la salvaguardia della Repubblica e della Costituzione.

PROPRIETÀ FORESTALE E IMPEGNO SOCIALE IN EUROPA: LA SITUAZIONE IN ITALIA, FRANCIA E SPAGNA

Remo Segnana

La normativa che regola il diritto di proprietà in tutti i Paesi è influenzata da un complesso di fattori che non può fare astrazione dalle caratteristiche o dalle funzioni delle zone dove essa si applica.

Così avviene per le proprietà forestali che, essendo per buona parte ubicate in montagna, in zone spesso scoscese, risentono nella legislazione di particolari disposizioni che considerano la funzione che la foresta esercita sia come fonte economica di produzione di ricchezza sia come elemento indispensabile per la protezione del suolo e, in questi ultimi tempi, come una riserva per la conservazione della natura.

Tali aspetti sono evidenziati perciò in questo o in quel Paese per sopperire a necessità derivanti dallo stato di acclività del suolo e quindi con lo scopo di evitare erosioni e proteggere le coltivazioni sottostanti, di produrre legname e legna di cui si è deficitari, di adempiere ad una funzione ecologica o di rappresentare la meta di milioni di cittadini per rinfrancare lo spirito e le membra.

Fatta questa necessaria premessa, esaminiamo nei dettagli gli aspetti giuridici che nel nostro Paese regolano in generale i diritti di proprietà, con specifico riferimento alla proprietà forestale, soprattutto a quella privata, con qualche accenno, qualche

Relazione svolta all'Assemblea della CEA a Ostenda, di cui abbiamo dato notizia sul precedente numero.

considerazione e qualche accostamento delle legislazioni in altri Paesi (Francia, Spagna).

In Italia i diritti sulla proprietà forestale rientrano tra quelli sulla proprietà in generale e sono regolati dal Codice Civile, il quale al libro III titolo 2 — art. 832 — stabilisce che « il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico » e all'art. 834 che « nessuno può essere privato di tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse legalmente dichiarato e contro il pagamento di una giusta indennità » ed all'art. 835 che « quando ricorrono gravi ed urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni; al proprietario è dovuta una giusta indennità », ed ancora art. 836 « per le cause indicate nell'articolo precedente l'autorità amministrativa, nei limiti e con le forme stabilite da leggi speciali, può sottoporre a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende agricole » come pure l'art. 839 « le cose di proprietà privata, immobili o mobili che presentano carattere artistico, archeologico ed etnografico, sono sottoposte alle disposizioni di leggi speciali ».

Lo stesso Codice al Capo II trattando nei dettagli della proprietà fondiaria, oltre a regolare la materia di caccia e pesca, di chiusura od accesso ai fondi rustici, all'art. 845 sancise che « la proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali ».

La materia relativa alla proprietà forestale ed in particolare quella sulla imposizione del vincolo idrogeologico, regolata dalla legge speciale 30 dicembre 1923 n. 3267 e relativo regolamento 16 maggio 1926 n. 1125, trova riscontro nell'art. 866 del Codice. Quella sulle espropriazioni per la sistemazione ed il rimboschimento di terreni vincolati si allaccia alla legge generale sugli espropri per pubblica utilità 26 giugno 1865 n. 2359 e successive modificazioni nonché nell'art. 867 del Codice.

A tali concetti si ispira la vigente normativa speciale in materia di boschi e territori montani (R.D. 30-12-1923 n. 3267 e relativo regolamento 16 maggio 1926 n. 1126) che è improntata alla necessità di considerare la maggior parte delle foreste — a chiunque appartenenti — come il presupposto indispensabile a conservare la stabilità del suolo che, per le particolari condizioni di composizione (argilla, arenarie), di acclività e per il carattere torrentizio dei fiumi, è soggetto a paurosi fenomeni di erosione

e di smottamenti. Di qui l'interesse pubblico della legge che assegna alle zone boscate un ruolo importante inteso a salvaguardare beni nell'interesse della collettività e conseguentemente essa pone limitazioni e divieti consistenti principalmente nel prevenire abusi nella loro utilizzazione o imporre divieti circa la loro eliminazione. Ne consegue, anche per i proprietari privati, una serie di « vincoli » che, anche se non eccessivamente onerosi, rappresentano sempre una limitazione alla libera disponibilità o godimento del bene posseduto.

La legge n. 3267 può considerarsi, pertanto, un testo unico inteso a riordinare tutte le disposizioni in materia di vincolo idrogeologico e si inquadra in una più vasta sfera di interventi dell'Amministrazione dello Stato.

Per avere un quadro delle entità di tali vincoli in relazione al patrimonio boschivo si riassumono alcuni dati molto significativi:

— la superficie forestale italiana assomma ad Ha 6.210.121 e rappresenta il 22,9 % della superficie agraria e forestale (Ha 27.088.307) ed il 20,6 % della superficie territoriale (ettari 30.125.000);

— la distribuzione della proprietà forestale vede al primo posto i privati con Ha 3.860.121 (62,2 %), seguono le 5 Regioni a statuto speciale, i Comuni e gli altri Enti (ecclesiastici, di beneficenza, comunità montane, ospedali) con Ha 2.000.000 (32,3 %) e lo Stato con Ha 350.000 (5,5 %) di foreste demaniali, gran parte delle quali sono in corso di trasferimento alle 15 Regioni a statuto ordinario;

— la superficie boscata sottoposta a « vincolo idrogeologico » appartenente allo Stato, alle Regioni autonome, agli Enti pubblici ed ai privati assomma complessivamente ad Ha 5.100.000 pari a circa l'83 % della consistenza boschiva;

— anche se non è dato di conoscere in dettaglio la percentuale sottoposta a vincolo sui terreni di proprietà privata può comunque affermarsi che essa incide per lo meno intorno al 65-70 % in quanto detti vincoli gravano quasi per intero sulle proprietà dello Stato e degli Enti pubblici.

I vincoli che possono gravare sia sulle proprietà private che su quelle dello Stato, dei Comuni, Enti, etc. secondo i diversi scopi che s'intende perseguire, sono i seguenti:

a) *vincolo idrogeologico* avente lo scopo di difendere la stabilità del suolo ed evitare denudazioni e turbamenti del buon regime delle acque (art. 1 della legge). Interessa Ha 5.100.000 di boschi (83,2 % della superficie boscata nazionale);

b) *vincolo protettivo* diretto alla difesa dei terreni o di fabbricati da valanghe, rotolamento di sassi, furia dei venti, come pure alla conservazione dei boschi per le condizioni igieniche locali (art. 17 della legge);

c) *vincolo per difesa militare* (art. 17 della legge) diretto alla conservazione dei boschi necessari a tale interesse della comunità nazionale;

d) *vincolo panoramico* o vincolo della foresta intesa come « bellezza naturale » (art. 7 della legge del 1939 n. 1497) diretto a difendere l'aspetto esteriore del bene protetto (boschi, parte di boschi o alberi di particolare rarità o di effetto paesaggistico).

I vincoli b), c), d) trovano di volta in volta applicazione su limitate estensioni.

I beni forestali dei Comuni, degli altri Enti e delle Comunità soggiacciono anche alla disciplina del *vincolo economico*, diretto alla conservazione ed alla buona coltura del bosco come tale, come bene cioè di particolare interesse sociale, non già come strumento per raggiungere gli scopi previsti per gli altri vincoli se non in via transitoria e cautelativa (artt. 130 e 135 della legge n. 3267).

Gli effetti dell'applicazione del vincolo idrogeologico — che può gravare su tutti i terreni, compresi quelli boscati — possono ricondursi alle seguenti categorie di limitazioni al libero uso e godimento della proprietà privata, e cioè:

a) divieto della trasformazione dei boschhi in altre qualità di coltura (art. 7 della legge);

b) obbligo di rispettare le « Prescrizioni di massima », cioè un regolamento adattabile alle esigenze delle varie Province, di norme tecniche vere e proprie sulle modalità di governo e di utilizzazione dei boschi e di norme di polizia forestale (artt. 8 e 9 della legge);

c) obbligo del rimboschimento o della ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati (art. 75 della legge);

d) sospensione temporanea del godimento della proprietà, con indennità, per permettere l'esecuzione delle opere di sistemazione di un bacino montano (art. 50 della legge);

e) obbligo di mantenere le opere di rimboschimento secondo il piano di coltura e di conservazione approvato dall'autorità competente (artt. 53 e 54 della legge).

L'applicazione del vincolo idrogeologico, a differenza degli altri vincoli, non comporta la corresponsione di alcuna indennità

al proprietario dei terreni, in quanto il vincolo si limita a frenare eventuali abusi, non a limitarne l'uso normale.

Le zone sottoposte a vincolo idrogeologico sono delimitate nei dettagli su apposite mappe (tavolette al 25.000) opportunamente colorate.

Il vincolo protettivo si differenzia da quello idrogeologico soprattutto perché si applica solo ai boschi e perché le limitazioni all'uso ed alla utilizzazione della foresta sono determinate caso per caso; inoltre esso viene indennizzato.

Il vincolo per la difesa militare consiste in limitazioni imposte a quei boschi dei quali sarà ritenuta necessaria la conservazione per ragioni di difesa militare. Con l'atto d'imposizione del vincolo vengono descritte le relative limitazioni.

Il vincolo della foresta intesa come bellezza naturale si ricollega, infine, al vincolo paesaggistico che si limita al divieto di distruggere o di modificare l'aspetto esteriore del bene protetto.

Sulla proprietà agraria e forestale gravano altre restrizioni che vanno sotto il nome di « servitù »; esse sono contemplate dal Codice Civile o da leggi speciali e si riferiscono al sottosuolo ed allo spazio sovrastante il suolo (art. 840) per quanto attiene alla coltivazione di miniere, cave e torbiere, o escavazioni relative a reperti archeologici, al diritto per i cacciatori di esercitare l'arte venatoria quando la proprietà non è recintata (art. 842), al diritto di passaggio o di accesso in genere (art. 843), alla protezione di corsi d'acqua che possono provocare danni alle colture sottostanti (art. 868).

Da quanto può desumersi, in base al codice, il diritto di proprietà, inclusa quella forestale, a chiunque essa appartiene, è saldamente salvaguardato: la perdita della proprietà è ammessa solo per cause di pubblica utilità legalmente riconosciute e dietro congruo indennizzo.

La requisizione è consentita soltanto quando le necessità pubbliche sono urgenti e gravi. L'imposizione di vincoli o di norme di gestione limitanti l'uso della proprietà (e quindi la libera disponibilità di essa) può essere fatta soltanto in vista di un interesse pubblico, ma deve avere carattere temporaneo; l'imposizione del vincolo deve inoltre essere contemplata da leggi speciali.

Aspetti particolari sono rappresentati dalle servitù (diritti di caccia, di passaggio) e dai divieti nell'uso del bene posseduto nel caso di presenza di giacimenti sotterranei (miniere, cave, torbiere, reperti archeologici).

Altra considerazione riguarda l'indennizzo: esso in genere non è concesso al proprietario nel caso che il bene posseduto sia assoggettato a limitazioni per scopi di pubblica utilità; viene invece dato per la perdita del bene o se esso serve a tutelare proprietà di altri privati.

LA NORMATIVA IN FRANCIA E IN SPAGNA

Fatta così una panoramica degli aspetti che nel nostro Paese la normativa assume nei riflessi del diritto di proprietà, diamo uno sguardo a cosa avviene in Francia ed in Spagna.

La legislazione francese, pur risentendo delle vecchie disposizioni del codice forestale colbertiano del 1824, si è evoluta e si è adattata alle esigenze dei tempi moderni.

Per la risoluzione dei problemi attuali le ultime leggi tra l'altro si sono principalmente preoccupate:

a) di un aspetto generale volto sia alla conservazione che alla creazione di zone boscate (legge 31 dicembre 1958) nelle quali si sono vietati o sono limitati gli interventi colturali: a tale regime sono sottoposte tutte le foreste a chiunque appartenenti;

b) di regolare con apposite leggi (2 agosto 1960, 6 ag. 1963, 22 maggio 1971) la materia relativa ai beni forestali di privati, riducendo al minimo le limitazioni e lasciando all'iniziativa privata la decisione degli interventi ed il controllo sulla loro esecuzione, nell'intento di migliorare la produzione e le strutture fondiarie della foresta, come pure di regolamentare il settore dei rimboschimenti con concetti innovatori moderni.

Una di queste leggi, proposta dal Ministro Pisani, infatti ha instaurato un sistema di gestione delle proprietà forestali private che affida a Comitati regionali — i cui membri vengono eletti tra gli stessi proprietari — tutti i compiti di una buona amministrazione. Questa si compendia nell'approvazione e, soprattutto nel controllo dell'esecuzione dei piani semplici di coltura, preparati dai singoli proprietari, nei quali sono contenute tutte le previsioni programmatiche d'interventi nella foresta (scelta della specie legnosa, tagli, opere connesse, ecc.): sono naturalmente previste le relative sanzioni in caso di inadempienza.

Sono interessate alla normativa le aziende forestali superiori ai 25 Ha che rappresentano peraltro una percentuale minima (35.000 proprietari su 1.465.000). Anche le foreste dei pri-

vati sono sottoposte all'osservanza della legge del 31 dicembre 1958, ma la superficie boscata privata, che ricade nel sistema di vincolo, è appena di 36.000 Ha.

Si è trattato in sostanza di creare un sistema intermedio di disciplina su base professionale che libera lo Stato dal compito di gestire la foresta privata attraverso la delega a degli organismi che — per la particolare composizione (proprietari e professionisti) — giocano un ruolo molto importante nell'economia del settore.

Altra innovazione riflette un aspetto particolare che in questi ultimi tempi ha assunto in tutti i Paesi un crescendo preoccupante, quello della utilizzazione della foresta per la realizzazione di insediamenti turistici e sportivi.

Tutti i proprietari privati — ad esclusione di quelli ricadenti nel regime vincolistico — possono dissodare i terreni boscati o trasformarli in altra qualità di coltura ma lo Stato impone una tassa molto elevata nella misura di lire 400 mila ad Ha che è raddoppiata qualora il terreno venga utilizzato per costruzioni di infrastrutture alberghiere e sportive. Anche se la normativa può rappresentare una limitazione all'incremento turistico di alcune zone, essa costituisce senza dubbio un freno notevole alla distruzione di zone boscate ed un consistente introito per l'erario pubblico.

È stata inoltre regolamentata la materia relativa al rimboschimento al fine di destinare ad esso i terreni con vocazione forestale e creare un equilibrio tra bosco, pascolo e coltura agraria.

Pertanto, sono stati stabiliti dei perimetri d'azione per interventi forestali con criteri prioritari, con l'alternativa di incentivare in alcune zone il rimboschimento e vietarlo in altre in vista di assicurare il miglioramento del suolo e la protezione di alcune colture. E ciò anche per evitare conflitti tra gli esercenti una diversa attività economica (zootecnia, agricoltura, coltura boschiva).

In Italia un conflitto di tal genere è emerso allorché le opere di rimboschimento si sono estese notevolmente (Calabria, Abruzzo) a scapito del pascolo provocando una contrazione delle attività zootecniche.

Anche in Spagna la materia relativa ai diritti di proprietà è regolata dal codice civile e i criteri informatori non si differenziano da quelli del codice italiano, specie per quanto riguarda concessione di indennizzi — che pure vengono erogati quando

le limitazioni sono imposte per scopi di pubblica utilità — o di servitù di passaggio o per scopi venatori.

Per quanto si riferisce ai vincoli sui beni forestali secondo la vigente legge per i territori montani (8 giugno 1957), le proprietà private possono essere assoggettate a limitazioni o a particolari norme nella utilizzazione di qualsiasi dei loro prodotti per esigenze dell'economia nazionale.

Qualora la proprietà rivesta particolare importanza forestale ed economica o sociale, può essere imposto un piano di gestione.

Se i territori montani hanno scopi protettivi, la loro utilizzazione è fatta in base a piani tecnici elaborati dall'amministrazione forestale: i proprietari sono obbligati a attenersi a tali piani ma beneficiano di speciali sussidi concessi per miglioramenti nella misura massima prevista dalla legge.

* * *

Le considerazioni che si possono fare in merito ai vincoli che esistono nella proprietà forestale in Italia, in Francia e in Spagna sono le seguenti:

a) le legislazioni dei tre Paesi, anche con concetti evoluti differenziati, contengono nei presupposti il libero godimento e la disponibilità del bene posseduto a meno che non subentri l'interesse pubblico che fa scattare il regime vincolistico: tale concezione è più evidenziata nella legislazione italiana che non in quella francese o spagnola;

b) in Francia e in Spagna le superfici boscate sottoposte a regime del vincolo per scopi protettivi sono più limitate in rapporto a quella italiana, in quanto in quei Paesi i fenomeni di erosione non sono accentuati e quindi la necessità di avere delle foreste di protezione è minima;

c) l'Italia e la Spagna non hanno una normativa che regolamenta in particolare la proprietà privata forestale oltre quella generale considerata nel codice civile sotto la voce proprietà fondiaria;

d) in Spagna l'impostazione di limitazioni nelle zone montane e boscate è dettata principalmente da concetti economici, pur non escludendo quella per scopi protettivi in vista di un interesse pubblico.

Le legislazioni sui vincoli sulla proprietà forestale privata nei diversi Paesi non sono facili da armonizzare, perché le leggi sono influenzate e quindi condizionate da particolari necessità

(protettive, economiche, ecologiche) in funzione delle quali esse vengono imposte, tuttavia alcuni aspetti sembrano essere da evidenziare:

1) i concetti informatori della normativa circa il diritto di proprietà sono sostanzialmente molto simili;

2) nei casi di pubblica utilità, l'interesse del singolo è subordinato a quello della collettività, senza indennizzo. La proprietà forestale non è in pratica pienamente disponibile ed utilizzabile come altri beni;

3) l'analisi delle legislazioni degli Stati europei può dare utili indicazioni per migliorare le leggi forestali di qualche Stato; utile sembra un coordinamento delle stesse almeno nell'orbita della CEE;

4) occorre riconoscere che la società moderna, con popolazione sempre più numerosa, ha bisogno più che in passato del contatto con la natura e con il bosco; è necessario quindi adattare la legislazione forestale alle nuove esigenze e contemperare tali esigenze con quelle che hanno informato la legislazione in vigore e che restano sempre pienamente valide.

UNCEM

Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani

È l'organizzazione unitaria nazionale che raggruppa i comuni montani, le comunità montane, i consigli di valle, i consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani, i consorzi di bonifica montana, le aziende speciali consorziali per il patrimonio silvo-pastorale dei comuni, i consorzi forestali, le aziende autonome di cura e soggiorno delle zone montane.

ed, inoltre,

le Amministrazioni provinciali, le Camere di Commercio aventi territori montani e le Regioni.

Nata nel 1952 l'**UNCEM** ha esteso a tutta Italia la propria attività, a servizio delle amministrazioni degli enti locali — anche a mezzo di proprie Delegazioni regionali — per:

— lo studio dei problemi dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti nelle zone montane

— lo stimolo all'opera del Governo e del Parlamento per la soluzione di questi problemi

— il coordinamento dell'opera di tutti gli enti operanti nelle zone montane, per renderla più efficace

— l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni ed Enti associati per la trattazione delle pratiche con i ministeri competenti in materia di legislazione sui territori montani e sugli impianti idro-elettrici.

L'UNCEM aderisce alla CEA, Confederazione Europea dell'Agricoltura, con sede a Brougg (Svizzera) e partecipa all'attività della Commissione Europea per i comuni forestali e montani, costituita in seno al Consiglio dei Comuni d'Europa. Aderisce alla IULA Organizzazione internazionale dei Comuni e dei poteri locali.

La segreteria generale è a disposizione per ogni informazione

Viale del Castro Pretorio, 116 00185 ROMA

tel. 464.683 - 465.122 (Segreteria telefonica permanente)

LA POLITICA COMUNITARIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri della CEE il 7 novembre u.s. riguardano una serie di proposte presentate dalla Commissione, e costituiscono i primi provvedimenti comunitari relativi alla tutela dell'ambiente.

Tali provvedimenti sono stati adottati in applicazione del « Programma d'azione delle Comunità Europee in materia di ambiente », che era stato approvato il 22 novembre 1973, *a seguito dell'invito rivolto alle Istituzioni comunitarie dalla Conferenza al Vertice dei Capi di Stato e di Governo di Parigi del* 19 *e* 20 *ottobre* 1972.

Sull'argomento si veda, sul numero precedente della rivista (pag. 775), *la mozione approvata a Strasburgo il* 21 *settembre dalla Conferenza europea dei poteri locali.*

Diamo una sintesi dei provvedimenti adottati.

ACQUE DI SUPERFICIE

Per le acque è stata adottata una *direttiva che fissa i requisiti delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.* Il provvedimento fissa una lista di 49 « inquinanti » che vanno dai cloruri alle salmonelle, dal piombo al grado di acidità dell'acqua stessa. La presenza di tali sostanze ed elementi sarà consentita solo in proporzioni stabilite dalla Comunità. Le acque superficiali verranno classificate in tre categorie, a seconda del loro grado di purezza e dell'intensità del trattamento richiesto per renderle potabili.

I provvedimenti che gli Stati membri dovranno prendere in applicazione della direttiva, sono:

— garantire l'approvvigionamento idrico della popolazione con acque di buona qualità;

— preservare la qualità delle acque superficiali contro le possibili ulteriori degradazioni;

— ridurre la polluzione e migliorare la qualità stessa delle acque.

I provvedimenti dovranno tutelare le acque sia dei fiumi, sia di laghi e stagni oltre tutte le acque di superficie già utilizzate o da destinare, in futuro, alla produzione di acqua potabile. La tutela riguarda non solo le acque nazionali ma anche quelle che attraversano le frontiere tra Stati membri della Comunità.

L'importanza del provvedimento comunitario è facilmente intuibile se si pon mente ai dati relativi all'attuale consumo di acqua potabile: i nostri attuali bisogni ammontano a 100 litri al giorno per persona; i bisogni dei servizi pubblici sono proporzionali alla densità

della popolazione e possono stimarsi a 500 litri supplementari al giorno, per persona, nelle città con popolazione superiore al milione di abitanti.

AMBIENTE ED ENERGIA

Nel settore energetico le preoccupazioni riguardano le conseguenze che l'utilizzo delle fonti classiche di energia e, soprattutto, di quella nucleare, possono avere, inquinando l'atmosfera o degradando il sistema idrografico. V'è inoltre il grosso problema dell'eliminazione dei rifiuti. Il Consiglio ha adottato una risoluzione che invita gli Stati membri a tener conto delle esigenze della protezione dell'ambiente e a prendere tutte le misure atte a promuovere la conservazione e l'utilizzazione razionale e, in economia, delle risorse energetiche, nonché le misure necessarie per ridurre ulteriormente le nefaste conseguenze che la produzione e l'uso dell'energia hanno sull'ambiente.

La stessa risoluzione invita la Commissione a presentare delle *proposte* circa le politiche che Comunità e Stati membri dovrebbero seguire relativamente a:

— rifiuti termici, i siti delle nuove centrali e l'utilizzo del calore perso;
— la riduzione di emissioni di anidride solforosa;
— gli effetti degli ossidi d'azoto sull'uomo e sull'ambiente e la adozione di misure di prevenzione contro questi inquinanti.

ELIMINAZIONE DEGLI OLII USATI

La direttiva relativa all'eliminazione degli olii usati fa carico agli Stati membri di vietare, entro due anni, lo scarico di olii usati nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee e costiere e nelle fognature; il deposito e lo scarico di olii usati che possano avere effetti nocivi sul suolo, nonché lo scarico incontrollato di residui derivanti dalla trasformazione di olii usati; ed inoltre qualsiasi trattamento dei predetti olii suscettibile di causare un inquinamento nell'aria superiore al livello stabilito dalle disposizioni in vigore. È previsto anche un regime di autorizzazione e controllo, da parte delle amministrazioni, nei riguardi delle imprese che si dedicano alla raccolta e/o all'eliminazione degli olii usati. La direttiva sancisce poi l'obbligo di comunicazione di conoscenze tecniche da parte degli Stati membri e delle esperienze e dei risultati derivati dall'applicazione del provvedimento comunitario.

Con tale provvedimento, adottato dal Consiglio, si realizza uno degli obiettivi considerati prioritari nel « Programma d'Azione della Comunità per la tutela dell'ambiente ».

Gli studi e le ricerche svolti dalla Commissione hanno confermato che l'inquinamento del suolo e delle acque, causato dagli olii usati, si è notevolmente accentuato, negli ultimi anni, in tutta la Comunità, soprattutto perché la maggior parte di tali olii oggi viene eliminata senza controlli o vincoli.

L'ampiezza del problema e l'urgenza di una soluzione efficiente dello stesso sono testimoniate dal fatto che l'eliminazione, senza controllo, degli olii usati raggiunge, in certi Stati membri, valori fra il 20 ed il 60 % della totalità degli olii usati e che il conseguente inquinamento delle acque costituirebbe, secondo varie stime, il 20 % di tutto l'inquinamento di origine industriale.

PRINCIPIO DETTO DEL « CHI INQUINA, PAGA »

L'altro provvedimento adottato dal Consiglio è la *raccomandazione relativa all'imputazione dei costi e all'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente* (principio del « Chi inquina, paga »).

L'imputazione dei costi della protezione contro l'inquinamento deve farsi secondo principi identici in tutta la Comunità, per evitare distorsioni agli scambi ed alla concorrenza e che sarebbero quindi incompatibili con un buon funzionamento del mercato comune. Conseguentemente, la protezione dell'ambiente non deve essere assicurata da politiche fondate sulla concezione di aiuti che riversino sulla collettività l'onere della lotta all'inquinamento. L'imputazione dei costi agli inquinatori dovrebbe incitarli ad evitare l'inquinamento o a ridurlo. Gli stati membri, in ossequio alla raccomandazione, dovranno applicare norme il cui rispetto sia posto a carico degli inquinatori e la determinazione di canoni aventi lo scopo di invogliare l'inquinatore a prendere lui stesso, a costi inferiori, le misure necessarie per ridurre l'inquinamento di cui è responsabile. Questa raccomandazione sarà seguita da ulteriori provvedimenti relativi all'armonizzazione degli strumenti di gestione del principio della responsabilità di chi inquina ed all'applicazione per i casi di inquinamenti oltre frontiera.

LE PROSSIME DECISIONI E LE NUOVE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

L'On. Carlo Scarascia Mugnozza, Vice Presidente della Commissione e responsabile per la politica di tutela dell'ambiente, ha sollecitato l'adozione al più presto, da parte del Consiglio, degli altri dodici testi di proposte (regolamenti, direttive, raccomandazioni o risoluzioni) già presentate dalla Commissione stessa. Fra i principali provvedimenti per i pali esistono già le proposte bisogna ricordare quelli relativi alla quantità di piombo nella benzina; di zolfo nei combusti-

bili liquidi; la composizione di certe sostanze tossiche o pericolose; la riduzione dell'inquinamento causato da sostanze versate nelle acque ed il regolamento relativo alla creazione di una Fondazione per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

Le prossime proposte che la Commissione presenterà al Consiglio riguarderanno, in base ad un calendario di scadenze:

— le risorse d'acqua;

— la rarefazione di talune risorse naturali, la rarefazione dell'ambiente naturale;

— l'urbanistica;

— la sistemazione degli spazi.

CONFERENZA DELLA COMUNITÀ DELLE ALPI CENTRALI

Come abbiamo preannunciato (Cfr. n. 7/8, pag. 627-630) la Regione Lombardia ha ospitato la Conferenza della Comunità delle Alpi centrali (Arge-Alp). La riunione si è svolta a Gardone riviera, sul lago di Garda, con la partecipazione dei rappresentanti delle sette regioni alpine che la compongono: Baviera (Germania), Tirolo, Voralberg, Salisburgo (Austria), Grigioni (Svizzera), Lombardia e Trentino-Alto Adige.

A conclusione dei lavori sono stati approvati, il 26 novembre, alcuni interessanti documenti, illustrati alla stampa dai Presidenti delle Regioni suddette.

Trattasi del documento presentato dalla Commissione agricoltura e di quattro deliberazioni della Conferenza.

Nel documento presentato dalla commissione agricoltura sono state raccolte e messe a confronto le norme giuridiche sulla struttura e lo sviluppo del settore.

La prima deliberazione riguarda la delimitazione delle zone di montagna: comuni a un'altitudine media di 800 metri: comuni situati sui 600 metri con un'inclinazione media del 18 per cento per almeno il 50 per cento dell'area coltivata; comuni o frazioni la cui inclusione è indispensabile per assicurare lo sviluppo economico delle zone di montagna. Per la promozione delle zone rurali alpine il documento precisa che « si possono stabilire opportuni scaglioni di sussidi secondo il grado di difficoltà di coltivazione di singoli esercizi o di zone intere, da prendere in considerazione nella promozione dell'agricoltura montana, particolarmente nel caso di pagamenti diretti, tenendo anche conto delle condizioni economiche generali ».

La seconda delibera impegna i governi regionali della Comunità a sviluppare l'agricoltura montana e superare le molte difficoltà esistenti, data l'importanza dei compiti dell'agricoltore montano e data l'impossibilità per le spese altissime di raggiungere nelle zone montane un reddito adeguato unicamente in base al prezzo dei prodotti agrari. È necessario provvedere — afferma il documento — ad una compensazione di reddito sotto forma di pagamento di contributi diretti ad esercizi rurali alpini in base al loro rendimento effettivo. La base per il pagamento di questi contributi diretti dovrebbe essere rappresentata dall'area coltivata ovvero dalle unità di bestiame mantenute con il foraggio di produzione propria, oppure una combinazione di questi due criteri.

La terza delibera approvata che si occupa dello sfruttamento delle acque, invita i governi regionali ad elaborare piani idro-economici in base a criteri comparabili, a garanzia di uno sfruttamento regolato delle risorse d'acqua utilizzabili, nonché al rilevamento di zone di carestia d'acqua. « In linea di massima — aggiunge il documento —

l'acqua nella zona delle Alpi non dovrebbe essere sfruttata a danno della popolazione di montagna ». Comunque « le derivazioni idriche dovranno essere indennizzate in base alle norme giuridiche delle regioni ». La deliberazione invita alla redazione di « piani di zone di pericolo nel territorio di terreni di montagna, di frane e di valanghe nonché di programmi quadro di economia idraulica protettiva nel fondo valle, quali basi per piani regolatori e di coordinamento territoriale ». L'ultima parte della delibera si occupa del trattamento delle acque di scarico comunali per le quali è sollecitata la depurazione biologica.

« Le acque di scarico di zone abitate più grandi dovranno essere concentrate, previa analisi, in impianti di depurazione intercomunali ». Infine i rifiuti solidi « dovranno effettuarsi in modo tale da evitare un inquinamento delle acque superficiali stagnanti e correnti nonché delle acque del sottosuolo ». La quarta ed ultima deliberazione approvata esprime il consenso « a favore di un programma-guida comune per lo sviluppo e la protezione della regione alpina », un programma che sarà realizzato con gradualità sempre a proposito della difesa e protezione dell'ambiente. All'istituto per lo studio delle Alpi che ha sede a Monaco di Baviera è stato affidato uno studio comparato delle diverse situazioni esistenti nell'ambito della Comunità. All'unanimità è stato approvato anche il rapporto della Commissione per la collaborazione culturale. In esso si precisa che entro l'autunno del prossimo anno la Baviera organizzerà un congresso dedicato alla cura e alla conservazione dei monumenti con particolare riferimento alle misure legislative esistenti e alla individuazione di criteri comuni per la compilazione di un catalogo dei beni e dei valori da proteggere.

Il Tirolo si è impegnato ad organizzare cicli di lezioni per preparare il personale insegnante che dovrà tenere i corsi di formazione culturale degli adulti.

La Provincia autonoma di Trento, entro il prossimo gennaio, curerà l'edizione di un bollettino di informazione sulle manifestazioni culturali di interesse sovraregionale. Il bollettino conterrà le iniziative in programma fino al marzo del prossimo anno. Due altre edizioni del calendario sono previste per il 1975. La Commissione ha anche deciso di riunire a Salisburgo gli esperti regionali per organizzare le esposizioni degli artisti provenienti da paesi della Comunità delle Alpi. Proseguono intanto i contatti con i responsabili delle stazioni radio-televisive per favorire una stretta collaborazione della commissione culturale con questi enti. Su proposta della Commissione viabilità i capi di governo della Comunità di lavoro delle Alpi centrali hanno preso conoscenza dello studio elaborato in materia di vie di comunicazione ed hanno approvato l'introduzione delle seguenti strade alpine regionali: Disentis - Lukmanierpass - Biasca - Bergamo - Val Brembana - Morbegno - Madonna di Campiglio - Dimaro; Ora (Auer) - Predazzo - Cortina d'Ampezzo; Val Badia (Gardertalsatrasse). La commissione dovrà presentare una relazione sulle prospettive di realizzazione dei progetti entro il 1975 e presentare, prima della pros-

sima conferenza, le proprie proposte sulla seconda fase dei suoi lavori.

Va ricordato, in proposito, che a metà novembre si era riunita la commissione dell'Arge-Alp a Mayrhofen, nel Tirolo, per l'esame dei problemi relativi al traffico ferroviario e stradale e alla tutela del paesaggio alpino.

I capi dei governi regionali si sono poi occupati del comitato di iniziativa per la cooperazione nelle Alpi.

A questo proposito è stato approvato all'unanimità il seguente documento: « La Comunità di lavoro delle regioni alpine segue con interesse gli sforzi tesi alla creazione di un comitato di iniziativa che comprenda tutto l'arco alpino. I membri della Comunità di lavoro delle regioni alpine si dichiarano disposti, entro i limiti delle loro possibilità costituzionali, a prendere parte al suddetto comitato di iniziativa, al fine di: partecipare i risultati del lavoro della Comunità delle regioni alpine anche alle altre regioni dell'arco che vi siano interessate; stimolare, svolgendo azione unificatrice, la creazione di altre comunità di lavoro ad ovest e ad est della ormai costituita Comunità di lavoro delle regioni alpine ». I capi di governo della Comunità di lavoro delle regioni alpine hanno infine autorizzato la segreteria a mettere a disposizione del Consiglio d'Europa la pubblicazione della Comunità contenente i dati strutturali-statistici e gli studi sulle finalità per il potenziamento delle vie di comunicazione nell'ambito della Comunità stessa.

A conclusione dei lavori è stata fissata per la prossima primavera la sesta riunione dei governi regionali. Essa si svolgerà a Davos (Grigioni).

IN ABRUZZO NEL 1975
IL CONVEGNO CEA SULLA MONTAGNA

Il Direttivo della Conferenza europea per la Montagna della CEA si è riunito a Zurigo il 12 novembre sotto la presidenza del dr. Rjser.

Il Direttivo, presente il Segretario gen. della Confederazione europea dell'agricoltura, dr. Collaud, ha preso atto del programma della prossima Assemblea generale della CEA che avrà luogo a Edimburgo (Gran Bretagna) nel settembre 1975 e che avrà all'ordine del giorno una relazione sui problemi economici e sociali delle regioni di montagna e sfavorite.

Una precisa posizione su questi problemi sarà assunta dalla Assemblea generale sulla base delle risultanze dell'incontro di studio che dal 23 al 25 giugno 1975 avrà luogo ad Avezzano, organizzato dall'UNCEM e dalla Regione Abruzzo.

Il Segretario gen. dell'UNCEM, comm. Piazzoni, presente alla riunione col dr. Salvatici della Direzione gen. economia montana del Ministero dell'agricoltura, ha fornito ogni utile indicazione per il programma dei lavori del convegno di studio al quale parteciperanno rappresentanze dei paesi europei aderenti alla CEA.

U.N.C.E.M.

SEDE CENTRALE:	00185 - ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 tel. 06/465.122 - 464.683 Orario d'ufficio: 8-13 - 14-17, sabato escluso (Segreteria telefonica permanente)
	DELEGAZIONI REGIONALI
PIEMONTE	10123 TORINO - presso Amministr. Provinciale Via Maria Vittoria, 12 - tel. 011/5756 int. 480
VALLE D'AOSTA	11100 AOSTA - presso Consorzio BIM Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/23.58
LIGURIA	16124 GENOVA - presso Camera di Commercio Via Garibaldi, 4 - tel. 010/20.94
LOMBARDIA	Segreteria: BERGAMO - presso BIM Via Taramelli, 46 - tel. 035/244.255
Provincia autonoma TRENTO	38100 TRENTO - presso Consorzio BIM Adige Piazza Centa, 13 - tel. 0461/25.732
Provincia autonoma BOLZANO	39100 BOLZANO - presso Consorzio Comuni Lungotalvera S. Quirino, 10 - tel. 0471/38.101
VENETO	36100 VICENZA - presso Cons. Bonifica Montana Stradella Filippini, 27 - tel. 0444/28.872
FRIULI V. GIULIA	33100 UDINE presso Ente Friulano di Economia Montana Piazza Patriarcato, 3 - tel. 0432/22804
EMILIA ROMAGNA	40124 BOLOGNA - presso I.S.E.A. Via Marchesana, 12 - tel. 051/231999
TOSCANA	50100 FIRENZE - presso Assessorato Agricoltura Via A. Volta, 175 - tel. 055/577164 - 578826
MARCHE	60044 FABRIANO (Ancona) presso Comune - tel. 0732/3577
UMBRIA	06100 PERUGIA presso Ente Autonomo per la Bonifica Via dei Filosofi, 34 - tel. 075/35733
LAZIO	00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 tel. 06/464.683 - 465.122
ABRUZZI	67100 L'AQUILA - presso Comune - tel. 0862/28641
MOLISE	86100 CAMPOBASSO - presso ASCOM Via Roma, 65 - tel. 0874/95703
CAMPANIA	82100 BENEVENTO presso Camera di Commercio Piazza IV Novembre - tel. 0824/21.834
PUGLIA	71100 FOGGIA presso Consorzio Bonifica Mont. del Gargano V.le C. Colombo, 243 - tel. 0881/33140
BASILICATA	85100 POTENZA - presso Comune - tel. 0971/26.051
CALABRIA	88100 CATANZARO - presso Camera Commercio Via Ippoliti Minniti - tel. 0961/28.002
SICILIA	98100 MESSINA presso Cuzari - Via M. Amari, Torre Vittoria
SARDEGNA	09100 CAGLIARI - Viale Regina Elena, 7 tel. 070/652267

Una nuova interessante pubblicazione utile a tutti coloro che si interessano ai problemi della montagna e della sua gente

GIUSEPPE PIAZZONI

ECONOMIA MONTANA: LA NUOVA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE

Ed. Pàtron, Bologna, pp. XIX, 926 (rilegato uso tela), prezzo L. 10.500 - ordinazioni presso l'UNCEM.

Alcuni giudizi sull'opera:

Con la legge 1102 è sorto un nuovo livello di governo intermedio, che deve darsi una organizzazione e soprattutto deve saper programmare con incidenze diverse dal passato.

Per questo nuovo livello di governo il volume di Piazzoni costituisce una sorta di testo unico o, se vogliamo, di codice.

C. BELTRAME, *Il coltivatore*

I problemi che l'applicazione della nuova legge della montagna ha già avviato a soluzione e quelli rimasti ancora aperti sono chiaramente indicati nei vari commenti ai testi legislativi che costituiscono parte importante del volume e che rappresentano una valida guida sia per chi debba dare attuazione alla legge, sia per chi voglia approfondire il significato ed il contenuto veramente innovatore della legge medesima.

Il volume vuole quindi rappresentare — e mi pare ne abbia tutte le caratteristiche — un « Testo unico » di riferimento e di documentazione, di facile consultazione per chi opera a favore della montagna.

On. LORENZO NATALI

Questa grande opera appare una validissima messa in rilievo della legge con la quale lo Stato italiano disciplina l'economia montana... Salutiamo lo studio proteso al bene delle Comunità montane per inserirle dinamicamente nella comunità nazionale.

P. MASSON, *L'Osservatore romano*

Un volume che consente di fare il punto su un secolo intero di attività legislativa, un prezioso strumento di lavoro, nella sua specifica configurazione di commento legislativo, anche per chi della montagna voglia approfondire altri problemi e altre tematiche: quelli economici, quelli sociali, quelli agricoli. A studi ed a ricerche che si rivolgono in queste direzioni offre un contributo certamente prezioso anche la ricca bibliografia che correda l'opera.

Giornale di agricoltura